



Corso di laurea in Giurisprudenza

Cattedra di Diritto Penale 2

## PROFILI PENALISTICI DEL DOPING IN AMBITO SPORTIVO

Chiar.mo

Prof. Enrico Gallucci

Relatore

Chiar.mo

Prof. Antonino Gullo

Correlatore

Andrea Amoroso

Matricola 168183

Candidato

Anno accademico 2024/2025

# INDICE

Introduzione.....	5
<b>CAPITOLO 1 .....</b>	
<b>IL FENOMENO DEL DOPING SPORTIVO.....</b>	
1. CENNI STORICI .....	9
1.1 LA DEFINIZIONE DI DOPING .....	13
1.2 MOTIVAZIONI DELL'USO DI SOSTANZE DOPANTI .....	17
1.3 IL RUOLO DELLE PRINCIPALI ORGANIZZAZIONI SPORTIVE NELLA LOTTA AL DOPING .....	20
1.4 LA NORMATIVA SOVRANAZIONALE ANTIDOPING.....	23
1.5 LA NORMATIVA ANTECEDENTE ALLA LEGGE 14 DICEMBRE N. 376/2000 .....	25
1.6 LA LEGGE 14 DICEMBRE N. 376/2000 .....	31
1.7 IL RAPPORTO TRA ORDINAMENTI: L'ORDINAMENTO STATALE E L'ORDINAMENTO SPORTIVO.....	33
<b>CAPITOLO 2 .....</b>	
<b>PROFILI PENALISTICI DEL DOPING SPORTIVO .....</b>	
2. L'ART 586 BIS DEL CODICE PENALE: LA RISERVA DI LEGGE IN MATERIA PENALE E GLI EFFETTI IN <i>MALAM PARTEM</i> DELLE PRONUNCE DEL GIUDICE COSTITUZIONALE .....	35
2.1 IL DOPING FRA RISERVA DI LEGGE E SINDACATO DI NORME PENALI DI FAVORE.....	41
2.2 IL BENE GIURIDICO TUTELATO.....	43
2.3 SOGGETTI ATTIVI E AMBITO DI APPLICAZIONE DELLA NORMA.....	47
2.4 LE FATTISPECIE CRIMINOSE: PROCACCIAMENTO, SOMMINISTRAZIONE, ASSUNZIONE O FAVOREGGIAMENTO DELL' UTILIZZO DI FARMACI O SOSTANZE DOPANTI – AUTODOPING – ETERODOPING – COMMERCIO .....	49

2.5 CRITICITÀ IN TEMA DI AUTODOPING .....	53
2.6 DOPING AUTOGENO E LOCUS COMMISSI DELICTI .....	56
2.7 I REQUISITI PER LA CONFIGURABILITÀ DELLA FATTISPECIE DI COMMERCIO DI FARMACI O SOSTANZE DOPANTI.....	59
2.8 ELEMENTO SOGGETTIVO: IL DOLO SPECIFICO .....	62
2.9 IL METODO TABELLARE E LE NORME PENALI IN BIANCO .....	63
2.10 IL DOPING COME REATO DI PERICOLO ASTRATTO O REATO DI PERICOLO CONCRETO.....	67
2.11 LA CONFIGURABILITÀ DEL TENTATIVO .....	70
2.12 LA CLAUSOLA DI RISERVA .....	72
2.13 LA CLAUSOLA DI ESCLUSIONE DELLA TIPICITÀ .....	74
2.14 CIRCOSTANZE AGGRAVANTI E PENE ACCESSORIE.....	77
<b>CAPITOLO 3 .....</b>	
<b>L'ANALISI DEI PROFILI DI INTERAZIONE E CONCORSO TRA IL REATO DI DOPING E LE ALTRE FATTISPECIE PENALI ALLA LUCE DELLA CLAUSOLA DI SUSSIDIARIETÀ .....</b>	
3 ART 73 T.U. DELLE LEGGI IN MATERIA DI DISCIPLINA DEGLI STUPEFACENTI E SOSTANZE PSICOTROPE: PRODUZIONE, TRAFFICO E DETENZIONE DI SOSTANZE STUPEFACENTI E PSICOTROPE .....	81
3.1 ART. 445 C.P.: SOMMINISTRAZIONE DI MEDICINALI IN MODO PERICOLOSO PER LA SALUTE PUBBLICA.....	84
3.2 ART. 348 C.P.: ABUSIVO ESERCIZIO DI UNA PROFESSIONE .....	86
3.3 PROFILI DI INTERAZIONE CON I DELITTI DI FALSO DI CUI AGLI ARTT. 477, 480 E 482 C.P.....	87
3.4 ART. 624 C.P.: FURTO .....	90
3.5 ART. 582 C.P. E ART. 583 C.P.: LESIONI PERSONALI GRAVI E GRAVISSIME.....	91
3.6 ART. 586 C.P.: MORTE O LESIONI COME CONSEGUENZA DI ALTRO DELITTO .....	92
3.7 ART. 378 C.P.: FAVOREGGIAMENTO PERSONALE.....	94

3.8 ART. 648 C.P.: RICETTAZIONE .....	96
Conclusioni.....	100
Bibliografia.....	103

## ***INTRODUZIONE***

Il fenomeno del doping rappresenta nell'ambito sportivo e giuridico una delle problematiche più complesse e dibattute degli ultimi vent'anni.

Lo sport, sin dai suoi primi albori, ha rappresentato l'emblema di valori quali l'etica, la disciplina e il rispetto delle regole.

Tuttavia, l'ambizione umana di superare i propri limiti ha generato, nel tempo, fenomeni distorsivi che ne hanno minato l'integrità e la sua identità.

La storia stessa dell'umanità è strettamente legata al concetto di limite e del suo superamento, il mito di Icaro ne è un'eloquente rappresentazione: desideroso di volare sempre più in alto, egli ignorò i consigli paterni di Dedalo e, avvicinandosi troppo al sole, causò la fusione della cera che sosteneva le sue ali, precipitando nel mare. Questo mito sottolinea come il superamento dei propri limiti deve avvenire con prudenza e rispetto delle regole, altrimenti può portare alla rovina.

In ambito sportivo, il doping si inserisce perfettamente in questa dinamica, rappresentando il tentativo, spesso esasperato, di raggiungere risultati straordinari senza considerarne le conseguenze. L'uso di sostanze e tecniche illecite per migliorare le prestazioni atletiche si configura come una delle più grandi minacce alla sana competizione sportiva, poiché non solo altera l'uguaglianza tra gli atleti ma incide anche sulla salute pubblica e sulla credibilità del sistema sportivo stesso, ponendo questioni che vanno oltre il mero rispetto delle norme sportive.

Al fine di comprendere a fondo questo fenomeno, è necessario partire dalle sue origini storiche, infatti, già nell'antichità, durante i primi Giochi Olimpici nel 776 a.C., si parlava dell'utilizzo di sostanze volte a migliorare le prestazioni degli atleti. Ciò nonostante, fu solo con l'avvento dello sport moderno che ci si disancorò definitivamente dalla celebre locuzione del barone Pierre de Coubertin, fondatore dei moderni Giochi: "*L'essentiel ce n'est pas d'avoir vaincu mais de s'être bien battu*", poiché oggi appare più importante vincere che partecipare. Inoltre, appare essersi distaccati anche dal significato stesso del termine "sport", derivato dal francese "desport" che, nell'originaria accezione significava semplicemente "divertimento".

Con l'aumento della sua rilevanza economica e sociale, lo sport ha assunto connotazioni sempre più competitive e professionalistiche, favorendo così la progressione di un

fenomeno distorto che ha assunto dimensioni sempre più ampie, rendendo necessario e inevitabile l'intervento delle autorità internazionali e nazionali.

Dal punto di vista giuridico il doping si colloca in un'area di confine tra diritto sportivo e diritto penale.

Negli ultimi decenni, molti ordinamenti hanno introdotto norme ad hoc per arginarlo, riconoscendo la sua pericolosità non solo sul piano della lealtà della competizione, ma soprattutto dal punto di vista della salute degli atleti. L'intervento penalistico risponde principalmente alla necessità di tutelare beni giuridici fondamentali, quali appunto la salute degli atleti e parallelamente l'integrità della competizione, nonché per contrastare e reprimere i fenomeni di criminalità organizzata che spesso si celano dietro il traffico di sostanze dopanti.

In Italia, la normativa in materia di doping ha subito una lenta ma significativa evoluzione, culminata con l'emanazione della Legge 14 dicembre 2000, n. 376, con la quale sono state introdotte specifiche fattispecie di reato dirette ad inibire sia l'uso che la somministrazione e il commercio di sostanze dopanti.

Le regole in materia si articolano in un quadro normativo internazionale e, in particolare, il Codice Mondiale Antidoping e le Convenzioni del Consiglio d'Europa rappresentano, ad oggi, i principali strumenti normativi per la disciplina in oggetto e la sua interpretazione.

L'obiettivo di questo elaborato è esaminare questo fenomeno in maniera quanto più accurata, dalle sue origini storiche, fino a concludere con un approfondimento dei profili di interazione con altre fattispecie regolate dal Codice penale.

A tal fine, il primo capitolo ha lo scopo di offrire una panoramica generale sull'argomento, ripercorrendone la nascita, la dubbia etimologia del termine e i primi interventi delle autorità europee e nazionali per arginarne gli sviluppi. Sempre in questa sezione si evidenzierà l'importanza delle diverse organizzazioni sportive e, infine, si tratterà brevemente del quadro normativo precedente alla Legge n.376 del 2000, il cui art. 9 è stato poi abrogato e trasfuso nell'art. 586-bis c.p. con il d.lgs. 1° marzo 2018, n. 21. Qui apparirà evidente come dai primi interventi normativi in materia volti a preservare esclusivamente i valori etici dello sport e la regolarità delle competizioni, col tempo l'attenzione si sia progressivamente spostata sul doping inteso come problema di salute individuale e collettivo.

Il primo intervento del legislatore, volto a tutelare la salute nell'attività sportiva avvenne con la legge del 28 dicembre 1950, n.1055 la quale, però, prendeva in considerazione esclusivamente le attività agonistiche e non quelle amatoriali, risultando dunque incompleta e inefficace. Questa legge non si focalizzava espressamente sul doping ma fissava alcuni principi generali volti a salvaguardare la salute nell'attività sportiva, tutela affidata alla Federazione medico-sportiva italiana.

La prima soluzione normativa che conteneva uno specifico ed espresso riferimento al fenomeno del doping fu la legge del 26 ottobre 1971, n.1099; obiettivo di tale legge era quello di contrastare l'uso di sostanze atte a modificare artificialmente le prestazioni degli atleti, vennero previste pene pecuniarie per gli atleti che impiegavano o detenevano tali sostanze ma anche per chiunque le somministrasse o ne favorisse l'assunzione. Di fatto questa legge non fu mai attuata in quanto già nell'aprile del 1972 le competenze in materia di tutela sanitaria delle attività sportive furono trasferite dal Ministero della sanità alle Regioni, le quali non erano in grado di sostenere tale incarico. Inoltre, risulta opportuno ricordare che la legge 24 novembre 1981 n.689 aveva disposto la depenalizzazione di alcuni delitti e contravvenzioni, rientrando tra questi i reati della già menzionata legge del 1971.

Il successivo intervento statale, dovuto all'inefficacia della precedente legge, giunse con la legge n. 401/1989, nata per arginare il dilagante fenomeno delle scommesse calcistiche. Nella "Relazione al disegno di legge" emerge chiaramente tale finalità "la salvaguardia, nel campo dello sport, di quel valore fondamentale che è la correttezza nello svolgimento delle competizioni agonistiche". Prima di tale legge la frode sportiva aveva rilevanza solo nell'ordinamento sportivo e nell'ordinamento statale si ricorreva, non senza difficoltà, al delitto di truffa ex art. 640 c.p.

Con riferimento alla legge del 1989 si analizzerà la nozione di "altri atti fraudolenti", espressione che ha generato non pochi problemi interpretativi, in particolare per le ipotesi di doping.

La legge del 14 dicembre 2000, n. 376, "Disciplina della tutela sanitaria delle attività sportive e della lotta contro il doping", colma l'evidente vuoto normativo in materia, tutelando la salute sia individuale che collettiva e la lealtà delle competizioni sportive. La legge consta di dieci articoli e si apre con la definizione di doping, alla quale si equipara

l’uso di qualsiasi sostanza o metodo che possa modificare i risultati dei controlli sull’uso dei farmaci, delle sostanze e dei metodi di cui sopra.

Il secondo capitolo è, invece, interamente dedicato all’analisi dei profili penalistici del doping, con particolare riferimento alla fattispecie incriminatrice di cui all’art. 586-bis del Codice penale.

Dopo aver trattato la riserva di legge in materia penale e le sue implicazioni, anche alla luce delle pronunce *in malam partem* della Corte costituzionale, vengono esaminate le diverse condotte penalmente rilevanti, quali il procacciamento, la somministrazione, l’assunzione e il favoreggimento dell’utilizzo di sostanze dopanti, distinguendo tra autodoping ed eterodoping, fino ad affrontare il tema del commercio illecito.

Una parte significativa del capitolo è, altresì, dedicata all’individuazione dei requisiti richiesti per la configurabilità del reato, all’individuazione del bene giuridico tutelato e all’ambito di applicazione della norma, con particolare attenzione all’elemento soggettivo del dolo specifico e al c.d. metodo tabellare.

L’analisi prosegue con la disamina delle principali questioni dogmatiche e interpretative, tra cui la qualificazione del reato come di pericolo astratto o concreto, la configurabilità del tentativo, le clausole di riserva e di esclusione della tipicità, nonché le circostanze aggravanti e le pene accessorie previste dall’articolo in esame.

Infine, nel terzo capitolo verranno trattati gli eventuali profili di interazione e concorso tra l’art. 586-bis e le altre fattispecie penali, alla luce della clausola di sussidiarietà contenuta nella disposizione in esame.

Attraverso questo percorso, la tesi mira a offrire una visione d’insieme del fenomeno e delle soluzioni adottate per contrastarlo, evidenziandone le principali criticità e le prospettive future in materia di tutela della salute degli atleti e dell’integrità dello sport.

# CAPITOLO 1

## IL FENOMENO DEL DOPING SPORTIVO

### 1. Cenni storici

Il doping, inteso come l'utilizzo di sostanze farmacologicamente attive volte a migliorare le prestazioni fisiche ma anche mentali, non può essere considerato un fenomeno di recente apparizione. Fin dall'antichità l'essere umano ha costantemente perseguito l'obiettivo di conseguire il massimo risultato con il minimo sforzo, non soltanto in ambito sportivo, ma in ogni attività nella quale si sia cimentato nel corso della storia.

Le prime testimonianze scritte riconducibili a pratiche assimilabili a quelle dopanti risalgono al 2700 a.C. e si rinvengono da un antico testo cinese attribuito all'imperatore mitico *Shen Nong*, autore di uno dei primi trattati di medicina e farmacologia dell'area asiatica. In tale opera venivano descritte centinaia di erbe medicinali e i loro effetti sull'organismo umano; tra queste figura una pianta definita "miracolosa", contenente un alcaloide denominato "*Machmane*"<sup>1</sup>.

Già nel 300 a.C., si registrava l'impiego, in ambito sportivo, dell'Efedrina, alcaloide di origine naturale presente in diverse specie vegetali, utilizzato per incrementare la resistenza alla fatica. Fonti storiche attestano come, nello stesso periodo storico, numerosi atleti olimpici greci, fossero soliti assumere preparati contenenti funghi ed erbe al fine di migliorare le proprie *performance* fisiche, mentre gli atleti Macedoni ricorrevano all'assunzione di unghie di asino bollite in olio e guarnite con petali di rosa<sup>2</sup>.

A Roma, invece, i principali destinatari di pratiche dopanti risultavano essere i cavalli, con l'eccezione dei gladiatori, ai quali venivano somministrate noci di betel ed efedrina.

---

<sup>1</sup>BACCINI C., BEZZI F., CONTI M., TAZZARI V., *Doping e antidoping nello sport*, in *Caleidoscopio italiano*, n.195, Genova, Medical system S.p.a., 2005, pag. 9.

<sup>2</sup> BACCINI C., BEZZI F., CONTI M., TAZZARI V., op.cit., pag. 9.

I Romani credevano inoltre che l'assunzione di specifici tipi di carne, variabili a seconda della disciplina sportiva praticata, potessero trasmettere all'atleta le caratteristiche e le abilità dell'animale di cui si cibavano. Interventi di natura alimentare, come l'incremento del consumo di proteine, costituivano strategie largamente diffuse per l'ottimizzazione della prestazione sportiva<sup>3</sup>. Un esempio emblematico è rappresentato dal celebre lottatore Milone di Crotone, vincitore di sei edizioni consecutive dei Giochi Olimpici nel corso del VI secolo a.C., il quale seguiva un regime alimentare estremamente ricco di carne bovina, comprendente anche i testicoli di toro. Questi organi, per il loro contenuto ormonale, possono considerarsi precursori del doping del XX secolo, basato sull'assunzione di ormoni steroidei (testosterone), finalizzati all'incremento della massa muscolare e della forza<sup>4</sup>.

Nel continente americano, gli *Atzehi* erano soliti consumare i cuori delle vittime umane che sacrificavano, convinti di assimilarne la forza e il coraggio. Essi impiegavano, inoltre, sostanze estratte dal cactus al fine di potenziare la resistenza fisica e la tolleranza alla fatica<sup>5</sup>.

La prima condanna esplicita dell'utilizzo di sostanze dopanti risale al 200 d.C., anno in cui il filosofo greco Flavio Filostrato, nella sua opera “*Gymnasticos*”, sostenne che gli atleti non avrebbero dovuto assumere sostanze dannose come fango o altre medicine pericolose<sup>6</sup>. Filostrato fu tra i primi autori ad enfatizzare l'importanza di una preparazione fisica naturale, basata su allenamento, costanza e disciplina piuttosto che su mezzi potenzialmente nocivi.

Nonostante il susseguirsi nel tempo delle prime posizioni di denuncia del fenomeno, la pratica dopante assunse proporzioni sempre più rilevanti, consolidandosi in maniera

---

<sup>3</sup> ANDREA CONTI A., *Doping in Sports in ancient and recent times*, in *Medicina nei Secoli arte e scienza*, 22/1-3,2010, pag. 181-190.

<sup>4</sup> LIPPI G., GUIDI G., *Doping and sports*, n. 90, *Minerva Medica*, 1999, pag. 345-357.

HOLT R.I.G., EROTOPRITOU-MULLIGAN I., P.H. SONKSEN, *The history of doping and growth hormone abuse in sport*, *Growth Hormone & IGF Research* ,2009, pag. 320-326.

<sup>5</sup> DOTSON J.L., BROWN R.T., *the history of the development of anabolic androgenic steroids*, *Pediatr Clin North Am*, 2007, pag. 761-769.

<sup>6</sup> DELLA GIUSTINA C., *Il potenziamento umano e doping: alcune riflessioni preliminari tra etica e diritto*, in *Diritto dello Sport*, vol.3 fascicolo 1, 2022, pag. 47.

sistematica. A partire dai primi anni dell’Ottocento, si iniziarono a somministrare agli atleti sostanze progressivamente più complesse rispetto a quelle assunte nell’antichità. Tali composti erano completamente nuovi e scarsamente conosciuti sotto il profilo degli effetti collaterali sulla salute. In quel periodo si diffuse la somministrazione di oppio, morfina, cocaina, nitroglicerina, stricnina e cubetti di zucchero sciolti in etere dietilico<sup>7</sup>. Dunque, appare evidente come, con il progresso tecnologico e scientifico, si giunse a una sempre maggiore “personalizzazione”<sup>8</sup> della pratica dopante consistente nella scelta mirata di una sostanza specifica in funzione della disciplina sportiva praticata dall’atleta. Tale approccio causò gravi conseguenze, tra cui il primo decesso documentato attribuibile all’uso di sostanze dopanti: il ciclista britannico Arthur Linton, deceduto nel 1896, pochi mesi dopo aver partecipato alla corsa Bordeaux-Parigi, in seguito ad una crisi cardiaca causata da overdose di stimolanti.

Nel 1904 si verificò il primo caso noto di doping non sanzionato: il maratoneta Thomas Hicks vinse la maratona dei giochi di *St. Louis* dopo aver assunto un preparato a base di albumi d’uovo e stricnina. All’epoca non esisteva un sistema antidoping e nemmeno un elenco di sostanze vietate, ragion per cui il premio non fu ritirato nonostante il forte impatto che l’episodio ebbe sull’opinione pubblica.

Negli anni successivi la somministrazione di sostanze farmacologicamente attive fu documentata non solo in ambito sportivo ma anche in contesti bellici.

Durante la Prima guerra mondiale ai soldati veniva somministrato un liquore noto come “il Cordiale”, contenente sostanze calmanti.

Nel corso della Seconda Guerra mondiale la *Lutwaffe* somministrò ai propri piloti la simpamina, una sostanza in grado di aumentare l’aggressività e la resistenza psicofisica durante le missioni aeree.

Tra gli episodi più oscuri del fenomeno si annoverano quelli accaduti durante la Guerra Fredda, epoca in cui la competizione ideologica tra Stati Uniti e Unione Sovietica, si estese anche in ambito sportivo. Lo scontro tra le due superpotenze passò anche attraverso

---

<sup>7</sup> PACIFICI R, *Gli aspetti farmaco tossicologici del doping*, in *rivista italiana di medicina legale (e del diritto in campo sanitario)*, 1, 2014, pag. 159-165.

<sup>8</sup> DELLA GIUSTINA C., *Human enhancement between ethics and law*, in R. Taiar (a cura di), *Recent advances in Sport Science*, London, 2021, pag. 47-57.

la bramosia di mostrare al mondo la paternità della gioventù sportiva più sana e forte possibile.

A cominciare dai primi anni ottanta il doping divenne espressione di un progetto scientifico di sviluppo diffuso e alimentato dai governi del blocco sovietico per primeggiare nello sport internazionale, in particolare nelle Olimpiadi.

Vennero così somministrate nuove sostanze dopanti capaci di incidere addirittura sulla regolazione dello sviluppo fisico e sessuale dell'individuo, con impieghi massicci in alcune discipline sportive come quelle della ginnastica artistica e del nuoto.

Ma anche nei paesi dell'Europa occidentale, negli anni sessanta e settanta le amfetamine iniziarono a diffondersi capillarmente in ambito sportivo con gravissime conseguenze per la salute degli atleti.

Esemplari risultano i tragici decessi del ciclista danese Knud Jensen, durante le Olimpiadi di Roma del 1960, e dell'inglese Tom Simpson, morto nel corso del Tour de France del 1967.

Tali eventi spinsero il Comitato Olimpico Internazionale (CIO) ad istituire una Commissione medica incaricata di individuare le classi di sostanze vietate e di avviare un sistema di controlli antidoping, con l'intento di arginare il fenomeno.

Tra gli anni sessanta e ottanta si diffuse, accanto alle amfetamine, anche l'uso degli anabolizzanti, tuttora largamente impiegati in ambito amatoriale e dilettantistico, soprattutto nel bodybuilding.

A partire dagli anni novanta, si assistette ad un ulteriore sviluppo delle tecniche dopanti, con l'introduzione di ormoni peptidici quali l'ormone della crescita (GH) e l'eritropoietina (EPO), nonché di nuove pratiche quali il doping ematico.

Più recentemente, l'attenzione della comunità scientifica e sportiva si è concentrata sul pericolo rappresentato dal “doping genetico”, consistente nell'applicazione delle più avanzate tecniche di ingegneria genetica, come l'attivazione, la parziale inibizione o la soppressione di specifici geni, allo scopo di migliorare artificialmente le prestazioni atletiche<sup>9</sup>.

---

<sup>9</sup> BACCINI C., BEZZI F., CONTI M., TAZZARI V., *Doping e antidoping nello sport*, in *Caleidoscopio italiano*, n. 195, Genova, Medical System S.p.a., 2005, pag. 10.

## 1.1 La definizione di *doping*

L'origine etimologica del termine “doping” risulta tutt'oggi controversa, costituendo oggetto di diverse teorie di natura storica e linguistica. Secondo una tesi minoritaria, la radice del termine non sarebbe di matrice anglosassone, bensì deriverebbe da un dialetto Cafro, parlato nell'Africa sud-orientale, da cui si sarebbe poi trasmesso nell'Afrikaans, lingua utilizzata dai coloni boeri<sup>10</sup>.

In tale prospettiva, il termine “doping” troverebbe la propria genesi nella parola “dop”<sup>11</sup>, con cui si indicava un'antica bevanda africana dotata di proprietà eccitanti, utilizzata dalla tribù Kafir nel contesto di ceremonie religiose e danze rituali durante il XVIII secolo<sup>12</sup>.

In senso differente, secondo la teoria maggioritaria, il termine deriverebbe da un particolare miscuglio energetico denominato “doop”, somministrato ai marinai olandesi con l'intento di infondere maggiore coraggio nell'affrontare tempeste e situazioni di pericolo<sup>13</sup>. Secondo tale impostazione, sarebbe proprio dal termine “doop” che, nel corso del Novecento, si sarebbe giunti al verbo inglese “to dope” e, successivamente, al sostantivo “doping”, con il significato di alterazione artificiale del rendimento psico-fisico naturale dell'individuo.

Una data certa e documentabile nella ricostruzione etimologica è l'anno 1889, in cui il termine “doping” comparve per la prima volta in un dizionario inglese, con riferimento ad una mistura a base di oppio e altri narcotici impiegata nella somministrazione ai cavalli. A partire dal 1933, il concetto iniziò ad assumere una propria fisionomia autonoma, tanto da essere incluso in dizionari specializzati, tra cui lo “Sportlexikon” di

---

<sup>10</sup> CANTELLI FORTI G., *La farmacologia nello sport e il doping*, in *Enciclopedia dello Sport*, Treccani, 2003.

<sup>11</sup> VALORI G., *il diritto nello sport*, Torino, G. Giappichelli editore, 2016, pag. 331 ss.

<sup>12</sup> ALBANESI A., *Tutela sanitaria delle attività sportive*, in *Rivista Diritto Sportivo*, n. 394, 1971, pag. 396 ss.

<sup>13</sup> Ministero della Salute, Commissione per la vigilanza ed il controllo sul doping e per la tutela nelle attività sportive, manuale di formazione: La tutela nelle attività sportive e la prevenzione del doping, Istituto superiore di Sanità, 2007, pag.17.

O. Beckmann, sebbene in quel periodo i confini semantici del termine risultassero ancora indeterminati e privi di una chiara sistematizzazione<sup>14</sup>.

Nei confini nazionali, il primo tentativo di definire la pratica dopante, risale al 1967, quando la Federazione Medico Sportiva Italiana (FMSI) lo qualificò come “l’assunzione di sostanze dirette ad aumentare artificiosamente le prestazioni di gara del concorrente, pregiudicandone la moralità, l’integrità fisica e psichica<sup>15</sup>”.

In ambito sovranazionale, la nozione di doping fece il suo ingresso nelle sedi comunitarie già nel 1963, quando il Consiglio d’Europa lo definì come la “somministrazione ad un soggetto sano, o utilizzo da parte sua, con qualsiasi modalità, di sostanze fisiologiche in quantità e per una via anormale, allo scopo di aumentare in modo artificiale e sleale la sua prestazione in occasione della partecipazione ad una competizione”, includendo espressamente nella nozione anche eventuali interventi psicologici volti ad aumentare la prestazione dell’atleta<sup>16</sup>”.

Solo quattro anni più tardi, nel 1967, lo stesso Consiglio d’Europa, attraverso la Risoluzione n. 12, fornì una nuova definizione, più tecnica, di doping: “l’ingestione o l’uso di sostanze non biologiche, in forma o per via anormale, da parte di individui sani, con il solo scopo di migliorare artificialmente e slealmente la propria prestazione in vista di una gara”<sup>17</sup>.

In conseguenza di tale quadro definitorio, il legislatore italiano intervenne con la legge 26 ottobre 1971, n. 1099, recante “Tutela sanitaria delle attività sportive”, evitando tuttavia di introdurre una definizione compiuta di doping, limitandosi a prevedere un elenco di sostanze vietate, ritenute idonee a “modificare le energie naturali e che possono risultare nocive alla salute”, la cui individuazione veniva demandata al Ministero della Sanità.

Parallelamente, anche il Comitato Olimpico Internazionale (CIO) sviluppò una propria concezione di doping, qualificandolo come “la somministrazione o l’uso di qualsiasi

---

<sup>14</sup> G. CANTELLI FORTI, *La farmacologia nello sport e il doping*, in *Enciclopedia dello Sport*, Treccani, 2003.

<sup>15</sup> VENERANDO A., *Doping: pathology and ways to control it*, in *Med Sport* 3, 1963, pag. 972 ss.

<sup>16</sup> GUARDAMAGNA A., *Diritto dello sport, profili penali*, Torino, UTET giuridica, 2009, pag. 137.

<sup>17</sup> Comitato del Consiglio dei Ministri del Consiglio d’Europa, risoluzione 29 giugno 1967, n.12, “Doping negli atleti”.

sostanza estranea o fisiologica, assunta in quantità anormale o introdotta per via anomala, con la sola intenzione di aumentare, in maniera artificiale e sleale, la prestazione durante la gara”.

Nel corso della riunione della Commissione medica del CIO, tenutasi durante i giochi Olimpici di Seul del 1988, si giunse all’ufficializzazione di una definizione più articolata, che includeva non soltanto l’impiego di sostanze proibite, ma anche pratiche illecite quali l’emotrasfusione.

Nel 1989, a distanza di un solo anno, avvenne ciò che può essere definita la rivoluzione Copernicana nella disciplina del doping, con la firma, da parte di numerosi Stati membri, della Convenzione di Strasburgo. A differenza dei precedenti interventi del Consiglio d’Europa, che non avevano forza vincolante ma assumevano valore di mere raccomandazioni<sup>18</sup>, la Convenzione assunse un carattere vincolante, rappresentando la concreta volontà politica di contrastare il dilagare del fenomeno.

L’art. 2 della Convenzione, derubricato “definizioni e campo di applicazione”, alla lettera a), definisce il doping come “la somministrazione agli sportivi o l’uso da parte di questi ultimi delle classi farmacologiche di agenti dopanti o di metodi di doping”<sup>19</sup>. Tale previsione è accompagnata dall’introduzione di un elenco apposito, la cui predisposizione e aggiornamento sono demandatati al gruppo permanente di vigilanza, istituito dalla medesima Convenzione, con facoltà di interagire con le organizzazioni sportive interessate<sup>20</sup>. Per la prima volta, si adotta, dunque, un concetto “aperto” di doping, strutturato secondo lo schema c.d. tabellare, tale da garantire l’adattabilità e l’aggiornamento continuo.

Nel 1999, un decennio più tardi si tenne la prima Conferenza mondiale sul doping nello sport, nell’ambito della quale scaturì la Dichiarazione di Losanna.

Nella stessa fu sottolineato come l’uso di sostanze dopanti violi i principi etici e medici dello sport, compromettendo l’integrità delle competizioni sportive e costituendo una

---

<sup>18</sup> GUARDAMAGNA A., *Diritto dello sport, profili penali*, Torino, UTET giuridica, 2009, pag. 138.

<sup>19</sup> Convenzione Antidoping di Strasburgo del 16 novembre 1989, Art 2, comma 1, lettera a).

<sup>20</sup> Convenzione Antidoping di Strasburgo del 16 novembre 1989, Art 11, comma 1, lettera c).

trasgressione alle regole stabilite dal Comitato Olimpico, ponendo in pericolo la salute degli atleti e dei giovani in generale.<sup>21</sup>

Durante la medesima Conferenza fu istituita l’Agenzia mondiale antidoping, comunemente conosciuta come WADA (World Antidoping Agency), cui venne affidato il compito di coordinare a livello globale la lotta al doping, attraverso l’elaborazione del Codice mondiale antidoping.

A livello interno, la legislazione italiana recepì le direttive sovranazionali con la legge 14 dicembre 2000, n. 376, intitolata “Disciplina della tutela sanitaria delle attività sportive e della lotta contro il doping”, nella quale viene finalmente fornita una definizione normativa compiuta di doping, ai sensi della quale: “costituiscono doping la somministrazione o l’assunzione di farmaci o di sostanze biologicamente attive e l’adozione o la sottoposizione a pratiche mediche non giustificate da condizioni patologiche ed idonee a modificare le condizioni psicofisiche o biologiche dell’organismo al fine di alterare le prestazioni agonistiche degli atleti”<sup>22</sup>.

L’ultima e più articolata definizione si rinvie nel Codice mondiale antidoping, redatto dalla WADA, entrato in vigore nel 2004 e successivamente emendato in quattro occasioni.

L’art. 1 del Codice individua il doping come la realizzazione di una o più violazioni delle regole antidoping di cui dall’art. 2.1 fino all’art. 2.11<sup>23</sup>.

L’art. 2 specifica, in maniera dettagliata le condotte costitutive di violazione: tra queste si segnalano, in particolare, la presenza di una sostanza vietata o dei suoi metaboliti o *marker* nel campione biologico dell’atleta; l’uso o il tentato uso di una sostanza vietata o metodo proibito, mancata presentazione o il rifiuto senza giustificato motivo di sottoporsi al prelievo di campioni biologici o comunque sottrarsi in altro modo agli stessi; la violazione delle condizioni previste per gli atleti che devono sottoporsi ai controlli fuori competizione, manomissione o tentata manomissione in relazione a qualsiasi parte dei

---

<sup>21</sup> Dichiaraione di Losanna, adottata dalla Conferenza Mondiale del doping nello sport, [www.wada-ama.org](http://www.wada-ama.org), 1999.

<sup>22</sup> L. 14 dicembre 2000, n. 376, Disciplina della tutela sanitaria delle attività sportive e della lotta contro il doping, Art 1, comma 2.

<sup>23</sup> World Anti-Doping Code, [www.wada-ama.org](http://www.wada-ama.org), 2021.

controlli antidoping; il possesso di sostanze o metodi proibiti e traffico o tentato traffico di sostane vietate o metodi proibiti.

Risulta evidente, pertanto, come la moderna nozione di doping abbia ampliato sensibilmente l'ambito delle condotte punibili, includendo anche comportamenti anteriormente non contemplati.

## 1.2 Motivazioni dell'uso di sostanze dopanti

Nel contesto delle riflessioni internazionali sul fenomeno del doping, riveste particolare rilevanza il celebre studio condotto dal medico statunitense Robert M. Goldman, da cui trae origine il noto “Goldman's dilemma”.

Tale indagine sociologica, svolta tra gli anni ottanta e novanta del secolo scorso, prendeva le mosse da una precedente ricerca condotta dal medico Gabe Mirkin negli anni Settanta<sup>24</sup>.

L'oggetto dello studio consisteva nella somministrazione, ad un campione di atleti, di un test psicologico con il quale gli veniva richiesto se fossero disposti ad assumere una sostanza farmacologica capace di garantire loro straordinari successi sportivi, pur nella consapevolezza che essa avrebbe comportato la morte nell'arco di cinque anni<sup>25</sup>. Sorprendentemente, circa la metà degli atleti intervistati fornì una risposta affermativa, accettando il patto faustiano, proposto nel dilemma.

In opposizione a tale visione, si colloca una successiva indagine empirica, promossa nel 2013 dal Professor James Connor, la quale si inserisce in un contesto culturale profondamente mutato rispetto agli scenari degli anni ottanta-novanta.

---

<sup>24</sup> Gli studi di quest'ultimo riferirono che più della metà dei migliori corridori che erano stati intervistati, risposero affermativamente al seguente quesito: “Se potessi darti una pillola che ti rendesse un campione olimpico ma che ti ucciderebbe anche in un anno, la assumeresti?”, in MIRKIN G., HOFFMAN M., *The Sports Medicine Book*, Little Brown & Co. 1978.

<sup>25</sup> GOLDMAN R., KLATZ R., *Death in the locker room: drugs & sports*, 2 ed., Elite Sport Medicine Publications, 1992, pag. 24.

La crescente consapevolezza delle conseguenze mediche provocate dalle sostanze dopanti, unitamente all'incremento esponenziale del volume di affari che caratterizza oggi il sistema sportivo globale, hanno rappresentato i presupposti motivazionali per tale nuova analisi.

L'assunto alla base dello studio di Connor risiedeva nella constatazione che, successivamente all'istituzione della World Anti-Doping Agency (WADA) e all'entrata in vigore del Codice Mondiale antidoping, nessuno aveva più posto in discussione l'attualità e l'effettiva applicabilità del dilemma di Goldman alle nuove generazioni di atleti.

I risultati emersi dallo studio furono significativamente divergenti rispetto all'indagine originaria.

Su un totale di duecentododici atleti intervistati, centodiciannove uomini e novantatré donne, soltanto due accettarono l'ipotesi di assumere una sostanza dopante letale entro cinque anni<sup>26</sup>. Tuttavia, in assenza di implicazioni legali relative all'utilizzo della sostanza, venticinque intervistati si dichiararono favorevoli all'assunzione, a condizione che non vi fosse la morte come conseguenza. Inoltre, qualora si ipotizzasse la legalizzazione del farmaco, anche con l'inclusione della morte tra le conseguenze, il numero dei consenzienti saliva a tredici su duecentododici<sup>27</sup>.

Ciò evidenzia come la percezione della legalità e delle sanzioni collegate giochi un ruolo determinante nella decisione individuale circa l'utilizzo di sostanze dopanti.

L'evidente disallineamento tra i dati rilevati da Goldman e quelli registrati nel più recente studio di Connor impone una riflessione più profonda sulle motivazioni che inducono gli atleti al ricorso al doping.

A tal fine, si rende necessario ripercorre, seppur brevemente, l'evoluzione storica del significato attribuito alla vittoria in ambito sportivo e le sue implicazioni di ordine sociale. Nell'antica Grecia, culla della competizione atletica, il valore della vittoria era assoluto e privo di sfumature: nessun merito era riconosciuto al secondo o al terzo classificato. Come osservava il poeta Pindaro, chi mancava il primo posto sperimentava una tale

---

<sup>26</sup> CONNOR J., WOOLF J., MAZANOV J., *would they dope? Revisiting the Goldman dilemma*, British Journal of Sports Medicine, 23 gennaio 2013, pag. 1-4.

<sup>27</sup> CONNOR J., WOOLF J., MAZANOV J., op. cit., pag. 1-4.

vergogna da essere indotto a tornare alla propria dimora percorrendo “obliqui sentieri nascosti”<sup>28</sup>.

La vittoria costituiva una forma di consacrazione sociale e fisica, la cui importanza affondava le radici nella genesi stessa dei Giochi, nati come preparazione alle attività militari. Nell’orizzonte culturale ellenico, l’agone sportivo era percepito quale metafora della guerra, riflettendone i valori fondamentali di forza, strategia e predominio. La vittoria sportiva, così come quella bellica, era l’unico esito accettabile<sup>29</sup>.

L’organizzazione dei Giochi avveniva in un rigoroso ceremoniale religioso, orientato alla glorificazione degli dei. In tale contesto, la vittoria non rappresentava solo un trionfo umano, ma si configurava come simbolica approssimazione dell’atleta al divino, elevandolo all’Olimpo<sup>30</sup>. Solo con il trascorrere dei secoli tale legame con la sfera sacrale venne progressivamente meno, conducendo a una trasformazione strutturale e valoriale delle competizioni sportive.

La nascita dello sport moderno è collocabile, secondo una parte della dottrina, nella seconda metà del XIX secolo, mentre altri studiosi ne anticipano le origini alla fine del XVIII secolo.

Il significato storico della transizione dallo sport antico a quello moderno è strettamente connesso all’affermazione dello spirito liberale all’interno della borghesia ottocentesca. Con tale evoluzione ideologica si affermò il valore dell’individualità, intesa come capacità del singolo di distinguersi ed emergere, sottraendosi all’anonimato sia nella dimensione personale sia in quella economico-sociale<sup>31</sup>.

Nel contesto contemporaneo, la vittoria ha perso la sua connotazione etico-sociale, per assumere una funzione strumentale: rappresenta il mezzo privilegiato per ottenere notorietà e significativi guadagni economici.

Tale logica ha incentivato il ricorso a scorciatoie, tra cui l’assunzione di sostanze dopanti, per ottenere risultati immediati e vantaggiosi. Il rilevante incremento degli introiti

---

<sup>28</sup> SOPELSA M., *il mito di Olimpia: contava solo la vittoria*, in Ilbolve.unipd.it

<sup>29</sup> CONNOR J., WOOLF J., MAZANOV J., *would they dope? Revisiting the Goldman dilemma*, British Journal of Sports Medicine, 27 gennaio 2013, pag. 1-4.

<sup>30</sup> PESCANTE M., voce Olimpiadi antiche, in *Enciclopedia dello Sport*, Treccani, 2004.

<sup>31</sup> *Lo sport dal mondo antico alla società post-industriale*, in Edizioniclio.it.

derivanti dalla commercializzazione dei diritti televisivi, unitamente alle svariate attività di *merchandising* correlate agli eventi sportivi, ha determinato una trasformazione radicale della figura dell’atleta, accrescendone il potere contrattuale e modificandone in modo sostanziale lo stile di vita.

Tale mutamento ha contribuito all’emersione di una nuova élite, divenuta, in molte realtà familiari con risorse economiche e culturali limitate, un modello a cui aspirare per le giovani generazioni<sup>32</sup>. In tali contesti, l’immagine dell’atleta di successo tende a sostituirsi a percorsi formativi tradizionali, percepiti come meno redditizi e meno gratificanti, accentuando ulteriormente la pressione verso il raggiungimento del successo ad ogni costo, anche mediante pratiche illecite e lesive della salute.<sup>33</sup> Questa dinamica ha generato, in particolare all’interno dei contesti familiari con minori risorse economiche e culturali, la tendenza a considerare la figura dell’atleta di successo come modello primario da proporre ai propri figli.

Tale prospettiva si configura spesso come alternativa a un più tradizionale, e percepito come meno remunerativo, percorso scolastico finalizzato all’inserimento in ambiti lavorativi ordinari<sup>34</sup>.

### **1.3 Il ruolo delle principali organizzazioni sportive nella lotta al doping**

La crescente diffusione del fenomeno doping, favorita dal progresso tecnologico e farmaceutico, ha reso imprescindibile, nel corso del tempo, l’istituzione di un articolato sistema di organismi preposti al contrasto e alla regolamentazione del fenomeno stesso, inizialmente sul piano internazionale e, successivamente, all’interno dei singoli ordinamenti nazionali. Ciò ha condotto alla formazione di una struttura organica e multilivello, espressione della necessaria cooperazione tra ordinamenti giuridici, volta a garantire l’efficace perseguitamento degli obiettivi comuni in materia anti-doping.

---

<sup>32</sup> GRILLO P., GRILLO R., *Diritto penale dello sport, violenza nelle competizioni, doping, frode sportiva, reati commessi dalle società*, Milano, Giuffrè Francis Lefebvre, 2024, Premessa.

<sup>33</sup> GRILLO P., GRILLO R., op. cit., Premessa

<sup>34</sup> EDIZIONI CLIO, *Lo sport dal mondo antico alla società post-industriale*, in <https://www.edizioniclio.it>

Al vertice della struttura piramidale dell’ordinamento sportivo internazionale si colloca il Comitato Internazionale Olimpico (C.I.O.), qualificabile come un’organizzazione internazionale non governativa, priva di fini di lucro, avente il compito di guidare il movimento olimpico e sovrintendere all’organizzazione e gestione dei Giochi Olimpici<sup>35</sup>. Fondato il 23 giugno 1894 dal barone Pierre De Coubertin, il C.I.O. nacque con l’intento riscoprire e riproporre i principi e gli ideali che animavano i Giochi dell’Antica Grecia, in una prospettiva di continuità ideale e culturale.

Strumento giuridico fondamentale dell’organizzazione è la Carta Olimpica, emanata dallo stesso C.I.O., la quale assolve a una duplice funzione: da un lato, essa definisce gli obiettivi istituzionali dell’organizzazione; dall’altro, costituisce la fonte normativa alla quale devono conformarsi tutti gli ordinamenti sportivi, sia a livello nazionale che internazionale<sup>36</sup>.

A seguito di un lungo dibattito dottrinale circa la sua qualificazione giuridica, il C.I.O. può esser definito come un’organizzazione priva di soggettività internazionale di diritto pubblico, con la conseguenza che esso non può emanare norme direttamente e immediatamente vincolanti per i singoli ordinamenti nazionali, potendo invece imporre unicamente regole la cui efficacia dipende dalla volontaria adesione dei soggetti destinatari<sup>37</sup>.

A livello nazionale, l’organo chiamato a tradurre in termini operativi i principi e gli obiettivi sanciti in sede internazionale è il Comitato Olimpico Nazionale Italiano (C.O.N.I.). Esso costituisce l’ente collocato al vertice dell’ordinamento sportivo nazionale, titolare delle funzioni di organizzazione, promozione e potenziamento dello sport su scala nazionale, nonché della predisposizione e attuazione delle misure di prevenzione e repressione del doping nell’ambito dell’ordinamento sportivo<sup>38</sup>.

---

<sup>35</sup> PITTALIS M., *Sport e diritto, L’attività sportiva fra performance e vita quotidiana*, seconda edizione, Milano, Wolters Kluwert, 2023, pag. 70.

<sup>36</sup> LIOTTA G., SANTORO L., *Lezioni di diritto sportivo*, sesta edizione, Milano, Giuffrè Francis Lefebvre, 2023, pag. 61.

<sup>37</sup> LIOTTA G., SANTORO L., op. cit., pag. 61

<sup>38</sup> Premessa al documento tecnico attuativo del Codice Mondiale Antidoping e dei relativi standard internazionali approvato dalla giunta nazionale del Coni, 2011.

Nella sua qualità di Organizzazione Nazionale Antidoping (National Anti-Doping Organization – NADO), il C.O.N.I. detiene la massima autorità e responsabilità in materia di attuazione e recepimento del Programma Mondiale Antidoping elaborato dalla WADA, comprensivo della pianificazione e gestione dei controlli antidoping, della trattazione dei risultati dei test, nonché della conduzione dei relativi procedimenti disciplinari. A tal fine, il C.O.N.I. ha adottato le Norme Sportive Antidoping (NSA), le quali rappresentano il documento di recepimento e attuazione, a livello nazionale, del Codice Mondiale Antidoping (WADA Code), degli Standard Internazionali e del complessivo Programma Mondiale Antidoping.

La NADO Italia si configura quale articolazione funzionale della WADA, operando mediante l'applicazione delle Norme Sportive Antidoping, le quali comprendono: il codice Sportivo Antidoping, la Procedura per la Gestione dei Risultati, nonché il Documento Tecnico relativo ai controlli e alle investigazioni<sup>39</sup>.

L'organizzazione della NADO Italia è strutturata secondo un modello complesso e articolato, presieduto da un Presidente e diretto da un Direttore Generale. Al suo interno vi è una complessa struttura di organismi dotati di specifiche competenze: Comitato Esecutivo (CE), Consiglio interno di sorveglianza (CIS), Comitato controlli antidoping (CCA), Comitato per le esenzioni a fini terapeutici (CEFT), Comitato per l'educazione, formazione antidoping e ricerca (CEFAR), la Procura nazionale Antidoping (PNA) e il Tribunale nazionale antidoping (TNA).

Sempre all'interno dell'ordinamento sportivo, in una posizione gerarchicamente inferiore, vi sono le Federazioni Nazionali, anch'esse deputate a contrastare il fenomeno in attuazione dei principi generali fissati a livello internazionale e recepiti nel diritto sportivo interno.

---

<sup>39</sup> Regolamento di organizzazione e funzionamento di NADO ITALIA, premessa.

## **1.4 La normativa sovranazionale antidoping**

In ambito sovranazionale la Comunità europea e in particolare il Consiglio d'Europa<sup>40</sup> hanno iniziato ad affrontare il fenomeno del doping a partire dagli anni sessanta e settanta, in seguito a tragici eventi luttuosi verificatisi nel contesto sportivo.

Il primo intervento volto a sensibilizzare i governi sul tema risale al 1966, anno in cui il Comitato dei Ministri del Consiglio d'Europa adottò una risoluzione con la quale si invitavano gli Stati membri a riconoscere, a tutti i livelli del processo educativo, il valore dell'educazione fisica, dello sport e delle attività svolte in ambienti naturali, considerandole parte integrante dell'educazione stessa.

Nel 1967, venne adottata una seconda risoluzione, nella quale si esprimeva con chiarezza l'intenzione di contrastare l'impiego “di sostanze estranee all'organismo o di sostanze fisiologiche in quantità o per via anomala, al solo scopo di influenzare artificialmente ed in modo sleale la prestazione sportiva<sup>41</sup>”.

Quest'ultima misura si rivelò prodromica all'adozione, in Italia, della Legge 26 ottobre 1971, n. 1099.

Successivamente, il 20 marzo 1975, fu approvata “La Carta Europea dello Sport per tutti”, il cui art. 5 stabiliva che dovessero essere adottate misure a tutela dello sport e degli sportivi da ogni forma di sfruttamento a fini politici, commerciali o finanziari, nonché da pratiche avvilenti e abusive, quali l'uso di sostanze dopanti.

Tale documento favorì l'adozione, nel 1978, di una risoluzione su “Doping e salute”, attraverso la quale si raccomandava agli Stati membri di sostenere gli organi sportivi e gli altri soggetti impegnati nella lotta al doping, adottando misure adeguate ad armonizzare la normativa antidoping a livello europeo. La risoluzione auspicava, inoltre, l'implementazione di sistemi di controllo efficaci, lo sviluppo della ricerca scientifica per

---

<sup>40</sup> Il Consiglio d'Europa è un organo decisionale composto dai rappresentanti di ciascuno Stato membro, un organo che, in tutti questi anni, non è stato in grado di rivestire un ruolo determinante nella lotta al doping, mostrando buone intenzioni a cui però non sono seguiti immediati risultati, in MENNEA P.P., *Il doping nello sport, normativa nazionale e comunitaria*, Milano, Giuffrè editore, 2009, pag. 57.

<sup>41</sup> MUSUMARRA L., *Diritto dello Sport, la dimensione europea ed internazionale della lotta al doping*, Firenze, editore Le Monnier, 2004, pag. 221.

l'individuazione delle sostanze illecite e la creazione di laboratori per garantire l'affidabilità dei test. Si suggeriva, infine, l'istituzione di commissioni nazionali antidoping e si sottolineava l'importanza di sostenere gli atleti e le federazioni sportive che sceglievano di opporsi all'uso di sostanze vietate, garantendo loro il supporto necessario.

Nel 1984 fu adottata la “Carta europea contro il doping nello Sport” e, nel 1987, una raccomandazione finalizzata all'introduzione di controlli antidoping senza preavviso e al di fuori delle gare.

Un significativo passo in avanti si ebbe nel 1988, con la prima Conferenza Mondiale permanente sul doping nello sport, tenutasi a Ottawa, che offrì alle autorità governative l'opportunità di avviare un confronto sistematico sul tema, giungendo alla definizione di una strategia comune.

Nel corso della sesta Conferenza, tenutasi a Reykjavik nel 1989, fu approvato il testo della Convenzione contro il doping nello sport, sottoscritta a Strasburgo nel novembre dello stesso anno. A differenza delle precedenti risoluzioni e raccomandazioni del Consiglio d'Europa, tale Convenzione non si limitava a sollecitare gli Stati a adottare politiche antidoping, ma imponeva l'obbligo di adottare misure concrete e coordinate per il conseguimento degli obiettivi prefissati. In Italia, la Convenzione venne ratificata con la Legge 29 novembre 1995, n. 522.

Successivamente, durante la prima Conferenza Mondiale sul doping, tenutasi a Losanna nel 1999, venne istituita la World Anti-Doping Agency (WADA), con l'obiettivo di rafforzare il contrasto al fenomeno attraverso una stretta cooperazione tra Stati e organizzazioni sportive. L'agenzia è divenuta l'autorità di riferimento in materia, stabilendo standard vincolanti per il Comitato Internazionale Olimpico, le federazioni e le istituzioni europee. Le sue principali funzioni comprendono, il coordinamento globale dei controlli antidoping, la promozione della collaborazione tra governi e le principali organizzazioni sportive, nonché la pubblicazione annuale della lista delle sostanze vietate. Il riconoscimento formale della WADA come autorità centrale nella lotta al doping è avvenuto con la Dichiarazione di Copenhagen del 2003, nell'ambito della quale è stata approvata la versione definitiva del Codice Mondiale Antidoping. Tale codice rappresenta il documento fondamentale ed universalmente condiviso su cui si fonda l'intero Programma Mondiale Antidoping.

Per garantire l'effettiva applicazione del codice, si è reso necessario il ricorso a uno strumento giuridico vincolante: la Convenzione internazionale contro il doping, il cui testo fu elaborato sotto l'egida dell'UNESCO nell'ottobre 2005 ed entrò in vigore il primo febbraio 2007.

La Convenzione divenne così il primo strumento giuridico obbligatorio attraverso cui gli Stati contraenti “si sono impegnati ad adottare a livello nazionale ed internazionale delle misure appropriate e coerenti con i principi del Codice WADA, tali misure potranno consistere in leggi, regolamenti, prassi amministrative e dovranno riflettere i dettami del codice WADA”<sup>42</sup>.

## **1.5 La normativa antecedente alla Legge 14 dicembre n. 376/2000**

Nei confini nazionali, l'esigenza di ricorrere alla sanzione penale emerse quale risposta necessaria alla sostanziale inadeguatezza dei controlli demandati agli organismi sportivi, nonché all'insufficienza dell'apparato sanzionatorio dagli stessi predisposto, con particolare riferimento all'ambiente amatoriale, ove l'utilizzo di sostanze dopanti registrò un significativo incremento<sup>43</sup>.

Una parte della dottrina individua il primo tentativo legislativo finalizzato al contrasto del fenomeno nella Legge 16 febbraio, n. 426 del 1942, nella quale si riconosceva tra i compiti del Comitato Olimpico Italiano, l'esigenza di trattare con particolare accortezza il perfezionamento atletico e il miglioramento della condizione fisica e morale dell'atleta, attraverso un'educazione basata su lealtà e correttezza<sup>44</sup>.

Altri autori<sup>45</sup>, contrariamente, fanno risalire il primo provvedimento in materia alla legge 28 dicembre 1950, n. 1055 recante “Tutela sanitaria delle attività sportive”, che attribuiva alla Federazione Medico Sportiva Italiana (FMSI) il compito di salvaguardare la salute

---

<sup>42</sup> MUSUMARRA L., *La lotta al doping nell'Unione Europea. Le azioni di prevenzione, Diritto comunitario dello sport* (a cura di J. TOGNON), Torino, Le Monnier, 2009, pag. 77.

<sup>43</sup> ARIOLLI G., BELLINI V., *Disposizioni penali in materia di doping*, Milano, Giuffrè editore, 2005, pag. 2.

<sup>44</sup> PITTALIS M., *Sport e diritto, l'attività sportiva fra performance e vita quotidiana*, 2<sup>a</sup> edizione, Milano, Wolters Kluwer, 2023, pag. 829.

<sup>45</sup> GRILLO P., GRILLO R., *Diritto penale dello sport: violenza nelle competizioni, doping, frode sportiva, reati commessi dalle società*, Milano, Giuffrè Francis Lefebvre, 2019, pag. 215

degli atleti agonistici. Tuttavia, tale previsione si rivelò del tutto inefficace ed inadeguata rispetto alle finalità perseguitate, poiché non contemplava un apposito sistema sanzionatorio e non includeva gli atleti amatoriali tra i destinatari delle misure di tutela.

Successivamente, entrò in vigore nel marzo del 1972 la Legge 26 ottobre 1971, n. 1099, che abrogò la normativa del 1950. Essa demandava la tutela sanitaria alle regioni, chiamate a rispettare un programma stabilito dal Ministero della Salute in coordinamento con il C.O.N.I, e per la prima volta, l'utilizzo di sostanze dopanti venne riconosciuto quale fattispecie penalmente rilevante.

Veniva sanzionato, in particolare, l'atleta che, partecipando a competizioni sportive, impiegasse sostanze atte a modificare artificialmente le proprie energie naturali, qualora tali sostanze potessero risultare nocive per la salute e fossero indicate nel decreto previsto dall'art. 7 della legge medesima<sup>46</sup>.

La fattispecie delineata integrava, dunque, un reato proprio, essendo necessaria una correlazione tra il momento dell'assunzione della sostanza e lo svolgimento della competizione<sup>47</sup>.

La norma richiedeva, altresì, un dolo specifico rappresentato dalla volontà dell'atleta di alterare deliberatamente le proprie energie naturali attraverso l'impiego delle sostanze proibite.

Il secondo comma dell'articolo in questione estendeva la punibilità anche a soggetti diversi dagli atleti, quali dirigenti o medici sportivi, prevedendo un reato comune incentrato sulla somministrazione delle sostanze vietate agli atleti partecipanti a competizioni sportive, con lo scopo di alterarne le energie naturali.

Entrambe le fattispecie erano punite con la sola ammenda, raddoppiata per quanto concerne il secondo comma. Il terzo comma del medesimo articolo contemplava, invece, un aggravamento sanzionatorio nel caso in cui la condotta fosse realizzata da un dirigente sportivo o nei confronti di un minore di anni diciotto: in tali ipotesi l'ammenda era triplicata.

---

<sup>46</sup> L. n. 1099/1971, art 3.

<sup>47</sup> ARIOLLI G., BELLINI V., *Disposizioni penali in materia di doping*, Milano, Giuffrè editore, 2005, pag. 4.

Ai sensi dell'art. 4 della legge veniva sancita, inoltre, la punibilità di chiunque, in occasione di competizioni sportive, fosse stato trovato in possesso delle sostanze proibite negli spazi destinati agli atleti partecipanti ed al personale addetto.

Nonostante l'apparente compiutezza dell'apparato sanzionatorio, la legge risultò inadeguata rispetto agli obiettivi prefissati, per due ragioni.

In primo luogo, la competenza circa il raggiungimento degli obiettivi della legge fu affidata alle regioni, organi che non disponevano delle strutture adeguate ad assolvere efficacemente a tale funzione.

In secondo luogo, l'art. 7 disponeva che l'elenco delle sostanze vietate, le modalità per il prelievo dei campioni e i metodi di analisi dovessero essere determinati da un successivo decreto ministeriale. Tale decreto, previsto entro sei mesi dalla pubblicazione della legge, fu adottato solo nel 1975 e non fu mai aggiornato, risultando così inadeguato a fronteggiare l'evoluzione delle nuove e sofisticate metodologie di doping.

Successivamente con l'entrata in vigore della Legge 24 novembre 1981, n. 689, gli artt. 3,4 e 5 della Legge n. 1099/1971 furono oggetto di depenalizzazione ed essendo riconducibili a reati contravvenzionali puniti con la sola ammenda, furono convertiti ad illeciti amministrativi. Ciononostante, parte della dottrina<sup>48</sup> sostenne che il reato in esame non dovesse ritenersi incluso nella depenalizzazione, in quanto assimilabile alle disposizioni in materia di prevenzione degli infortuni sul lavoro.

Tuttavia, la tesi maggioritaria affermò la piena operatività della depenalizzazione, osservando che le norme sulla prevenzione degli infortuni presuppongono un rapporto di lavoro subordinato, elemento non richiesto dalla Legge n. 1099/1971, la quale si rivolgeva indistintamente a ogni partecipante a competizioni sportive, a prescindere dalla natura del rapporto lavorativo<sup>49</sup>.

Nel tentativo di evitare l'impunità delle condotte di doping, dottrina e giurisprudenza ipotizzarono la riconducibilità delle stesse alla fattispecie di frode sportiva prevista dall'art. 1 della Legge 13 dicembre 1989, n. 401, la quale si collocava tra gli interventi

---

<sup>48</sup> ALBEGGIANI A., *voce Sport (diritto penale)*, in Enc. Dir. LXIII, 1990, pag. 542.

<sup>49</sup> ARIOLLI G., V. BELLINI V., *Disposizioni penali in materia di doping*, Milano, Giuffrè editore, 2005, pag. 7.

nel settore del giuoco e delle scommesse clandestini per tutelare la correttezza nello svolgimento delle competizioni agonistiche.

La norma punisce “chiunque offre o promette denaro o altra utilità o vantaggio a taluno dei partecipanti ad una competizione sportiva organizzata dalle Federazioni riconosciute dal C.O.N.I, dall’ U.N.I.R.E. o da altri enti sportivi riconosciuti dallo Stato e dalle associazioni ad essi aderenti al fine di raggiungere un risultato diverso da quello conseguente al corretto e leale svolgimento della competizione sportiva ovvero compie altri atti fraudolenti volti al medesimo scopo”.

La formulazione generica dell’ultima parte della norma, in particolare “ovvero compie altri atti fraudolenti volti al medesimo scopo” ha sollevato numerose difficoltà interpretative circa la possibilità di includervi le condotte di doping.

A tale riguardo deve rilevarsi che è prevalsa alla fine la linea interpretativa secondo cui la somministrazione di sostanze dopanti altro non sarebbe se non uno dei possibili modi in cui si può realizzare l’atto fraudolento volto allo scopo di alterare il risultato di una competizione sportiva.

In merito è estremamente significativa la vicenda che ha coinvolto i dirigenti di una nota squadra di calcio (la Juventus) ai quali era stato contestato il reato previsto dall’art. 1 della legge n. 401 del 1989 per avere, in concorso tra loro e al fine di raggiungere un risultato diverso da quello conseguente al corretto e leale svolgimento di competizioni sportive organizzate dalla Federazione Italiana Giuoco Calcio, campionato di calcio di serie A e Coppa Italia, compiuto una pluralità convergente di atti fraudolenti consistenti tra l’altro nella somministrazione ai calciatori di specialità medicinali contenenti sostanze dopanti. Mentre il Tribunale di Torino con la sentenza del 26 novembre 2004 n. 5412 aveva da subito avallato la lettura estensiva, ponendosi in contrasto con l’orientamento restrittivo della Corte di Cassazione<sup>50</sup>, riferito ad un caso di c.d. doping autogeno, ovvero di condotta realizzata dall’atleta al di fuori di un patto corruttivo, la Corte di appello con la sentenza emessa in data 14 dicembre 2005 aveva invece riformato la sentenza di condanna, ritenendo di dare seguito al predetto orientamento di legittimità.

---

<sup>50</sup> Cass., Sez. VI, 25 gennaio 1996, n. 3011

Secondo la richiamata pronuncia di legittimità, la nozione di “atto fraudolento” penalmente rilevante deve necessariamente implicare “attività proiettate all'esterno delle persone che le hanno deliberate e tali da investire direttamente altri soggetti con quelli coinvolti nella medesima attività”<sup>51</sup> e devono, altresì, essere “sinallagmatiche dato che correlano la distorsione, che il soggetto esterno persegue, dell'esito della gara al denaro o all'altra utilità dati ovvero promessi e perseguiti dall'altro soggetto partecipante alla gara”<sup>52</sup>. Devono, dunque, consistere in condotte proiettate all'esterno, tali da coinvolgere soggetti terzi rispetto all'autore del fatto e, altresì, devono essere caratterizzate da un rapporto sinallagmatico volto ad alterare l'esito della competizione in cambio di un'utilità.

In tal senso la condotta di doping autogeno, consistente nell'assunzione volontaria di sostanze da parte dell'atleta, non sarebbe riconducibile alla fattispecie di cui all'art. 1, comma 1, della Legge n. 401/1989<sup>53</sup>.

Successivamente, la Corte di Cassazione, con riferimento alla vicenda processuale dei dirigenti della Juventus, con la sentenza n. 21324 del 29 marzo 2007 ha ripreso e condiviso le argomentazioni di primo grado, avendo annullato sullo specifico punto la pronuncia della Corte di appello di Torino.

È stato così chiarito che il principio affermato nella citata sentenza della Corte di Cassazione n. 3011 del 25 gennaio 1996 (richiamata in nota) escludeva l'applicabilità del reato di frode sportiva alle sole ipotesi di doping autogeno e non già ai fatti di doping esogeno, ossia di somministrazione di sostanze dopanti da parte di un terzo, non partecipante alla competizione.

Con riferimento al caso del c.d. doping autogeno, in senso contrario all'orientamento di legittimità si è posta la sentenza del Tribunale di Forlì del 2000, la quale ha qualificato come fraudolenta la condotta di un ciclista che aveva assunto sostanze dopanti, ritenendola un espediente occulto volto ad ottenere una prestazione che non corrisponde a quella reale dello stesso atleta, incidendo così sull'esito finale della gara<sup>54</sup>.

---

<sup>51</sup> Cass., Sez. VI, 25 gennaio 1996, n. 3011.

<sup>52</sup> ARIOLLI G., BELLINI V., *Disposizioni penali in materia di doping*, Milano, Giuffrè editore, 2005, pag.12

<sup>53</sup> ARIOLLI G., BELLINI V., op. cit., pag. 12.

<sup>54</sup> ARIOLLI G., BELLINI V., op. cit., pag. 13.

Tuttavia, tale pronuncia fu annullata dalla Corte di appello di Bologna, la quale riaffermò la necessità di un rapporto sinallagmatico, quale condizione imprescindibile per l'integrazione della fattispecie di frode sportiva.

L'accoglimento dell'orientamento ermeneutico secondo cui l'articolo 1, comma primo, legge 13 dicembre 1989, n. 401, incrimina due distinte condotte, consistenti la prima in una forma di corruzione in ambito sportivo e la seconda in una generica frode che include anche la somministrazione delle sostanze dopanti comporta una sovrapposizione tra la fattispecie di frode sportiva e le fattispecie previste dalla successiva legge 14 dicembre 2000, n. 376, potendo uno stesso fatto rientrare in entrambe le normative<sup>55</sup>.

A tale riguardo si deve rilevare che secondo quanto affermato dalla giurisprudenza di legittimità<sup>56</sup> tra il reato di frode sportiva “generica” ed il reato di doping introdotto dall'art. 9 della legge n. 376 del 2000 non sussiste continuità normativa, in difetto della necessaria coincidenza strutturale, essendo diverse le condotte disciplinate.

Ciò perché la frode sportiva “generica” è reato a forma libera, mentre l'altra fattispecie è a forma vincolata ed è anche diverso il bene giuridico protetto.

Nel reato di frode sportiva il bene giuridico tutelato è dato dalla correttezza e la lealtà dello svolgimento delle competizioni sportive disciplinate dall'art. 1 della legge n. 401 del 1989, nella normativa sul doping è, invece, fondamentale la tutela delle persone che praticano sport.

Diverso è anche l'ambito di applicazione, in quanto la fattispecie del reato di doping introdotto dalla legge n. 376 del 2000 è, per un verso, più ampia, riguardando tutte le competizioni sportive, e non soltanto quelle del C.O.N.I. e degli altri organismi sportivi espressamente indicati, e, per altro verso, meno ampia, punendo esclusivamente la somministrazione e l'assunzione di sostanze dopanti.

Ne consegue che i fatti commessi prima dell'entrata in vigore della legge n. 376 del 2000, concernenti somministrazione di sostanze dopanti espressamente vietate dal D.M. 15 ottobre 2002 (che ha ripartito in classi i farmaci e le sostanze il cui impiego è considerato doping) – oggi punibili ai sensi dell'art. 9, L. n. 376 del 2000 – rimangono punibili ai sensi dell'art. 1, L. n. 401 del 1989, quale legge più favorevole; al contrario, la

---

<sup>55</sup> ARIOLLI G., BELLINI V., op. cit., pag. 19.

<sup>56</sup> Cass., Sez. II, 29 marzo 2007, n. 21324.

somministrazione di sostanze non ricomprese nell'elenco ministeriale resta punibile ai sensi dell'art. 1, comma primo, L. n. 401 del 1989, che non è stato implicitamente abrogato dalla norma sopravvenuta<sup>57</sup>.

In definitiva tra le due fattispecie ricorre un rapporto di eterogeneità che ne consente il concorso formale nel caso in cui risultino integrate entrambe, ovvero quando la somministrazione delle sostanze dopanti rientri nella nozione di atto fraudolento volto ad alterare il risultato di una competizione sportiva inclusa tra gli eventi organizzati sotto l'egida del C.O.N.I. e degli altri enti riconosciuti (es. UNIRE).

In tal caso, secondo i principi generali, andrà applicata la disciplina del concorso formale dei reati applicandosi la pena prevista per il più grave reato di doping aumentata fino al triplo ex art. 81, comma 1, c.p.<sup>58</sup>

## 1.6 La legge 14 dicembre 2000, n. 376

La legge 14 dicembre 2000, n. 376, recante “Disciplina della tutela sanitaria delle attività sportive e della lotta contro il doping” si articola in nove articoli.

L'art. 1, in particolare stabilisce i principi generali della disciplina, richiamando la Convenzione di Strasburgo e affermando che l'attività sportiva deve perseguire la promozione della salute individuale e collettiva, in linea con quanto previsto dall'articolo 32 della Costituzione.

Il secondo comma del medesimo articolo definisce il doping come “la somministrazione o l'assunzione di farmaci o di sostanze biologicamente o farmacologicamente attive e l'adozione o la sottoposizione a pratiche mediche non giustificate da condizioni patologiche ed idonee a modificare le condizioni psicofisiche o biologiche dell'organismo al fine di alterare le prestazioni agonistiche degli atleti<sup>59</sup>”.

---

<sup>57</sup> Cass., Sez. II, 29 marzo 2007 n. 21324.

<sup>58</sup> ARIOLLI G., BELLINI V., *Disposizioni penali in materia di doping*, Milano, Giuffrè editore, 2005, pag. 21

<sup>59</sup> Legge 14 dicembre 2000, n. 376, art. 1, co 2.

Il comma terzo equipara al doping le manipolazioni mediche volte ad alterare i controlli antidoping.

Coerentemente, con l'obiettivo primario della tutela della salute si prevede la possibilità per l'atleta di sottoporsi, in presenza di comprovate condizioni patologiche, a specifici trattamenti terapeutici condizionati al rispetto dei regolamenti sportivi, alquanto rigidi circa l'ammissibilità di un uso terapeutico di sostanze solitamente vietate<sup>60</sup>.

L'art. 2, stabilisce che farmaci, sostanze e pratiche mediche per rientrare nella nozione di doping di cui all'art 1, comma 2, devono essere incluse in un apposito elenco approvato con decreto del Ministero della sanità su proposta della Commissione per la vigilanza sul doping, istituita dall'art. 3.

La scelta di istituire tale Commissione è figlia delle indicazioni europee sull'utilità di strutturare un organismo terzo cui affidare la predisposizione delle classi di sostanze dopanti, l'organizzazione dei controlli e gli interventi nel campo della ricerca.

Per quanto di interesse ai fini del presente elaborato, l'articolo centrale della disciplina è l'articolo 9, il quale reintroduce sanzioni penali per condotte connesse al doping, a seguito della precedente depenalizzazione degli artt. 3 e 4 della Legge n. 1099/1971.

Ai sensi del primo comma dell'articolo 9, il reato di doping è integrato, dalle condotte di chi “procura, somministra, assume o favorisce l'uso di sostanze vietate” o “chi adotta o si sottopone alle pratiche mediche” con lo scopo di alterare lo stato psicofisico e i risultati dei controlli antidoping e di conseguenza le prestazioni agonistiche degli atleti.

Costituisce altresì reato autonomo il commercio di farmaci al di fuori dei canali tradizionali deputati alla vendita degli stessi.

---

<sup>60</sup>LUBRANO E., MUSUMARRA L., *Diritto dello sport*, Roma, Edizioni Discendo Agitur, 2017, p 381.

## **1.7 Il rapporto tra ordinamenti: l'ordinamento statale e l'ordinamento sportivo**

La trattazione dei rapporti tra l'ordinamento statale e l'ordinamento sportivo non può prescindere da una preliminare analisi dell'evoluzione storica che ha condotto all'attuale configurazione ordinamentale. Risulta, infatti, imprescindibile ripercorrere le principali teorie che, nel corso del tempo, si sono succedute nella definizione del concetto di ordinamento giuridico, attraverso cui si è giunti al riconoscimento dell'esistenza di una pluralità di ordinamenti giuridici, distinti ma coesistenti rispetto a quello statale.

In una prima fase dell'elaborazione teorica, l'idea di ordinamento giuridico si è sviluppata all'interno della c.d. dottrina normativistica, il cui principale esponente fu Hans Kelsen. Tale impostazione identificava l'ordinamento giuridico esclusivamente nell'apparato delle norme poste dallo Stato, riducendo l'intero sistema al solo elemento della “normazione”<sup>61</sup>.

Successivamente, questa teoria fu superata dalla c.d. dottrina istituzionalistica, elaborata da Santi Romano, secondo la quale l'ordinamento giuridico era da individuarsi nella coscienza sociale posta in essere dai rappresentanti del popolo e dunque, l'ordinamento non poteva esaurirsi nella mera produzione normativa. Bensì, si radica nel tessuto sociale e nell'insieme delle Istituzioni politiche che preesistono e producono l'elemento della normazione, con la conseguenza che il concetto di ordinamento giuridico si sovrappone e coincide con il concetto di società<sup>62</sup>.

La naturale conseguenza di tale impostazione, è che ogni plurisoggettività<sup>63</sup> organizzata, dotata di un sistema di norme rappresenta un ordinamento giuridico. Da ciò discende la naturale conseguenza della pluralità degli ordinamenti giuridici, ciascuno operante all'interno di uno specifico ambito della realtà sociale.

---

<sup>61</sup> LUBRANO E., MUSUMARRA L., *Diritto dello sport*, Roma, Edizioni Discendo Agitur, 2019, p.5

<sup>62</sup> LUBRANO E., MUSUMARRA L., op. cit., pag. 5.

<sup>63</sup> La plurisoggettività consiste nell'esistenza di un congruo numero di soggetti, persone fisiche o enti legati dall'osservanza di un corpo comune di norme, alle quali essi attribuiscono valore vincolato, IN LIOTTA G., SANTORO L., *Lezioni di diritto sportivo*, sesta edizione, Milano, Giuffrè Francis Lefebvre, 2023.

In tale prospettiva, l’ordinamento statale accoglie al proprio interno una serie di sottosistemi, comunemente qualificabili come “ordinamenti settoriali”, i quali, pur godendo di una propria autonomia normativa e organizzativa, si pongono in una posizione subordinata rispetto all’ordinamento statale. Questa subordinazione si giustifica, in primo luogo, per la circostanza che tali ordinamenti ricevono sovente sostanziosi finanziamenti dallo Stato, dovuti al riconoscimento dei fini collettivi da questi ultimi perseguiti.

In secondo luogo, i soggetti che compongono questi sotto-sistemi restano comunque inquadrati all’interno dell’ordinamento statale stesso, dovendosi conformare alle norme imperative dell’ordinamento generale.

Ne deriva che il rapporto tra i singoli ordinamenti settoriali e lo Stato non può essere qualificato in termini di “separazione” ma piuttosto in termini di mera “autonomia”, in forza delle quale i sotto-sistemi mantengono una propria capacità regolamentare e organizzativa, pur restando sottoposti al controllo delle autorità amministrative e giurisdizionali dello Stato<sup>64</sup>.

In questo contesto, l’ordinamento sportivo si configura come uno dei più rilevanti esempi di ordinamento settoriale, operante in virtù di una propria autonomia funzionale e organizzativa. Esso si articola mediante un apparato normativo specifico e un sistema istituzionale interno, finalizzati alla regolazione dell’attività sportiva, pur permanendo entro i confini tracciati dall’ordinamento statale.

---

<sup>64</sup>LUBRANO E., MUSUMARRA L., *Diritto dello sport*, Roma, Edizioni Discendo Agitur, 2019, pag. 9

## CAPITOLO 2

### PROFILI PENALISTICI DEL DOPING SPORTIVO

#### **2. L'art. 586-bis del Codice penale: la riserva di legge in materia penale e gli effetti in *malam partem* delle pronunce del giudice costituzionale**

Il decreto legislativo 1° marzo 2018, n. 21, entrato in vigore il 6 aprile 2018, ha dato attuazione al principio della riserva di codice in materia penale, come previsto dall'art. 1, comma 85, lettera q), della legge delega 23 giugno 2017 n.103. L'intento del legislatore delegato era quello di garantire maggiore trasparenza e conoscibilità delle norme incriminatrici, così da rafforzare anche la funzione rieducativa della pena.

In tale ottica, si è ritenuto necessario ricondurre nel Codice penale tutte quelle fattispecie incriminatrici già previste da leggi speciali e finalizzate alla tutela di beni di rilievo costituzionale, nello specifico alla salvaguardia della persona e della salute, sia individuale che collettiva. Coerentemente con questa impostazione, le disposizioni penali relative al doping originariamente contenute nell'art. 9 della Legge 14 dicembre 2000, n. 376, sono state trasfuse all'interno del Codice penale, mediante l'introduzione dell'art. 586-bis.

L'art. 9 della legge n. 376/2000 incriminava una pluralità di condotte legate all'uso di sostanze dopanti: vi rientrava la somministrazione, l'assunzione, il favoreggiamento e l'adozione di pratiche mediche idonee a modificare le condizioni psicofisiche o biologiche dell'organismo, in assenza di una giustificazione terapeutica e con lo scopo di alterare le prestazioni agonistiche degli atleti o alterare i risultati dei controlli antidoping. Inoltre, il legislatore prevedeva una pena più severa per coloro che commerciavano tali farmaci o sostanze al di fuori dei canali autorizzati, come farmacie pubbliche e ospedaliere o altre strutture sanitarie autorizzate. Originariamente nel dettato normativo di cui al comma 7, art. 9 della sopra citata legge, avente ad oggetto la punibilità delle condotte di commercio, il legislatore, al fine di tutelare nel più ampio spettro possibile il bene della salute, non aveva previsto e incluso all'interno della disposizione in esame, il dolo specifico. Tale forma di dolo, che prevedeva il fine di alterare le prestazioni agonistiche degli atleti, nel testo originario della disposizione, era previsto

esclusivamente per le condotte disciplinate dall'art. 1, comma 2 della medesima legge ovvero per la somministrazione, l'assunzione, l'adozione di sostanze e la sottoposizione a pratiche mediche non giustificate da condizioni patologiche. Queste ultime, al fine della configurabilità del reato, dovevano quindi contenere un *quid pluris*, contrariamente alla condotta di commercio, per la quale era sufficiente il dolo nella sua forma generica.

Tale assunto era giustificato dal fatto che lo scopo naturale dell'attività di commercio è il lucro, e non necessariamente l'alterazione degli esiti delle competizioni sportive.

A seguito del trasferimento delle disposizioni speciali nel Codice penale, in attuazione della riserva di codice, emersero delle sostanziali differenze riguardanti la condotta posta in essere e l'elemento soggettivo del reato. Tali difformità, non incidevano esclusivamente sul piano formale della norma ma erano in grado di “depotenziare”<sup>65</sup> anche aspetti sostanziali della stessa, sollevando dubbi circa l’effettivo rispetto della legge delega del 2017.

Invero, l'art. 586-bis, comma 7, c.p. puniva il commercio delle sostanze dopanti solo se finalizzato ad alterare le prestazioni agonistiche degli atleti, introducendo così un dolo specifico che non era previsto nel testo originario della Legge n. 376/2000. Tale modifica riduceva l’ambito di punibilità e spostava l’asse del bene giuridico tutelato dalla salute alla lealtà delle competizioni sportive, generando dubbi circa il rispetto dei criteri di delega sanciti dalla Legge 103/2017.

La legittimità costituzionale di tale previsione fu oggetto di una prima questione sollevata dalla sezione III della Corte di Cassazione, con ordinanza 21 settembre 2020.

Secondo la Suprema Corte la novella censurata avrebbe alterato in modo significativo la fisionomia originaria della fattispecie, restringendo indebitamente l’ambito di applicazione della norma penale e ponendosi in contrasto con l'art. 76 della Costituzione, in quanto eccedente rispetto al contenuto della delega.

La conseguenza di tale modifica, sempre secondo la Suprema Corte, avrebbe comportato anche uno spostamento del baricentro del bene giuridico tutelato, deviato dalla salute,

---

<sup>65</sup> BONINI S., *Reati in materia di doping (art. 586 bis c.p.): punti cardine e futuribili de iure condendo*, in <http://www.aipdp.it>, 2021.

individuale e collettiva, alla correttezza delle competizioni agonistiche, riducendo così l'area della punibilità della condotta del commercio<sup>66</sup>.

Tale parziale *abolitio criminis* risulterebbe, dunque, in contrasto con la *ratio* della legge delega perché il bene salute, oggetto di tutela da parte dell'art. 586-bis c.p., è messo in pericolo dalla mera assunzione di sostanze «dopanti» e ciò indipendentemente dal fine di alterare le competizioni agonistiche degli atleti.

La disposizione censurata, a parere del rimettente, finisce con rendere lecito il commercio di sostanze dopanti destinato alla cerchia degli sportivi che non gareggino in competizioni agonistiche e la cui salute verrebbe posta in pericolo, senza che tale scelta di politica criminale, gravida di conseguenze in relazione alla tutela del bene che si vuole proteggere, quale è la salute delle persone, trovi la fonte di legittimazione nei principi e criteri direttivi della norma di delega<sup>67</sup>.

Un'analogia questione venne successivamente sollevata dal Tribunale di Busto Arsizio, con ordinanza del 14 ottobre 2020.

Secondo i giudici rimettenti, il Governo avrebbe dovuto limitarsi a trasporre il contenuto dell'art. 9 nel Codice penale, senza modificarne i presupposti soggettivi, poiché il bene giuridico protetto, la salute, non richiede per essere lesa, che le sostanze dopanti siano destinate ad alterare le prestazioni agonistiche. L'inserimento del dolo specifico avrebbe, invece, indebitamente ristretto l'ambito della punibilità, escludendo il rilievo penale per la commercializzazione destinata a soggetti non impegnati in attività agonistiche, sebbene comunque lesiva della salute.

Qualora tale fattispecie di reato avesse avuto come unico bene giuridico tutelato quello del *fair play* nelle manifestazioni sportive, il legislatore delegato, infatti, non avrebbe potuto trasporlo nel Codice penale, non essendo tale ultimo bene giuridico menzionato nella legge delega<sup>68</sup>.

La Corte costituzionale, riuniti i due giudizi, ha accolto le due censure, dichiarando l'illegittimità costituzionale dell'art. 586-bis, comma 7, c.p., introdotto dall'art. 2,

---

<sup>66</sup> Cass., Sez. III, ordinanza 21 settembre 2020, n. 26326.

<sup>67</sup> Cass., Sez. III, ordinanza 21 settembre 2020, n. 26326.

<sup>68</sup> Tribunale di Busto Arsizio, Ordinanza 14 ottobre 2020, n. 36.

*comma 1, lett. d), d.lgs. 1° marzo 2018, n. 21, limitatamente alle parole «al fine di alterare le prestazioni agonistiche degli atleti»<sup>69</sup>.*

Secondo la Consulta, il legislatore delegato era legittimato a trasferire, ma non a modificare, le fattispecie già vigenti.

Il legislatore del 2000 aveva, infatti, compiuto una ben precisa scelta di politica criminale: per contrastare efficacemente il commercio illegale di sostanze dopanti, riteneva sufficiente il dolo generico, essendo la condotta orientata principalmente al profitto e non necessariamente all’alterazione agonistica<sup>70</sup>.

La pronuncia della Consulta ha comportato rilevanti conseguenze anche sul piano degli effetti intertemporali sui giudizi penali pendenti e futuri e ha determinato la necessità di affrontare un’ulteriore questione di grande rilevanza nella disciplina penalistica, quella degli effetti intertemporali derivanti da una pronuncia di accoglimento della Corte costituzionale.

Sul punto il Giudice delle Leggi, con la citata sentenza n.105/2022, si è limitato a richiamare per i fatti commessi prima dell’entrata in vigore della disposizione dichiarata costituzionalmente illegittima, la giurisprudenza costituzionale consolidata ed in particolare la sentenza n.394 del 2006 che – in tema di reati elettorali – ha affrontato più nello specifico gli effetti della dichiarazione d’illegittimità costituzionale di una norma penale che restringe l’ambito applicativo di un’incriminazione, estendendo l’area del penalmente irrilevante, operando una parziale depenalizzazione.

Si tratta in definitiva, di distinguere tre categorie temporali di fatti: a) quelli commessi prima dell’entrata in vigore della disposizione dichiarata censurata; b) quelli commessi durante il periodo della sua validità; c) quelli successivi alla operatività della sentenza che ha dichiarato l’illegittimità costituzionale della normativa in esame.

Nessun problema si è posto, per i fatti commessi successivamente alla data del 27 aprile 2022, da cui decorre in base all’art. 136 Cost. l’efficacia della dichiarazione di illegittimità costituzionale della norma in esame: per tali fatti occorre evidentemente fare riferimento all’originaria formulazione del reato di commercio di sostanze dopanti per effetto della eliminazione, nella fattispecie incriminatrice del commercio illecito delle

---

<sup>69</sup> Corte Cost., Sent. 22 aprile 2022 n. 105

<sup>70</sup> Corte Cost., Sent. 22 aprile 2022, n. 105

sostanze dopanti, dell'elemento soggettivo del «fine di alterare le prestazioni agonistiche degli atleti» e la conseguente rinnovata operatività dell'incriminazione originaria che ne puniva la commercializzazione anche se non diretta a tale limitato scopo.

Anche per i fatti concomitanti, commessi cioè nel periodo di vigenza della disposizione censurata tra il 6 aprile 2018 (data di entrata in vigore della disposizione censurata) e la data di pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale della sentenza dichiarativa della sua illegittimità costituzionale, non sono sorte particolari difficoltà interpretative, essendo già stato esplicitato nella stessa sentenza n. 105/2022 «il richiamo all'art. 25, comma 2, Cost. e all'espressa esclusione che possa essere sanzionato penalmente un fatto che non costituiva reato al momento in cui è stato commesso comporta che rimane la necessità, per l'integrazione della fattispecie penale in esame, del dolo specifico per le condotte di commercio di sostanze dopanti». Si tratta di una interpretazione che discende pacificamente dai principi che regolano la materia della successione delle leggi penali nel tempo fissati dall'art. 2 c.p., ed in particolare, dalla disposizione di cui al primo comma secondo cui “nessuno può essere punito per un fatto che, secondo la legge del tempo in cui fu commesso, non costituiva reato”.

La questione più dibattuta ha riguardato, invece, l'individuazione della disciplina da applicare per i fatti commessi prima dell'entrata in vigore della disposizione censurata, periodo in cui vigeva una norma meno favorevole rispetto a quella dichiarata incostituzionale.

In giurisprudenza e dottrina si sono contrapposti, due orientamenti.

Uno, più estensivo, fondato sul principio di uguaglianza ex art. 3 che sottolineava la possibilità di applicare il principio di retroattività favorevole anche rispetto ai fatti commessi prima dell'entrata in vigore di una norma abolitrice poi dichiarata incostituzionale (cfr. Sez. I, n. 24834 del 22/09/2016, dep. 18/05/2017, Rv. 270567). L'altro<sup>71</sup>, maggioritario e avallato dalla giurisprudenza, riteneva non convincente tale conclusione, accogliendo la sentenza n. 394/2006 della Consulta, richiamata nella più recente pronuncia del 2022.

---

<sup>71</sup> BRAY C., *Eccesso di delega nell'attuazione del principio di riserva di codice: il commercio di sostanze dopanti torna punibile a prescindere dal fine di alterare le prestazioni*, in *Sistema penale*, 12 maggio 2022.

La sentenza del 2006 precisava come i fatti commessi prima e dopo l'entrata in vigore della norma penale favorevole fossero identici sotto il profilo della loro materialità ma non su quello della “rimproverabilità”<sup>72</sup>.

Altro, infatti, è realizzare una condotta che in quel momento è penalmente lecita o punita in modo mite; altro è attuare la stessa condotta in contrasto con la norma che in quel momento la vieta o la punisce in modo più severo<sup>73</sup>.

La Corte concluse affermando come, il principio di retroattività della norma penale più favorevole, avrebbe potuto trovare applicazione solo se la norma sopravvenuta fosse stata costituzionalmente legittima, “non potendosi ammettere che una norma costituzionalmente illegittima rimasta in vigore, in ipotesi, anche per un solo giorno, determini, paradossalmente, l’impunità o l’abbattimento della risposta punitiva, non soltanto per i fatti commessi quel giorno, ma con riferimento a tutti i fatti pregressi, posti in essere nel vigore dell’incriminazione più severa”<sup>74</sup>.

Secondo questo indirizzo, condiviso anche dalla Corte di Cassazione, sezione III, nella sentenza n. 41046 del 14/2/2018, una norma dichiarata incostituzionale, se più favorevole, può continuare ad essere applicata soltanto ai fatti commessi sotto la sua apparente vigenza, ma non anche ai fatti che siano stati commessi nella operatività della normativa precedente, dovendo escludersi che una norma incostituzionale possa determinare un trattamento più favorevole anche con riferimento a fatti pregressi, posti in essere nel vigore della normativa più severa<sup>75</sup>.

Da ultimo, in tale sede è opportuno richiamare la più recente pronuncia in materia, avente ad oggetto proprio la possibilità o meno di applicare la norma penale di favore dichiarata incostituzionale rispetto a fatti posti in essere sotto la vigenza della legge penale precedente, maggiormente severa. La Sezione III, della Corte di Cassazione, in materia di commercio clandestino di sostanze anabolizzanti, ha ribadito che la declaratoria di illegittimità costituzionale del comma 7 dell’art. 586-bis, c.p. non può estendersi

---

<sup>72</sup> Corte cost., sent. n. 394/2006.

<sup>73</sup> Corte cost., sent. n. 394/2006.

<sup>74</sup> Corte cost., sent. N. 394/2006.

<sup>75</sup> Cass., sez III, 14 febbraio 2018, n. 41046.

retroattivamente anche ai fatti commessi sotto la vigenza della precedente normativa più severa.

In tal senso, ha affermato che, in applicazione del principio del “favor rei”, può continuarsi ad applicare la norma penale di favore dichiarata incostituzionale ai soli fatti commessi durante la sua apparente vigenza, ma non a quelli perpetrati nel vigore di una disciplina pregressa, dovendosi escludere che la declaratoria di illegittimità costituzionale possa determinare un trattamento più favorevole anche con riferimento ai fatti posti in essere sotto la vigenza della legge penale precedente, maggiormente severa<sup>76</sup>.

## **2.1 Il doping fra riserva di legge e sindacato di norme penali di favore**

Le ordinanze di rimessione, con le quali il Tribunale di Busto Arsizio e la Sezione III della Corte Suprema di Cassazione hanno sollevato la questione di legittimità costituzionale oggetto di analisi nel paragrafo precedente, introducono un ulteriore e rilevante profilo problematico sul quale è opportuno soffermarsi.

In entrambe, infatti, veniva sollevata la questione concernente la generale inammissibilità dei giudizi di legittimità costituzionale aventi ad oggetto disposizioni abrogative la cui eventuale declaratoria di illegittimità determinerebbe, quale effetto, la reviviscenza o il ripristino dell'efficacia di una norma incriminatrice precedentemente espunta dall'ordinamento. Un simile effetto, com'è noto, potrebbe porsi in contrasto con il principio di cui all'art. 25, comma secondo della Costituzione, che riserva al solo legislatore la definizione dell'area del penalmente rilevante. Tuttavia, i giudici rimettenti sottolineano come detta regola non assuma carattere assoluto, essendo suscettibile di eccezioni in peculiari ipotesi.

In tale prospettiva, la pronuncia della Consulta si segnala non soltanto per l'analisi condotta in ordine alla questione nel merito, ma altresì per l'apprezzabile tentativo di chiarificazione e sistematizzazione dei presupposti che legittimano interventi del giudice delle leggi suscettibili di produrre effetti in *malam partem*, ribadendo con fermezza la

---

<sup>76</sup> Cass., Sez. III, 19 aprile 2024, n. 32249.

funzione di garanzia assolta dal principio della riserva di legge in ambito penalistico<sup>77</sup>. Ciò che emerge con particolare evidenza nel caso di specie è l'assunzione da parte della riserva di legge di un ruolo strutturalmente ambivalente; non soltanto arricchisce le ragioni per le quali siano da censurare le modifiche unilateralmente predisposte dal Governo nell'esercizio della delega legislativa, ma si configura anche quale criterio dirimente per valutare l'ammissibilità stessa dell'intervento del Giudice costituzionale, alla luce dei riflessi sfavorevoli che l'eventuale pronuncia d'incostituzionalità potrebbe determinare sull'assetto delle disposizioni incriminatrici oggetto di scrutinio<sup>78</sup>.

Come sottolineato dai Giudici rimettenti e condiviso nella decisione della Corte costituzionale, se pure è vero che “in linea di principio sono inammissibili le questioni di legittimità costituzionale che concernano disposizioni abrogative di una previgente incriminazione, e che mirino al ripristino nell'ordinamento della norma incriminatrice abrogata”, in ossequio del “principio consacrato nell'art. 25, secondo comma, Cost., che riserva al solo legislatore la definizione dell'area di ciò che è penalmente rilevante, questi “principi non sono senza eccezioni”<sup>79</sup>. Tra queste, assume rilevanza sistematica, la violazione della riserva di legge ad opera del potere esecutivo, come nel caso di specie, in cui il Governo, nell'esercizio della funzione delegata, ha proceduto alla parziale abrogazione di una norma incriminatrice in assenza di specifica autorizzazione contenuta nella legge delega.

Secondo un orientamento largamente condiviso in dottrina<sup>80</sup>, appare pacifico che il rispetto della riserva di legge comporti l'impossibilità per la Corte costituzionale di farsi carico di valutazioni politico-criminali riservate al legislatore; nondimeno quello stesso principio risulta violato quando tale scelta sia effettuata unilateralmente dal potere

---

<sup>77</sup> CUPELLI C., *La riserva di legge in materia penale e gli effetti in malam partem del Giudice Costituzionale*, in *Giurisprudenza Costituzionale*, fascicolo 3 ,2022.

<sup>78</sup> NOTARO D., *I delitti di doping al crocevia fra riserva di codice, riserva di legge e sindacato di norme penali di favore. Una questione di metodo*, in *La legislazione penale* 4/2022.

<sup>79</sup> Corte Cost., sent. n. 105/2022.

<sup>80</sup> NOTARO D., *I delitti di doping al crocevia fra riserva di codice, riserva di legge e sindacato di norme penali di favore. Una questione di metodo*, in *La legislazione penale* 4/2022.

esecutivo in mancanza o al di là delle indicazioni formulate dall’organo titolare del potere legislativo in materia penale.

Ne discende, pertanto, che le esigenze sottese alla riserva di legge non possono valere come ostacolo all’ammissibilità di interventi del giudice Costituzionale che, pur producendo effetti sfavorevoli per l’imputato, si rendano necessari al fine di ristabilire il rispetto dei poteri legislativi del Parlamento. Diversamente opinando, si finirebbe per consentire al Governo di incidere sulle determinazioni del Parlamento relative alla punibilità di alcuni fatti, in palese contrasto con il dettato costituzionale che attribuisce, in via esclusiva, tale competenza al legislatore.

## 2.2 Il bene giuridico tutelato

Una diversa e rilevante questione concerne l’individuazione dei beni o interessi giuridici oggetto di tutela della disposizione in esame, tematiche che, fino a tempi relativamente recenti, hanno generato un vivace dibattito dottrinale.

In proposito, si sono succedute diverse interpretazioni, ciascuna delle quali ha fornito spunti argomentativi degni di approfondimento.

Una parte significativa della dottrina ha ricondotto il reato di doping nell’alveo delle fattispecie plurioffensive, sostenendo che la norma sia volta a tutelare due beni giuridici tra loro complementari: da un lato, la salute, tanto nella sua dimensione individuale quanto in quella collettiva; dall’altro, la correttezza e la lealtà delle competizioni agonistiche.

Secondo un diverso orientamento<sup>81</sup>, la previsione normativa offrirebbe una tutela ristretta, circoscritta esclusivamente alla salute dell’atleta agonista, purchè impegnato in competizioni ufficiali.

Tuttavia, tale lettura comporterebbe un’incongrua e irragionevole riduzione dell’area della punibilità, con conseguente contrazione della portata del bene tutelato, inducendo

---

<sup>81</sup> GRILLO P., GRILLO R., *Diritto penale dello sport: violenza nelle competizioni, doping, frode sportiva, reati commessi dalle società*, Milano, Giuffrè Francis Lefebvre, 2019, pag. 255.

parte della dottrina a ritenere maggiormente condivisibile la tesi della tutela della salute in senso lato, prescindendo dalla qualificazione dell'ufficialità della competizione.

Un'ulteriore impostazione<sup>82</sup>, altresì degna di menzione, pone in dubbio che la tutela del bene salute emerga in modo esplicito dalla formulazione letterale della norma incriminatrice, la quale, come noto, fa riferimento alla “idoneità a modificare le condizioni psicofisiche e biologiche dell'organismo al fine di alterare le prestazioni agonistiche”. Tale espressione, secondo alcuni, non indicherebbe in maniera univoca l'intento del legislatore di salvaguardare direttamente la salute dell'atleta.

Al contrario<sup>83</sup>, secondo la tesi maggioritaria tale specificazione è stata intesa come una chiara manifestazione della volontà legislativa di rafforzare la tutela del bene salute, attribuendo al giudice il compito di valutare in concreto il pericolo per la salute dell'atleta. In tale prospettiva, la tutela sarebbe altresì desumibile da una lettura sistematica dell'intero impianto normativo.

L'art. 1 della Legge n. 376 del 2000 stabilisce, infatti, che l'attività sportiva è funzionale alla promozione della salute individuale e collettiva, escludendo espressamente il ricorso a tecniche, metodi o sostanze che mettano in pericolo l'integrità psico-fisica dell'atleta. A conferma di tale impostazione, si richiama altresì la clausola di esclusione della punibilità che, in presenza di “comprovate condizioni patologiche”, consente l'utilizzo di sostanze vietate, costituendo ulteriore indice della centralità della salute come bene giuridico tutelato.<sup>84</sup>

A conferma dell'orientamento maggioritario, la giurisprudenza della Corte Europea dei diritti dell'uomo ha ribadito l'esigenza di tutelare la salute pubblica quale fondamento legittimante gli interventi penalmente rilevanti in materia di doping<sup>85</sup>.

---

<sup>82</sup> PULITANÒ D. (a cura di), *Diritto penale, Parte speciale, Vol. I, tutela penale della persona*, terza edizione, Torino, G. Giappichelli Editore, 2019, p. 176.

<sup>83</sup> ARIOLLI G., BELLINI V., *Disposizioni penali in materia di doping*, Milano, Giuffrè editore, 2005.

<sup>84</sup> PULITANÒ D. (a cura di), *Diritto penale, Parte speciale, Vol. I, tutela penale della persona*, terza edizione, Torino, G. Giappichelli Editore, 2019, pag. 177.

<sup>85</sup> Corte europea dei diritti dell'uomo, Sez. V, sent. 28 giugno 2012, n. 15054.

Altri autori<sup>86</sup>, sempre nel solco della tesi maggioritaria, hanno rimarcato che l’attuazione della c.d. riserva di codice del 2018 avrebbe definitivamente chiarito quale sia il bene giuridico tutelato, collocando il delitto di doping all’interno della sezione del Codice penale dedicata ai reati contro la persona.

Ulteriori riflessioni dottrinali<sup>87</sup>, hanno evidenziato, inoltre la necessità di operare una distinzione tra le due condotte descritte dall’art. 586-bis c.p., ossia l’ipotesi del c.d. “eterodoping” (somministrazione da parte di terzi), e quella del c.d. “autodoping” (autonomo utilizzo da parte dell’atleta).

Con riguardo alla prima fattispecie, appare pacifico che la disposizione tutela la salute e l’incolumità fisica dello sportivo.

In relazione alla seconda, le opinioni risultano, invece, divergenti.

Secondo l’orientamento prevalente, anche tale condotta configura un’offesa al bene giuridico della salute, in linea con la *ratio complessiva* della norma.

Di segno opposto è, invece, l’interpretazione che<sup>88</sup>, valorizzando l’elemento della volontarietà dell’assunzione da parte dell’atleta, esclude la configurabilità della lesione al bene salute, ritenendo più plausibile che la norma miri a salvaguardare la leale collaborazione sportiva e la regolarità delle competizioni. In tale ottica, il bene tutelato si estenderebbe anche a interessi economico-patrimoniali, quali i premi destinati ai vincitori, i proventi derivanti dalle scommesse e, più in generale, le opportunità economiche e reputazionali spettanti agli atleti che gareggiano nel rispetto delle regole<sup>89</sup>.

Questa teoria “patrimonialista”<sup>90</sup> è stata censurata per due ordini di motivi.

In primo luogo, si sottolinea l’estrema complessità probatoria insita nell’accertare un eventuale danno economico, in particolare negli sport di squadra, dove sarebbe necessario

---

<sup>86</sup> FIANDACA G., MUSCO E., *Diritto penale, Parte speciale, Volume II Tomo I, I delitti contro la persona*, quinta edizione, Bologna, Zanichelli Editore, 2007-2020, pag. 47.

<sup>87</sup> CADOPPI A., VENEZIANI P., *Elementi di diritto penale*, parte speciale, volume II Tomo I, Reati contro la persona, Padova, CEDAM, 2024, pag. 132.

<sup>88</sup> MANTOVANI M., *Reclutamento della prostituzione e doping autogeno: paternalismo e diritto penale*, in *Diritto Penale e processo*, 6/2020, pag. 823 ss.

<sup>89</sup> MANTOVANI M., *Reclutamento della prostituzione e doping autogeno: paternalismo e diritto penale*, in *Diritto Penale e processo*, 6/2020, pag. 823 ss.

<sup>90</sup> ARIOLLI G., BELLINI V., *Disposizioni penali in materia di doping*, Milano, Giuffrè editore, 2005, pag. 67.

dimostrare che la prestazione alterata del singolo atleta abbia avuto un’incidenza causale sul risultato della gara e consequenzialmente un pregiudizio patrimoniale per la società sportiva.

In secondo luogo, tale impostazione, rischierebbe di ampliare eccessivamente l’ambito applicativo della norma, facendovi rientrare anche situazioni che non rappresentano una conseguenza diretta della condotta illecita<sup>91</sup>.

Merita di essere menzionata una ulteriore impostazione dottrinale, minoritaria e rimasta isolata che individua il bene primario tutelato nella regolarità delle competizioni sportive, facendo leva sul tenore dell’art. 2 della Convenzione di Strasburgo, dalla quale trae origine la l. 376/2000, secondo cui la disciplina si applica “agli sportivi”, da intendere come “persone che partecipano abitualmente ad attività sportive organizzate”.

Tale impostazione, valorizzerebbe il contrasto all’utilizzo di sostanze atte ad alterare la *performance* atletica quale strumento di tutela della regolarità dell’attività sportiva, relegando la tutela della salute dell’atleta a un piano secondario e riflesso.

Tale minoritaria dottrina<sup>92</sup> sostiene dunque che solo indirettamente verrebbe tutelata anche l’integrità fisico dello sportivo-atleta, sottolineando come, non essendo quest’ultima la tutela primaria, la collocazione dell’art 586-bis tra i delitti contro la persona sarebbe errata.

Siffatta impostazione, tuttavia, non sembra trovare adeguato fondamento normativo, soprattutto se si considera la totale mancanza di riferimenti al coinvolgimento di enti pubblici, quali il C.O.N.I., nell’organizzazione delle attività o manifestazioni sportive. L’intervento legislativo ha, infatti, esteso la rilevanza penalistica a qualunque prestazione agonistica, attribuendo così preminenza alla tutela della salute rispetto alla tutela della correttezza delle competizioni<sup>93</sup>, in ciò diversificandosi il reato di doping rispetto al reato di frode sportiva di cui all’art. 1, comma 1 della legge n. 401 del 1989 (come evidenziato al paragrafo 1.5).

---

<sup>91</sup> ARIOLLI G., BELLINI V., op. cit., pag. 67.

<sup>92</sup> BARTOLI R., PELISERO M., SEMINARA S., *Diritto penale, lineamenti di parte speciale*, Torino, G. Giappichelli Editore, 2021, pag. 99.

<sup>93</sup> MARRA G., *Tutela della salute umana ed etica sportiva nella nuova legge contro il doping. Profili penalistici*, in *Cass. penale*, 10/2001, pag. 2851 ss.

## **2.3 Soggetti attivi e ambito di applicazione della norma**

Per quanto concerne i soggetti attivi delle fattispecie previste originariamente dall'art.9 della Legge n. 376/2000, oggi trasfuse nell'art. 586-bis, c.p., si rende necessaria un'inevitabile distinzione derivante dalle diverse condotte disciplinate dal primo comma della disposizione.

In esso, infatti, si rinvengono due specifiche ipotesi di reato, a seconda del soggetto agente: la prima è riconducibile al c.d. doping esogeno, la seconda al c.d. doping autogeno.

Il doping esogeno è descritto dalla stessa disposizione come il comportamento di "chiunque procura ad altri, somministra o adotti o comunque favorisca l'utilizzo di farmaci o di sostanze farmacologicamente attive, non giustificate da condizioni patologiche, idonee a modificare le condizioni psicofisiche o biologiche, al fine di alterare le prestazioni agonistiche degli atleti". Da tale definizione si evince chiaramente come l'autore del reato possa essere un qualunque soggetto, anche non facente parte del mondo sportivo. Ne consegue che ci si trovi di fronte ad un reato comune, per la cui configurazione non è richiesta alcuna qualifica soggettiva particolare.

Differenti sono i discorsi relativi al doping autogeno, configurabile nel caso in cui sia lo stesso atleta ad assumere le sostanze vietate oppure a realizzare le ulteriori condotte previste dalla disposizione. In tal caso si tratta di un reato proprio, poiché soggetto attivo del reato può essere esclusivamente l'atleta agonista o comunque colui che svolga attività sportiva anche a livello amatoriale. Da ciò deriva l'impossibilità di sanzionare penalmente l'atleta che abbia assunto inconsapevolmente le sostanze.

Per quanto concerne il soggetto passivo del reato, anch'esso va identificato in maniera distinta a seconda della fattispecie: nel caso di doping esogeno, il soggetto passivo del reato è identificabile con l'atleta che è stato indotto ad assumere le sostanze vietate o comunque sottoporsi a metodi vietati; al contrario, nel caso di doping autogeno soggetto attivo e passivo del reato coincideranno nella stessa persona.

Le medesime considerazioni sono estensibili alle condotte previste dal secondo comma dell'art. 586-bis.

Diverso è, invece, il regime previsto per la fattispecie di cui al comma 7, relativa al commercio di sostanze dopanti, che si configura come reato comune, in quanto può essere commesso da chiunque.

Si configura, al contrario, un reato proprio, nelle ipotesi aggravate previste al comma 3, lett. c), quando l'autore è un componente o dipendente del C.O.N.I., di una Federazione sportiva, società o altro ente riconosciuto dal CONI, nonché nell'ipotesi di cui al comma 4, riferita all'esercente una professione sanitaria, per cui si prevede una pena accessoria specifica.

Un'ulteriore questione rilevante concerne l'applicabilità della norma anche nel caso in cui l'attività sportiva sia svolta a livello amatoriale e non agonistico.

A una prima lettura, il riferimento all'alterazione della “prestazione agonistica”, sembrerebbe circoscrivere la punibilità alle sole competizioni ufficiali, escludendo le attività amatoriali<sup>94</sup>.

Tuttavia, la circolare n.7 del 31 gennaio 1983 del Ministero della salute, pur non fornendo una definizione tecnico-giuridica esaustiva, qualifica come agonistica l'attività sportiva “praticata sistematicamente e/o continuativamente in forme organizzate dalle Federazioni Sportive Nazionali, dagli Enti di Promozione Sportiva riconosciuti dal CONI e dal Ministero della Pubblica Istruzione per quanto riguarda i Giochi della Gioventù a livello nazionale”. La stessa circolare precisa che l'attività sportiva non coincide necessariamente con la competizione.

In un'ottica sistematica, considerata anche la collocazione dell'art.586-bis c.p. tra i reati contro la persona, è coerente ritenere che anche le attività amatoriali possono rientrare nell'ambito applicativo della norma, atteso che il bene tutelato è primariamente la salute, da intendere nel più ampio spettro possibile<sup>95</sup>.

In tale prospettiva, un'interpretazione restrittiva risulterebbe in contrasto con una lettura costituzionalmente orientata, imposta dall'art. 32 Cost<sup>96</sup>.

---

<sup>94</sup> GRILLO P., GRILLO R., *Diritto penale dello sport: violenza nelle competizioni, doping, frode sportiva, reati commessi dalle società*, Milano, Giuffrè Francis Lefebvre, 2019, pag. 270.

<sup>95</sup> GRILLO P., GRILLO R., *Diritto penale dello sport: violenza nelle competizioni, doping, frode sportiva, reati commessi dalle società*, Milano, Giuffrè Francis Lefebvre, 2019, pag. 270.

<sup>96</sup> GRILLO P., GRILLO R, op. cit., pag. 271.

In linea con questa interpretazione si è espressa anche la giurisprudenza di legittimità<sup>97</sup>, la quale ha affermato che, “ai fini della configurabilità del delitto di detenzione di sostanze farmacologicamente o biologicamente attive (c.d. anabolizzanti) previsto dall’art.9, legge 14 dicembre 2000 n. 376 in materia di lotta contro il doping (fattispecie ora inserita nell’art. 586 bis c.p.) non è richiesto che l’attività sportiva sia svolta a livello professionistico o comunque agonistico”.

Infine, merita menzione un’ipotesi non espressamente disciplinata dalla legge, ma emersa nella prassi: il doping “estetico”, generalmente ritenuto penalmente irrilevante.

Esso ricorre nei casi in cui l’agente pone in essere le condotte di cui all’art. 1, comma 2 e 3, e all’art. 9, comma 7 (oggi art. 586-bis, commi 1, 2 e 7 c.p.), senza lo scopo di alterare le prestazioni agonistiche e/o modificare i risultati dei controlli sull’uso di questi farmaci o sostanze, in seno ad una gara sportiva ufficiale.

La questione circa la riconducibilità di tale condotta nell’ambito di applicazione dell’art. 586-bis sarà approfondita nella trattazione relativa al rapporto con altri reati.

## **2.4 Le fattispecie criminose: le condotte di procacciamento, somministrazione, assunzione o favoreggiamento dell’utilizzo di farmaci o sostanze dopanti – autodoping – eterodoping – commercio**

Dopo aver analizzato alcuni profili salienti della Legge n. 376 del 2000, rilevanti in ambito penalistico, è opportuno soffermarsi sul contenuto precettivo dell’art. 586-bis, norma che ha sostituito l’art. 9 della suddetta legge, disciplinando le condotte penalmente rilevanti in materia di doping.

Tale disposizione individua tre distinte ipotesi di reato, le prime due riconducibili alle due categorie concettualmente differenti dell’eterodoping o doping esogeno, e dell’autodoping, anche detto doping autogeno, distinte dalla terza ipotesi che invece afferisce all’attività di commercio delle sostanze dopanti.

Le condotte di eterodoping consistono nel procurare e somministrare ad altri sostanze dopanti ovvero favorirne in qualunque modo l’utilizzo. L’espressione “procurare ad

---

<sup>97</sup> Cass., Sez. III, 18 aprile 2013, n. 32963.

altri”, al pari di quanto avviene nel delitto di spaccio di stupefacenti, include il comportamento non soltanto di chi direttamente cede o vende occasionalmente le sostanze vietate, ma anche di chi fa da intermediario, in modo che il destinatario possa avere i farmaci di cui ha bisogno<sup>98</sup> indipendentemente dal loro effettivo utilizzo da parte del destinatario. Il legislatore, avvalendosi di una tecnica di redazione già collaudata nella legislazione riguardante le sostanze stupefacenti, ha cercato di instaurare un sistema definito “a cascata” per prevenire eventuali vuoti normativi<sup>99</sup>. Questo sistema è volto a evitare lacune sanzionatorie e ad assicurarsi un’ampia copertura repressiva di ogni condotta che possa essere in qualche modo associata all’uso di sostanze dopanti nel contesto sportivo.

La corretta delimitazione di tali condotte risulta essenziale, in particolare per stabilire una netta distinzione rispetto alla condotta delineata dal comma 7, che sanziona specificamente il commercio di sostanze tramite canali non ufficiali<sup>100</sup>.

Il termine “somministrare” va inteso in senso ampio, comprendendo ogni forma di consegna e distribuzione delle sostanze dopanti, volta a permetterne l’assunzione immediata da parte dell’atleta<sup>101</sup>. Rientra in tale condotta anche la prescrizione medica rilasciata in assenza di una documentata patologia, laddove il sanitario, pur consapevole dell’assenza di esigenze terapeutiche, concorra con colui che esegue materialmente la somministrazione<sup>102</sup>.

Il primo comma si conclude con l’inciso “favorire comunque”, espressione che ampie ulteriormente il perimetro applicativo della norma, includendovi ogni altra azione, sia essa materiale o psicologica, capace di promuovere l’uso del doping.<sup>103</sup>

È pacifico ritenere che, tra le condotte materiali, possa essere ricompresa ad esempio la predisposizione di appositi locali all’interno di un impianto sportivo, al fine usufruire in

---

<sup>98</sup> GRILLO P., GRILLO R., *Diritto penale dello sport: violenza nelle competizioni, doping, frode sportiva, reati commessi dalle società*, Milano, Giuffrè Francis Lefebvre, 2019, p. 263

<sup>99</sup> ARIOLLI G., BELLINI V., *Disposizioni penali in materia di doping*, Milano, Giuffrè editore, 2005, pag. 69.

<sup>100</sup> ARIOLLI G., BELLINI V., op. cit., pag. 69.

<sup>101</sup> FIANDACA G., MUSCO E., *Diritto penale, Parte speciale, Volume II Tomo I, I delitti contro la persona*, quinta edizione, Bologna, Zanichelli Editore, 2007-2020, pag. 47.

<sup>102</sup> FIANDACA G., MUSCO E., op. cit., pag. 47.

<sup>103</sup> FIANDACA G., MUSCO E., op. cit., pag. 47.

“tranquillità” del doping venduto da altri soggetti gravitanti in quell’ambiente<sup>104</sup>. Diversamente parte della dottrina esclude che possano rientrare nel novero delle condotte punibili i meri contributi psicologici, quali l’istigazione, l’apologia dei vantaggi delle sostanze dopanti o la mera rassicurazione sull’assenza di effetti negativi rispetto all’uso di tali sostanze, ritenendo che tali condotte, in assenza di un apporto causale concreto, non integrino il requisito dell’idoneità a “favorire” richiesto dalla norma<sup>105</sup>.

Va inoltre effettuata una netta distinzione tra la condotta agevolativa per l’utilizzazione delle sostanze vietate e la condotta di favoreggiamento ex art. 378 c.p.<sup>106 107</sup>

Le condotte di autodoping, disciplinate nei primi due commi dell’art. 586-bis c.p., si concretizzano nell’assunzione di sostanze dopanti ma anche adozione o sottoposizione a pratiche mediche vietate non giustificate da condizioni patologiche, idonee a modificare le condizioni psicofisiche o biologiche dell’organismo e ad alterare le prestazioni agonistiche degli atleti. Sebbene il reato, nel primo comma, sia strutturato come un reato comune, è importante notare che, l’assunzione configura una condotta materialmente realizzabile unicamente dall’atleta, essendo quest’ultimo il solo legittimato a partecipare alla competizione sportiva<sup>108</sup>.

Questo è sottolineato dalla necessaria connessione tra l’assunzione della sostanza proibita, i suoi effetti “modificativi” e l’esecuzione della prestazione agonistica.

Si deve escludere, tuttavia, la responsabilità dell’atleta nel caso in cui, sulla base di circostanze concrete, si possa ritenere che egli abbia assunto la sostanza in buona fede,

---

<sup>104</sup> ARIOLLI G., BELLINI V., *Disposizioni penali in materia di doping*, Milano, Giuffrè editore, 2005, pag. 74.

<sup>105</sup> CADOPPI A. VENEZIANI P., *Elementi di diritto penale*, parte speciale, volume II Tomo I, Reati contro la persona, Padova, CEDAM, 2024, pag. 135.

<sup>106</sup> GRILLO P., GRILLO R., *Diritto penale dello sport: violenza nelle competizioni, doping, frode sportiva, reati commessi dalle società*, Milano, Giuffrè Francis Lefebvre, 2019, pag. 264

<sup>107</sup> Art. 378 c.p.: “Chiunque, dopo che fu commesso un delitto per il quale la legge stabilisce l’ergastolo o la reclusione, e fuori dei casi di concorso nel medesimo, aiuta taluno a eludere le investigazioni dell’Autorità, comprese quelle svolte da organi della Corte penale internazionale, o a sottrarsi alle ricerche effettuate dai medesimi soggetti è punito con la reclusione fino a quattro anni”.

<sup>108</sup> ARIOLLI G., BELLINI V., *Disposizioni penali in materia di doping*, Milano, Giuffrè editore, 2005, pag. 73.

ritenendo in modo ragionevole e giustificabile di utilizzare un prodotto completamente legale<sup>109</sup>.

A differenza della normativa in materia di stupefacenti, il legislatore non ha previsto la mera detenzione delle sostanze dopanti, neppure quando finalizzata allo “spaccio” o al consumo da parte dell’atleta. In dottrina si è affermato che tale lacuna potrebbe essere colmata attraverso l’applicazione dell’istituto del tentativo, qualora emergano comportamenti chiaramente orientati verso l’assunzione o somministrazione di sostanze<sup>110</sup>. In tal senso effettuare ordini di acquisto per uso personale o persino mantenere una scorta personale in previsione di future competizioni sportive, non costituisce di per sé reato, salvo che non si configuri una condotta inequivocabilmente orientata all’uso illecito, in un contesto temporale e spaziale direttamente connesso a una competizione sportiva, nel qual caso potrebbe scattare la punibilità a titolo di tentativo<sup>111</sup>. Quanto alle c.d. “pratiche mediche” richiamate nell’originario comma 2 di cui all’art.9 della Legge n. 376/2000, oggi trasfuse nell’art. 586-bis c.p., esse comprendono tutti quei procedimenti o metodi sanitari come, per esempio, il doping ematico o quello genetico, ricompresi nelle classi previste dalla legge che abbiano la capacità o l’idoneità di alterare le prestazioni agonistiche dell’atleta<sup>112</sup>. Il verbo “adottare” utilizzato nella norma deve essere inteso in senso estensivo, così da comprendere non solo la materiale applicazione della pratica medica, ma anche la semplice prescrizione o suggerimento<sup>113</sup>.

Infine, il legislatore ha previsto un’ulteriore ipotesi incriminatrice, oggi contenuta nel settimo comma dell’art. 586-bis c.p., riguardante il commercio di farmaci o sostanze biologicamente attive ricomprese in quelle vietate, effettuato tramite canali diversi dalle farmacie aperte al pubblico e da altre strutture pubbliche. Diversamente dalle condotte previste dai commi 1 e 2 di cui alla Legge n. 376/2000, per la configurabilità del reato, la

---

<sup>109</sup> ARIOLLI G., BELLINI V., op. cit., pag. 72.

<sup>110</sup> PULITANÒ D. (a cura di), *Diritto penale, Parte speciale, Vol. I, tutela penale della persona*, terza edizione, Torino, G. Giappichelli Editore, 2019, pag. 177.

<sup>111</sup> ARIOLLI G., BELLINI V., *Disposizioni penali in materia di doping*, Milano, Giuffrè editore, 2005, pag. 75.

<sup>112</sup> GRILLO P., GRILLO R., *Diritto penale dello sport: violenza nelle competizioni, doping, frode sportiva, reati commessi dalle società*, Milano, Giuffrè Francis Lefebvre, 2019, pag. 266.

<sup>113</sup> ARIOLLI G., BELLINI V., *Disposizioni penali in materia di doping*, Milano, Giuffrè editore, 2005, pag. 91.

disposizione originaria non prevedeva il dolo specifico di alterare le prestazioni agonistiche dei destinatari del commercio. Tuttavia, nella versione dell'art. 586-bis c.p., anteriore alla declaratoria di incostituzionalità, tale elemento soggettivo era esteso anche alla fattispecie di commercio, ponendo così una condizione più stringente per l'integrazione del reato (vedi sub paragrafo n. 2.1 sulla questione di costituzionalità).

## 2.5 Nodi critici in tema di autodoping

In passato la fattispecie del c.d. autodoping o doping autogeno, oggi disciplinata ai commi 1 e 2 dell'art. 586-bis c.p., veniva considerata estranea al diritto penale, salvo il caso in cui fosse finalizzata ad alterare i risultati sportivi o a modificare gli esiti dei controlli relativi a tali pratiche. L'assenza di sanzioni penali per tale condotta trovava fondamento nell'accostamento con la disciplina del consumo personale di sostanze stupefacenti, come previsto dall'articolo 75 del d.P.R. n. 309/1990, per il quale è prevista unicamente una risposta sanzionatoria di natura amministrativa.

Tuttavia, considerando l'orientamento del legislatore dell'epoca, focalizzato principalmente sulla tutela della lealtà e della correttezza nelle attività sportive, piuttosto che sulla salvaguardia della salute individuale dell'atleta, l'intervento penale si giustificava solo laddove la salute del singolo fosse stata messa in pericolo<sup>114</sup>.

Su tali presupposti, si basa una parte della dottrina che, in una visione d'insieme, sottolinea come il nostro ordinamento non prevede, in linea generale, la punibilità dell'assunzione di sostanze stupefacenti, limitandosi a reprimere le condotte di produzione, traffico e detenzione non finalizzata all'uso personale.

Pertanto, l'incriminazione generalizzata del doping autogeno, se orientata alla sola protezione della salute individuale, si porrebbe in evidente contrasto con le scelte politiche-criminali adottate nella lotta contro l'uso di sostanze stupefacenti<sup>115</sup>.

---

<sup>114</sup> GRILLO P., GRILLO R., *Diritto penale dello sport: violenza nelle competizioni, doping, frode sportiva, reati commessi dalle società*, Milano, Giuffrè Francis Lefebvre, 2019, pag. 269.

<sup>115</sup> BARTOLI R., PELISSERO M., SEMINARA S., *Diritto penale, lineamenti di parte speciale*, Torino, G. Giappichelli Editore, 2021, pag. 98.

La criminalizzazione del doping autogeno solleva, inoltre, significative perplessità sotto il profilo della legittimità dell'intervento penale in presenza di condotte potenzialmente autolesive, compiute da individui adulti, consapevoli e capaci di autodeterminarsi.

Se, infatti, si riconosce all'individuo il diritto di rifiutare trattamenti salvavita, appare difficile, da una prospettiva laica, giustificare la responsabilità penale dell'uso di sostanze dopanti<sup>116</sup>. Tanto più in considerazione della non punibilità del tentativo di suicidio e del solo rilievo amministrativo attribuito all'uso personale di sostanze stupefacenti, ciò evidenzia una certa incoerenza legislativa<sup>117</sup>.

La scelta legislativa di sanzionare penalmente anche l'atleta consumatore è stata, inoltre, oggetto di critiche sotto il profilo dell'opportunità e dell'efficacia della prevenzione penalistica. In particolare, si è osservato come la previsione di una pena possa disincentivare eventuali confessioni spontanee da parte degli atleti, ostacolando così l'individuazione di altri soggetti coinvolti (fornitori, somministratori), la cui condotta presenta indubbiamente una maggiore gravità sociale<sup>118</sup>.

Inoltre, la scelta di incriminare anche l'atleta consumatore di sostanze dopanti ha generato e continuerà a generare, nella pratica applicativa, una serie di problematiche che la legislazione affronta solo parzialmente<sup>119</sup>. Queste problematiche sono tutte connesse alle necessità di accertamento probatorio relative al reato di doping. È evidente che, se per il legislatore, l'atleta da vittima del reato, diviene egli stesso soggetto attivo, sarà difficile per le autorità inquirenti fare affidamento sulle sue dichiarazioni per provare l'esistenza del reato stesso<sup>120</sup>. La possibilità di non rispondere e il diritto di mentire, come esercizio del diritto di difesa, riconosciuti alla persona sottoposta a indagine, insieme al complesso di norme del codice di procedura penale riguardanti la chiamata in correità degli imputati, porteranno gli organi investigativi a cercare le prove del reato di doping non tanto

---

<sup>116</sup> PULITANÒ D. (a cura di), *Diritto penale, Parte speciale, Vol. I, tutela penale della persona*, terza edizione, Torino, G. Giappichelli Editore, 2019, pag.179.

<sup>117</sup> PULITANÒ D. (a cura di), op.cit. pag. 179.

<sup>118</sup> ARIOLLI G., BELLINI V., *Disposizioni penali in materia di doping*, Milano, Giuffrè editore, 2005, pag. 73.

<sup>119</sup> ERREDE P., CADOPPI A., *Frode sportiva e doping*, Bari, Cacucci Editore, 2010, pag. 91.

<sup>120</sup> ERREDE P., CADOPPI A., op. cit., pag. 91.

attraverso le dichiarazioni dell'atleta, quanto mediante altri strumenti di raccolta delle prove, come il prelievo di campioni e le intercettazioni ambientali e telefoniche<sup>121</sup>. Al contrario se l'atleta non fosse rientrato tra i soggetti punibili, avrebbe assunto il ruolo di testimone e persona offesa, con l'obbligo di rispondere veritieramente alle domande dell'autorità giudiziaria<sup>122</sup>.

Tale scenario si pone in contrasto con l'impostazione propria un sistema penale "non paternalistico", orientato a limitare l'intervento repressivo dello Stato a favore del principio di autodeterminazione e responsabilità individuale<sup>123</sup>.

In tale ottica, la tutela personale dell'individuo verrebbe rimessa, in ultima istanza, alla libera scelta dell'individuo, il quale dovrebbe essere legittimato a decidere se e come mettere a rischio la propria integrità psico-fisica.

L'incriminazione dell'atleta che sceglie consapevolmente di doparsi, tuttavia, trova la sua *ratio* non tanto nella salvaguardia della salute dell'atleta, quanto nella necessità di tutelare l'integrità delle competizioni sportive<sup>124</sup>. Questa integrità, peraltro, non può essere ridotta alla sola tutela di valori etici o ideali, come suggerirebbe l'art. 1, 1º comma, L. n. 376, i quali, se isolati, non giustificherebbero l'impiego dello strumento penale<sup>125</sup>.

Al contrario, la regolarità delle gare implica la protezione di interessi patrimoniali ben più concreti, quali i premi in denaro, le scommesse, gli introiti derivanti dalla vendita di biglietti, i ritorni pubblicitari, i diritti televisivi e, più in generale, la valorizzazione economica delle società sportive, anche in ottica di mercato finanziario<sup>126</sup>. A ciò, si deve aggiungere la tutela degli atleti onesti, i quali basano la propria carriera e futuro professionale sulla pratica sportiva leale e non alterata da condotte illecite<sup>127</sup>.

---

<sup>121</sup> ERREDE P., CADOPPI A., *op. cit.*, pag. 91.

<sup>122</sup> ERREDE P., CADOPPI A., *Frode sportiva e doping*, Bari, Cacucci Editore, 2010, pag. 92.

<sup>123</sup> BONINI S., *Nodi critici in tema di autodoping: bene giuridico e “idoneità”*, in *Giurisprudenza Italiana*, 7/2014, pag. 1737-1738.

<sup>124</sup> BONINI S., *op. cit.*, pag. 1737-1738.

<sup>125</sup> BONINI S., *op. cit.*, pag. 1737-1738.

<sup>126</sup> BONINI S., *op. cit.*, pag. 1737-1738.

<sup>127</sup> BONINI S., *op. cit.*, pag. 1737-1738.

In tale prospettiva, è stato affermato che il doping autogeno potrebbe adirittura rappresentare una forma tardo-moderna di reato contro il patrimonio<sup>128</sup>.

## 2.6 Doping autogeno e *locus commissi delicti*

Sotto il profilo strutturale, le fattispecie incriminatrici previste ai commi primo e secondo dell'art.586-bis c.p., concernenti rispettivamente l'eterodoping e l'autodoping si configurano come reati di mera condotta. Ciò implica che, ai fini della loro consumazione, non è richiesta la verificazione di un evento o effetto esterno specifico, essendo sufficiente il compimento della condotta tipica descritta dalla norma.

In riferimento all'eterodoping, il momento consumativo del reato si realizza nel compimento delle azioni di procurare, somministrare o in qualsiasi modo facilitare l'uso di sostanze, indipendentemente dall'effettivo comportamento dell'atleta destinatario. Qualora quest'ultimo sia consapevole della natura dopante della sostanza e aderisca volontariamente, diventerà concorrente del reato perpetrato da un terzo<sup>129</sup>.

Di diverso tenore è l'analisi relativa all'autodoping, con particolare riguardo alla determinazione del momento consumativo del reato.

La dottrina si è interrogata se esso debba essere individuato nell'atto stesso dell'assunzione oppure nel momento in cui essa esplichi i propri effetti all'interno dell'organismo del soggetto che l'ha consumata. Una risalente pronuncia della giurisprudenza di legittimità ha sostenuto che il reato non si consuma al momento dell'assunzione della sostanza, bensì si protrae per tutta la durata in cui permane il pericolo presunto che continua fino a quando la sostanza dopante rimane capace di alterare le condizioni psicofisiche e biologiche dell'atleta che l'ha assunta<sup>130</sup>.

---

<sup>128</sup>BONINI S., op. cit., pag. 1737-1738.

<sup>129</sup> GRILLO P., GRILLO R., *Diritto penale dello sport: violenza nelle competizioni, doping, frode sportiva, reati commessi dalle società*, Milano, Giuffrè Francis Lefebvre, 2019, pag. 260.

<sup>130</sup> Cass., Sez. III, 12 luglio 2007, n. 27279: “il reato di assunzione di sostanze dopanti non si consuma nel momento dell'assunzione della sostanza vietata poiché, attesa la sua natura di reato di pura condotta e di pericolo presunto, il pericolo dell'alterazione delle prestazioni agonistiche permane fino a quando la sostanza dopante è idonea a modificare le condizioni psicofisiche e biologiche dell'atleta che l'ha assunta”.

In applicazione di tale principio, la Corte ha annullato una sentenza di assoluzione per difetto di giurisdizione del primo giudice emessa sulla base della motivazione che l'assunzione della sostanza dopante fosse avvenuta all'estero a fronte della successiva partecipazione ad una gara sportiva in territorio italiano.

La pronuncia ha sottolineato la necessaria correlazione tra l'assunzione non terapeutica della sostanza, la sua potenziale idoneità a modificare le condizioni psicofisiche o biologiche dell'organismo e la finalizzazione all'alterazione della prestazione agonistica<sup>131</sup>.

Inoltre, secondo tale orientamento, “appare evidente che, sotto il profilo della causalità adeguata e con giudizio prognostico *ex ante*, il pericolo sussiste fino a quando la sostanza dopante è idonea a modificare le condizioni psicofisiche e biologiche dell'atleta che l'ha assunta; sicché, allorquando una situazione siffatta venga riscontrata in occasione dello svolgimento di una precipua prestazione agonistica, deve convenirsi che l'*iter criminis* non possa considerarsi precedentemente esaurito”<sup>132</sup>.

Nel caso in cui si identificasse il momento consumativo del reato ipotizzato esclusivamente nell'atto immediato di assunzione della sostanza dopante, si potrebbe giungere, tra l'altro, a una conclusione inaccettabile: un atleta potrebbe decidere consapevolmente di assumere tale sostanza in uno Stato che non la penalizza o che la regola in modo più permissivo, con l'intento di competere in Italia, cercando di eludere in questo modo la normativa penale vigente nel nostro Paese, la quale è invece orientata anche a tutelare i principi etici e i valori educativi insiti nell'attività sportiva<sup>133</sup>.

Attraverso questa sentenza, la Corte di Cassazione affrontò per la prima volta alcune questioni relative al reato di autodoping, soffermandosi sull'individuazione del momento consumativo alla luce del principio di offensività. Si tratta, in effetti, di un'interpretazione interessante del fenomeno dell'autodoping, poiché collega la rilevanza penale del

---

<sup>131</sup> Cass., Sez. III, 12 luglio 2007, n. 27279

<sup>132</sup> Cass., Sez. III, 12 luglio 2007, n. 27279.

<sup>133</sup> Cass., Sez. III, 12 luglio 2007, n. 27279.

comportamento alla concreta violazione di un bene giuridico protetto dalla legge penale (*nullum crimen sine iniuria*)<sup>134</sup>.

Una diversa ricostruzione, tuttavia, è stata affermata dalla giurisprudenza più recente, la quale qualifica l'assunzione di sostanze dopanti come reato istantaneo con effetti permanenti<sup>135</sup>.

In base a tale impostazione, il reato si perfeziona nel momento stesso in cui viene posta in essere la condotta tipica, ossia l'assunzione, risultando irrilevante, ai fini della consumazione, il possibile perdurare del rischio della sostanza di influire sulle prestazioni sportive. Ne deriva che, *il locus commissi delicti* deve essere individuato nel luogo in cui è avvenuta l'assunzione, il quale potrebbe non coincidere con il luogo in cui il reato è stato accertato. Di regola, esiste un intervallo temporale tra l'assunzione del farmaco, il cui effetto non è immediato e richiede tempo per manifestarsi e il momento in cui il reato viene accertato, che solitamente avviene a seguito di controlli effettuati al termine di una competizione sportiva<sup>136</sup>.

Tale orientamento è stato da ultimo confermato dalla Corte di Cassazione, che ha fondato il proprio ragionamento su una ricostruzione dogmatica analoga a quella già elaborata in riferimento al reato di ricettazione. L'assunzione di sostanze dopanti si distingue per la natura istantanea della condotta e per gli effetti duraturi ma in entrambi i casi, può esserci un intervallo temporale tra il momento di consumazione – che nella ricettazione coincide con la ricezione del bene di origine illecita – e quello dell'accertamento. Ne consegue che la competenza territoriale per il reato di assunzione di sostanze dopanti è determinata in base al luogo in cui è avvenuta l'assunzione<sup>137</sup>.

---

<sup>134</sup> SCARCELLA A., *Doping autogeno e locus commissi delicti*, in *Diritto penale e processo*, 4/2008, pag. 478-490.

<sup>135</sup> Cass., Sez. VI Penale, 22 giugno 2017, n. 39482.

<sup>136</sup> SCARCELLA A., *Doping autogeno e locus commissi delicti*, in *Diritto penale e processo*, 4/2008, pag. 478-490.

<sup>137</sup> Cass., Sez. III Penale, 22 giugno 2021, n. 24884

## **2.7 I requisiti per la configurabilità delle fattispecie di commercio di farmaci o sostanze dopanti**

L'articolo 9, comma 7, della Legge 14 dicembre 2000, n. 376, stabilisce che "chiunque commercia i farmaci e le sostanze farmacologicamente o biologicamente attive ricompresi nelle classi di cui all'articolo 2, comma 1, attraverso canali diversi dalle farmacie aperte al pubblico, dalle farmacie ospedaliere, dai dispensari aperti al pubblico e dalle altre strutture che detengono farmaci, direttamente destinati all'utilizzazione sul paziente, è punito con la reclusione da due a sei anni e con la multa da Euro 5.164 a Euro 77.468".

Ai fini della ricostruzione della fattispecie, risulta fondamentale inquadrare il concetto di "commercio", soprattutto al fine di evitare sovrapposizioni con la condotta delineata al comma 1 del medesimo articolo, che punisce, tra le altre, chi "procura ad altri" o "somministra" sostanze dopanti. La precisa definizione del perimetro semantico e operativo del concetto di commercio assume quindi rilievo essenziale sia per delimitare l'ambito di applicazione delle singole fattispecie, sia per valutare correttamente l'elemento soggettivo del reato e le sanzioni applicabili<sup>138</sup>.

In particolare, la fattispecie delineata dal comma 7 si distingue da quella contemplata al comma 1 sotto un duplice profilo. In primo luogo, quanto all'elemento psicologico, non è richiesto il dolo specifico volto a incidere sulle prestazioni sportive degli atleti: è sufficiente il dolo generico, inteso come consapevolezza e volontà di commerciare, al di fuori dei casi consentiti, sostanze vietate al di fuori dei canali leciti.

In secondo luogo, quanto al trattamento sanzionatorio, il legislatore ha previsto per il commercio pene significativamente più gravi (reclusione da due a sei anni) rispetto alla condotta di procurare sostanze a terzi (da tre mesi a tre anni di reclusione).

L'assenza del fine specifico permette, inoltre, di ampliare il campo di applicazione della norma oltre i limitati confini delle competizioni agonistiche, al fine di reprimere il

---

<sup>138</sup> ARIOLI V., BELLINI V., *Disposizioni penali in materia di doping*, Milano, Giuffrè editore, 2005, pag. 69-70-125.

commercio illecito rivolto agli sportivi "non atleti", con un focus particolare sui frequentatori delle palestre<sup>139</sup>.

Per quanto concerne la nozione giuridica di "commercio", la giurisprudenza e la dottrina hanno progressivamente elaborato criteri interpretativi fondati sui concetti di "professionalità", "abitualità" e "patrimonialità".

Riguardo al requisito della "professionalità", la Corte di Cassazione ha stabilito che, ai fini della configurabilità del reato di "commercio", è necessario dimostrare l'esistenza di un'attività di intermediazione nella circolazione di beni, realizzata con l'ausilio di una "sia pur rudimentale organizzazione"<sup>140</sup>. In proposito, si è fatto riferimento alla predisposizione di magazzini destinati a nascondere le sostanze illecite, alla realizzazione di una rete promozionale per la sponsorizzazione dei prodotti e alla disponibilità di ingenti capitali<sup>141</sup>. La Suprema Corte ha precisato che, affinché un'attività commerciale possa essere considerata realizzata ai sensi del settimo comma dell'articolo 9, è necessario dimostrare lo svolgimento di un'attività di intermediazione nella circolazione dei beni che, sebbene non con la rigidità derivante dall'adozione della definizione prevista dagli articoli 2082 e 2195 c.c., deve comunque presentare il carattere della continuità, oltre a una minima organizzazione<sup>142</sup>. In assenza del requisito della continuità, anche se sono presenti atti che, nel contesto specifico in cui vengono effettuati, potrebbero sembrare indicativi di un'attività commerciale, la condotta deve essere ricondotta nell'ambito della meno grave ipotesi prevista dal comma 1.

---

<sup>139</sup> ARIOLLI G., BELLINI V., *Disposizioni penali in materia di doping*, Milano, Giuffrè editore, 2005, pag. 127.

<sup>140</sup> Cass., Sez. III Penale, n. 19198/2017: "Ai fini della sussistenza del "commercio" è necessario e sufficiente che l'attività di intermediazione clandestina venga svolta in forma continuativa e con il supporto di una pur elementare organizzazione."

<sup>141</sup> BRAY C., *Sub art. 586 bis*, in *Codice penale commentato*, tomo III, quinta edizione, Assago, Wolters Kluwer, 2021, (a cura di) E. DOLCINI E., G. MARINUCCI G., pag. 1109.

<sup>142</sup> Cass., Sez. VI Penale, n. 17322/2003.

Secondo un orientamento ormai consolidato, il commercio può esistere solo quando l'attività è esercitata in modo continuativo nel tempo, con la conseguente configurazione della fattispecie come reato abituale<sup>143</sup>.

Tuttavia, la giurisprudenza non condivide questa visione e sostiene che il reato possa essere configurato anche in presenza di un singolo episodio<sup>144</sup>. Tale tesi è sostenuta anche da una minoritaria parte della dottrina, la quale, facendo leva sul presupposto che tale reato si configura nel momento e nel luogo in cui avviene l'attività di scambio, afferma come sia sufficiente la realizzazione anche di un singolo affare di significativa importanza economica, accompagnato da prove adeguate che attestino l'esistenza di un'organizzazione, anche se semplice, finalizzata a un'attività sistematica di scambio<sup>145</sup>. In base a questa interpretazione, appare più opportuno considerare il reato come potenzialmente, ma non necessariamente, abituale<sup>146</sup>.

Tale attività deve essere indirizzata a un gruppo non definito a priori di individui, che possono essere utilizzatori diretti o intermediari per la distribuzione successiva, con l'obiettivo di generare un profitto illecito<sup>147</sup>.

---

<sup>143</sup> BRAY C., *Sub art. 586 bis*, in *Codice penale commentato*, tomo III, quinta edizione, Assago, Wolters Kluwer, 2021, (a cura di) E. DOLCINI E., G. MARINUCCI G., pag. 1109.

<sup>144</sup> Cass, Sez. II Penale, n. 7081/2005.

<sup>145</sup> ARIOLLI G., BELLINI V., *Disposizioni penali in materia di doping*, Milano, Giuffrè editore, 2005, pag. 126.

<sup>146</sup> ARIOLLI G., BELLINI V., *Disposizioni penali in materia di doping*, Milano, Giuffrè editore, 2005, pag. 126.

<sup>147</sup> ARIOLLI G., BELLINI V., *Disposizioni penali in materia di doping*, Milano, Giuffrè editore, 2005, pag. 126.

## **2.8 Elemento soggettivo: il dolo specifico**

La commissione di un fatto antigiuridico con dolo rappresenta la forma più severa di responsabilità penale, in quanto implica la piena consapevolezza e volontà dell'agente nella realizzazione dell'illecito. Ai fini dell'accertamento del dolo c.d. generico, è necessario riscontrare la sussistenza di un duplice elemento psicologico: la rappresentazione dell'evento lesivo da parte dell'autore e la volizione di cagionarlo<sup>148</sup>.

In tal senso, l'art. 43 del Codice penale stabilisce che "il delitto è doloso, o secondo l'intenzione, quando l'evento dannoso o pericoloso, che è il risultato dell'azione o dell'omissione e da cui la legge fa dipendere l'esistenza del delitto, è dall'agente preveduto e voluto come conseguenza della propria azione od omissione".

Accanto al dolo generico, l'ordinamento contempla anche il c.d. dolo specifico, richiesto per quelle fattispecie in cui il legislatore pretende, quale requisito aggiuntivo, che l'agente agisca con l'intento di conseguire un risultato ulteriore, il cui verificarsi, tuttavia, non è indispensabile per la configurazione del reato<sup>149</sup>. In tale categoria si inseriscono le condotte incriminate dal comma 1 dell'art. 586-bis, le quali puniscono le ipotesi di autodoping ed eterodoping.

In entrambe le fattispecie, la punibilità è subordinata alla sussistenza della più specifica forma di dolo. In tal senso, è necessario che il soggetto attivo non solo operi con la consapevolezza e l'intenzione di compiere tutti gli aspetti oggettivi del reato tipico, come riconoscere la natura dopante della sostanza, ma deve anche agire con l'obiettivo di "alterare le prestazioni agonistiche degli atleti" o, "modificare i risultati delle controlli"<sup>150</sup>. L'autore deve, quindi, mirare al conseguimento di almeno uno dei suddetti fini, a prescindere dalla realizzazione degli stessi.

---

<sup>148</sup> MARINUCCI G., E. DOLCINI E., GATTA G. L., *Manuale di Diritto Penale, parte generale*, Milano, Giuffrè editore, 2022, pag. 388.

<sup>149</sup> MARINUCCI G., E. DOLCINI E., GATTA G. L., *Manuale di Diritto Penale, parte generale*, Milano, Giuffrè editore, 2022, pag. 394.

<sup>150</sup> CADOPPI A., VENEZIANI P., *Elementi di diritto penale, parte speciale, volume II Tomo I, Reati contro la persona*, Padova, CEDAM, 2024, pag. 137-138.

Di conseguenza, restano escluse dall'ambito di operatività della norma penale quelle condotte che, pur riguardando l'uso di sostanze dopanti, persegono obiettivi diversi da quelli richiamati, che tutt'al più potrebbero rilevare in sede disciplinare, secondo la normativa sportiva vigente<sup>151</sup>.

A tale proposito la giurisprudenza di legittimità<sup>152</sup> ha ritenuto compatibile il dolo specifico con la figura del dolo eventuale, ipotizzando, ad esempio, la responsabilità di un medico che somministra un farmaco dopante per osservarne gli effetti, accettando il rischio che tale trattamento possa compromettere l'integrità di una competizione sportiva<sup>153</sup>.

Resta infine esclusa, in ogni caso, la rilevanza penale dei comportamenti colposi, i quali, sebbene penalmente irrilevanti, potrebbero tuttavia costituire illecito sportivo e dar luogo a sanzioni disciplinari<sup>154</sup>.

## 2.9 Il metodo tabellare e le norme penali in bianco

Il concetto di "norma penale in bianco" si riferisce a disposizioni i cui precetti sono posti, in tutto o in parte, da norme di fonte inferiore alla legge, in quanto il contenuto normativo della fattispecie incriminatrice non è compiutamente definito dal legislatore primario, ma è integrato da fonti normative secondarie<sup>155</sup>.

In base al principio di legalità e alla riserva di legge "tendenzialmente assoluta", risulta costituzionalmente illegittima una norma penale che deleghi al potere esecutivo l'intera

---

<sup>151</sup>CADOPPI A., VENEZIANI P., *Elementi di diritto penale*, parte speciale, volume II Tomo I, Reati contro la persona, Padova, CEDAM, 2024, pag. 137-138.

<sup>152</sup> Cass., Sez. III, 22 aprile 2020, n. 12680

<sup>153</sup> GIUNTA F., *Sussidiario di diritto penale parte speciale*, Doping, in *Discrimen*, pag. 1-52.

<sup>154</sup> BRAY C., *Sub art. 586 bis*, in *Codice penale commentato*, tomo III, quinta edizione, Assago, Wolters Kluwer, 2021, (a cura di) E. DOLCINI E., G. MARINUCCI G., pag. 1109.

<sup>155</sup> MARINUCCI G., DOLCINI E., GATTA G. L., *Manuale di Diritto Penale*, parte generale, Milano, Giuffrè editore, 2022, p. 78.

individuazione del preceitto, salvo che l'intervento della fonte subordinata sia limitato alla determinazione di elementi puramente tecnici<sup>156</sup>.

La legge 13 dicembre 2000, n. 376, nell'incriminare le condotte connesse al doping, adotta espressamente tale tecnica normativa.

L'art. 2 della già menzionata legge demanda, infatti, la classificazione dei farmaci, delle sostanze dopanti e delle pratiche dopanti, ad un decreto del Ministero della Sanità, da adottarsi d'intesa con il Ministero dei Beni Culturali, su proposta della Commissione per la vigilanza ed il controllo sul doping<sup>157</sup>.

L'adozione del sistema c.d. tabellare si giustifica dall'estrema mutevolezza del fenomeno dopante, che rende difficoltosa una tipizzazione rigida e definitiva delle fattispecie criminose, sia sotto il profilo giuridico che scientifico<sup>158</sup>.

L'esperienza maturata nel settore del contrasto agli stupefacenti ha evidenziato, del resto come questa strategia, è apparsa l'unica in grado di garantire una efficace e tempestiva risposta sanzionatoria<sup>159</sup>.

La natura giuridica del decreto ministeriale ha dato luogo a un ampio dibattito.

In particolare, si è discusso se tale atto debba essere considerato quale mera ricognizione delle liste predisposte dagli organismi sportivi internazionali e dunque privo di effetti costitutivi, ovvero se esso rivesta una funzione costitutiva in linea con le posizioni prevalenti espresse dalla dottrina e dalla giurisprudenza in tema di sostanze stupefacenti<sup>160</sup>.

La questione ha assunto un'importanza significativa per la sorte di tutte le condotte compiute dopo l'entrata in vigore della legge n. 376 del 2000, ma prima dell'emanazione del decreto ministeriale del 15 ottobre 2002, contenente la prima classificazione ufficiale delle sostanze e pratiche vietate.

---

<sup>156</sup> MARINUCCI G., DOLCINI E., GATTA G. L., *Manuale di Diritto Penale, parte generale*, Milano, Giuffrè editore, 2022, pag. 78.

<sup>157</sup> GRILLO P., GRILLO R., *Diritto penale dello sport: violenza nelle competizioni, doping, frode sportiva, reati commessi dalle società*, Milano, Giuffrè Francis Lefebvre, 2019, pag. 224.

<sup>158</sup> GRILLO P., GRILLO R., op. cit., pag. 225.

<sup>159</sup> GRILLO P., GRILLO R., op.cit., pag. 225.

<sup>160</sup> FICO F., *Sub art. 586 bis, in Codice penale: rassegna di giurisprudenza e di dottrina*, Giuffrè, 2021-2022, (a cura di) LATTANZI G., LUPO E., pag. 125.

Secondo l'orientamento che propugna la natura ricognitiva<sup>161</sup>, si ritiene che i reati di doping previsti dalla legge n. 376 del 2000 possono essere configurati anche per le condotte realizzate prima dell'entrata in vigore del decreto ministeriale del 15 ottobre 2002, a condizione che riguardino sostanze già identificate e specificamente elencate nelle classi farmacologiche di sostanze e metodi dopanti, come riportato nell'allegato alla legge del 29 novembre 1995, n. 522, che ratifica la Convenzione contro il doping adottata a Strasburgo il 16 novembre 1989. Pertanto, anche in assenza di tale decreto, sarebbero comunque configurabili i reati di cui alla Legge n. 376/2000, qualora concernenti sostanze già note e vietate.

Di segno opposto è invece l'indirizzo che ha sostenuto la natura costitutiva delle tabelle ministeriali<sup>162</sup>, sottolineando in particolare: la discrepanza tra l'oggetto, la struttura normativa e gli obiettivi della legge n. 376 del 2000 rispetto alla Convenzione di Strasburgo, l'assenza di una dichiarazione esplicita riguardo all'efficacia diretta delle fonti internazionali nella definizione di doping ai fini penali e il fatto che le fattispecie penali incriminatrici in questione rappresentano tipiche situazioni di norme penali in bianco, in cui il legislatore ha delegato all'esecutivo la responsabilità di identificare le sostanze e le pratiche vietate<sup>163</sup>.

Anche una parte della dottrina ha condiviso quest'ultima impostazione, evidenziando la sua finalità nel chiarire eventuali ambiguità interpretative riguardo alla differenziazione tra comportamenti illeciti e comportamenti leciti, il che potrebbe comportare una seria

---

<sup>161</sup> Cass., Sez. III, 2 dicembre 2004, n. 46764.

<sup>162</sup> Cass., Sez. II, 20 dicembre 2004, n. 49949: Secondo, la II Sezione, ai fini della sussistenza del reato di cui ai commi 1 e 2 dell'art. 9 della l. n. 376 del 2000, in assenza del decreto ministeriale previsto dall'art. 2 della stessa legge che ripartisce in classi i farmaci e le sostanze vietate ed i metodi proibiti, non appare idoneo a integrare il preceitto penale l'elenco dei farmaci e delle sostanze proibite allegato all'appendice della l. n. 522 del 1995 che ha recepito nel nostro ordinamento la Convenzione contro il doping con appendice fatta a Strasburgo il 16 novembre 1989.

<sup>163</sup> FICO F., *Sub art. 586 bis*, in *Codice penale: rassegna di giurisprudenza e di dottrina*, Giuffrè, 2021-2022, (a cura di) LATTANZI G., LUPO E., pag.125.

compromissione della funzione preventiva, repressiva e rieducativa, propria del diritto penale<sup>164</sup>.

Ciononostante, la tesi costitutiva è stata espressamente rigettata dalla giurisprudenza di legittimità.

In particolare, le Sezioni Unite della Corte di Cassazione<sup>165</sup>, aderendo all'orientamento meramente ricognitivo delle tabelle, hanno sostenuto che i delitti previsti dall'art. 9 della Legge n. 376 del 2000 siano configurabili anche per i fatti commessi prima dell'emanazione del Decreto del Ministero della Sanità.

I Giudici di legittimità hanno ritenuto la funzione del decreto sia quella di classificare e non già identificare *ex novo* le sostanze dopanti, conformemente al disposto dell'art. 2, comma 1 della legge, il quale non conferisce all'esecutivo alcun potere innovativo. Inoltre, la Corte ha evidenziato che non si configura alcuna violazione del principio di legalità, poiché l'intervento della normativa secondaria si limita a precisare aspetti tecnici di una fattispecie già delineata dalla legge nei suoi elementi fondamentali.

In tale contesto, è stato affermato che rientrano nella nozione di doping anche le condotte che riguardano farmaci, sostanze e pratiche mediche che presentano un'attività biologica simile (“*similar*”) a quella di sostanze e metodi vietati dai regolamenti ministeriali o dalla normativa internazionale richiamata dalla legge n. 376 del 2000.

Tale approccio è coerente con l'interpretazione c.d. “aperta” delle tabelle ministeriali, secondo la quale la classificazione delle sostanze non può essere considerata esaustiva o definitiva, essendo suscettibile di aggiornamento e integrazione in base ai criteri di affinità farmacologica<sup>166</sup>.

L'affinità tra le sostanze è determinata dalla loro struttura chimica e/o dai loro effetti farmacologici, il che porta a considerare come vietate le "sostanze affini", anche se non specificamente menzionate nella classificazione in classi<sup>167</sup>.

---

<sup>164</sup> GRILLO P., GRILLO R., *Diritto penale dello sport: violenza nelle competizioni, doping, frode sportiva, reati commessi dalle società*, Milano, Giuffrè Francis Lefebvre, 2019, pag. 225.

<sup>165</sup> Cass., Sez. Un., 29 novembre 2005, n. 3087.

<sup>166</sup> Cass., Sez. Un., 29 novembre 2005, n. 3087.

<sup>167</sup> Cass., Sez. Un., 29 novembre 2005, n. 3087.

Questa ricostruzione, ampiamente accolta da un orientamento consolidato della giurisprudenza di merito e di legittimità<sup>168</sup>, consente di garantire una maggiore efficacia nella repressione del doping, evitando che le lacune nella classificazione normativa possano pregiudicare l'applicazione delle sanzioni nei casi di farmaci e sostanze non inclusi nell'elenco ministeriale, ma considerati "affini"<sup>169</sup>. Si tratta di un orientamento che si pone in netta contrapposizione con quello valido per i reati in materia di sostanze stupefacenti, rispetto ai quali si è affermato, invece, che la nozione di stupefacente ha natura legale, sicché sono assoggettate alla disciplina del d.P.R. n. 309 del 1990 solo le sostanze specificamente indicate nelle tabelle previste dall'art. 14 di detto d.P.R.<sup>170</sup>

## **2.10 Il doping come reato di pericolo astratto o reato di pericolo concreto**

Un ulteriore profilo di particolare rilievo nella disciplina penalistica del doping è rappresentato dalla disposizione normativa che subordina la rilevanza penale di farmaci, sostanze e pratiche mediche alla loro “idoneità a modificare le condizioni psicofisiche o biologiche dell’organismo”<sup>171</sup>. Tale formulazione, ha suscitato un vivace dibattito dottrinale e giurisprudenziale in ordine al significato da attribuire a tale clausola.

Secondo una prima interpretazione, la locuzione in esame rivestirebbe carattere meramente descrittivo, privo dunque di autonoma valenza precettiva. In tale prospettiva, essa costituirebbe un semplice richiamo definitorio, non idoneo ad integrare ulteriori elementi normativi rispetto a quelli già individuati. Tuttavia, tale ricostruzione appare poco persuasiva, poiché la formula lessicale non era presente nel progetto originario della legge, e la sua introduzione sembra dimostrare la volontà del legislatore di evitare una tipizzazione del doping rigidamente fondata su una semplice corrispondenza tabellare<sup>172</sup>.

---

<sup>168</sup> Cass., Sez. III, 27 marzo 2014, n. 36700.

<sup>169</sup> GRILLO P., GRILLO R., *Diritto penale dello sport: violenza nelle competizioni, doping, frode sportiva, reati commessi dalle società*, Milano, Giuffrè Francis Lefebvre, 2019, pag.226.

<sup>170</sup> Cass. Sez. III, 13 gennaio 2011, n. 7974.

<sup>171</sup> Art 586-bis c.p., I comma.

<sup>172</sup> ERREDE P., CADOPPI A., *Frode sportiva e doping*, Bari, Cacucci Editore, 2010, pag. 106

Una parte della dottrina sostiene che la previsione dell'idoneità assolva una funzione selettiva della tipicità penale, imponendo all'interprete di accertare, oltre al semplice confronto con le tabelle, anche la sussistenza di una capacità oggettiva di alterare le condizioni psicofisiche o biologiche dell'atleta<sup>173</sup>. In tale ottica, non sarebbe sufficiente la presenza della sostanza all'interno delle tabelle ministeriali: occorrerebbe, altresì verificare se essa possieda una potenzialità lesiva idonea ad incidere sull'equilibrio psicofisico del soggetto.

Alcuni interpreti sostengono che la valutazione "in concreto" si limiti esclusivamente a determinate potenzialità dannose delle sostanze e dei metodi, in particolare quelle che influenzano la correttezza delle competizioni sportive, mentre il rischio per la salute dell'atleta andrebbe considerato "in astratto"<sup>174</sup>. Ne consegue che, il rischio per la salute deve essere considerato intrinseco, senza la possibilità di ulteriori accertamenti, nel semplice fatto di conformità della sostanza alle tabelle ministeriali<sup>175</sup>.

Di segno diverso è la posizione di coloro i quali ritengono che il riferimento all'idoneità non possa essere inteso come parametro per distinguere le ipotesi di pericolo concreto da quelle di pericolo astratto.

Secondo tale impostazione, nel contesto della disciplina antidoping, il legislatore avrebbe inteso costruire una fattispecie incriminatrice fondata sul pericolo astratto, in ragione delle peculiarità del fenomeno e dell'esigenza di approntare un presidio penalistico anticipato. Richiedere, infatti, una verifica caso per caso della concreta pericolosità delle sostanze comporterebbe un indebito appesantimento dell'accertamento giudiziario, rischiando di limitare fortemente l'efficacia della norma penale, con il rischio di dover attendere l'eventuale manifestazione di un evento lesivo.

Un'impostazione analoga si riscontra anche nella giurisprudenza in tema di stupefacenti, ove, per l'applicazione dell'art. 73 del D.P.R. 309/1990, si richiede di norma la prova che

---

; VALLINI A., Analisi della l.14 dicembre 2000 n. 376 disciplina della tutela sanitaria delle attività sportive e della lotta al doping, in *Legisl. Pen.*, 2000, pag. 657.

<sup>173</sup> ERREDE P., CADOPPI A., *op. cit.*, pag. 106.

<sup>174</sup> ERREDE P., CADOPPI A., *op. cit.*, pag. 106.

<sup>175</sup> ERREDE P., CADOPPI A., *op. cit.*, pag. 106.

la sostanza sequestrata contenga principi attivi tali da giustificarne l'inclusione nelle apposite tavelle<sup>176</sup>.

In presenza di situazioni di rischio ampiamente diffuse, è considerato legittimo ricorrere a fattispecie che fungano da presidio anticipato della tutela, evitando così l'onere, spesso gravoso, di dimostrare nel caso specifico la concreta offensività del fatto<sup>177</sup>.

Se si accolgono tali considerazioni, il reato si configura anche qualora le sostanze assunte risultino, in concreto, prive di effetti nocivi.

Ciò che rileva non è tanto l'esito dell'assunzione, quanto la natura stessa del prodotto impiegato<sup>178</sup>.

In ambito giurisprudenziale, anche in contesti affini, è emerso che, una volta accertata l'appartenenza della sostanza a una delle categorie indicate dal decreto ministeriale, il giudice non sarà tenuto a svolgere ulteriori verifiche circa la sua concreta capacità di produrre effetti dopanti: si ritiene infatti che tale valutazione sia stata già operata in sede normativa.

La dottrina maggioritaria però, valorizzando la collocazione sistematica tra i delitti contro l'incolumità individuale, propende per qualificare la fattispecie come reato di pericolo concreto<sup>179</sup>.

Secondo tale ricostruzione, il giudice sarà tenuto a verificare in concreto, l'idoneità della sostanza o della pratica a provocare un'alterazione significativa dell'organismo, indipendentemente dal fatto che si tratti di autodoping o eterodoping

---

<sup>176</sup> ERREDE P., CADOPPI A., *Frode sportiva e doping*, Bari, Cacucci Editore, 2010, pag. 107.

<sup>177</sup> ERREDE P., CADOPPI A., op. cit., pag. 108.

<sup>178</sup> ERREDE P., CADOPPI A., op. cit., pag. 108.

<sup>179</sup> GRILLO P., GRILLO R., *Diritto penale dello sport: violenza nelle competizioni, doping, frode sportiva, reati commessi dalle società*, Milano, Giuffrè Francis Lefebvre, 2019, pag. 260.

## **2.11 La configurabilità del tentativo**

In un ordinamento fondato sul principio di legalità, la responsabilità penale dovrebbe essere legittimamente ascritta soltanto a chi realizzi una condotta integralmente sussumibile entro una fattispecie incriminatrice tipizzata dalla legge, ossia a colui che attua un fatto concretamente riconducibile agli elementi costitutivi di un reato<sup>180</sup>. A titolo esemplificativo, la responsabilità per omicidio potrebbe sorgere solo laddove si verifichi la morte di un individuo come conseguenza di una condotta attiva o omissiva. In mancanza dell'evento letale, l'ordinamento non riconosce, in via ordinaria alcuna punibilità: chi tenta di uccidere senza riuscirvi non potrebbe, in linea di principio, essere punito<sup>181</sup>.

Tuttavia, a colmare tale lacuna interviene l'art. 56 c.p., che estende la rilevanza penale anche agli atti diretti in modo non equivoco alla commissione di un delitto, pur se non seguiti dalla realizzazione dell'evento tipico. Il tentativo, integrandosi con le norme incriminatrici della parte speciale, dà vita a figure autonome di reato che rappresentano forme incomplete, e perciò meno gravi, della condotta delittuosa<sup>182</sup>.

Ai sensi del primo comma di cui all'art. 56 c.p., “chi compie atti idonei, diretti in modo non equivoco a commettere un delitto, risponde di delitto tentato se l'azione non si compie o l'evento non si verifica”. Il tentativo rappresenta dunque, una particolare manifestazione del reato, con delle conseguenze sul procedimento per la determinazione della pena: all'autore del delitto tentato si applica “la pena stabilita per il delitto (consumato) diminuita da un terzo a due terzi”<sup>183</sup>.

Nel contesto dei reati previsti dalla Legge n. 376 del 2000 e in particolare con riferimento alle fattispecie di cui all'art. 586-bis c.p., la configurabilità del tentativo solleva questioni complesse, legate alla qualificazione della fattispecie come reato di pericolo.

---

<sup>180</sup> MARINUCCI G., DOLCINI E., GATTA G. L., Manuale di Diritto Penale, parte generale, Milano, Giuffrè editore, 2022, pag. 549.

<sup>181</sup> MARINUCCI G., DOLCINI E., GATTA G. L., op. cit., pag. 549.

<sup>182</sup> MARINUCCI G., DOLCINI E., GATTA G. L., op. cit., pag. 549.

<sup>183</sup> MARINUCCI G., DOLCINI E., GATTA G. L., op. cit., pag. 550.

È noto che, nei reati di pericolo, la soglia di punibilità è già anticipata rispetto al danno effettivo, sicché l'ulteriore anticipazione rappresentata dal tentativo rischierebbe di coinvolgere mere condotte preparatorie, prive di effettiva offensività<sup>184</sup>. In tale prospettiva, si tende generalmente ad escludere l'ammissibilità del tentativo nei casi di autodoping, in quanto l'estensione della punibilità a condotte prodromiche (ad esempio l'acquisto di una siringa) determinerebbe un indebito ampliamento dell'area del penalmente rilevante<sup>185</sup>.

Tuttavia, la natura di reato di pericolo concreto non esclude aprioristicamente la configurabilità del tentativo, purché ricorrono atti dotati di concreta idoneità causale e diretti in modo non equivoco alla realizzazione dell'illecito e sempre che essi manifestino inequivocabilmente la volontà dell'agente di realizzare la condotta incriminata<sup>186</sup>.

In linea teorica, parte della dottrina ammette la possibilità di ravvisare il tentativo di autodoping nei casi in cui l'atleta venga sorpreso in possesso di sostanze dopanti in prossimità temporale e spaziale di una competizione sportiva alla quale intende partecipare, salvo poi disfarsi della sostanza prima dell'assunzione<sup>187</sup>.

Decisamente meno problematica appare, invece, il riconoscimento della forma tentata con riferimento alla condotta di eterodoping. Si pensi, ad esempio, all'ipotesi in cui un *extraneus* realizzi atti diretti alla somministrazione di sostanze vietate a un atleta, il quale tuttavia rifiuti la proposta o, resosi conto della sua illicetità, provveda a denunciare l'autore<sup>188</sup>.

Di converso, qualora l'autore desista volontariamente dall'azione, ad esempio decidendo di disfarsi della sostanza proibita prima della competizione, egli sarà punibile solo per gli atti eventualmente già compiuti che costituiscano di per sé un reato autonomo.

---

<sup>184</sup> ARIOLLI G., BELLINI V., *Disposizioni penali in materia di doping*, Milano, Giuffrè editore, 2005, pag. 96-97.

<sup>185</sup> GRILLO P., GRILLO R., *Diritto penale dello sport: violenza nelle competizioni, doping, frode sportiva, reati commessi dalle società*, Milano, Giuffrè Francis Lefebvre, 2019, pag. 261-262.

<sup>186</sup> ARIOLLI G., BELLINI V., *op. cit.*, pag. 97-97.

<sup>187</sup> GRILLO P., GRILLO R., *op. cit.*, pag. 261-262.

<sup>188</sup> GRILLO P., GRILLO R., *op. cit.*, pag. 261-262.

Non è invece applicabile la disciplina del c.d. “recesso attivo”, previsto dal secondo comma dell’art. 56 c.p., secondo cui “se il colpevole volontariamente impedisce il verificarsi dell’evento è punito con la pena stabilita per il delitto tentato, diminuita da un terzo alla metà”. Tale figura presuppone, infatti, che l’agente abbia impedito il verificarsi dell’evento lesivo, mentre, nei reati di pericolo come quello in esame, non è richiesto alcun evento di danno affinché il reato sia consumato, risultando ontologicamente incompatibile con la struttura del recesso attivo<sup>189</sup>.

## 2.12 La clausola di riserva

Tra le questioni più controverse della teoria generale del reato particolare rilievo assume l’ipotesi in cui una medesima condotta, attiva od omissiva, oppure una sequenza unitaria di comportamenti, risulti astrattamente idonea a integrare contemporaneamente gli elementi constitutivi di più fattispecie incriminatrici. La risoluzione di tali situazioni giuridiche impone un’analisi del rapporto tra le norme che disciplinano le diverse fattispecie di reato coinvolte.

In alcune circostanze, la relazione tra le disposizioni incriminatrici conduce all’applicazione esclusiva di una sola di esse, con conseguente esclusione delle altre: si configura il tal caso un concorso apparente di norme<sup>190</sup>. In altre ipotesi, invece, ciascuna disposizione conserva autonoma rilevanza e richiede di essere applicata: si verte, allora, in ipotesi di concorso formale di reati.

Uno dei principali criteri distintivi tra queste due ipotesi è rappresentato dal criterio di specialità, espressamente disciplinato dall’art. 15 c.p., secondo cui “quando più leggi penali o più disposizioni della medesima legge regolano la stessa materia, la legge o la disposizione di legge speciale deroga alla legge o alla disposizione di legge generale, salvo che sia altrimenti stabilito”.

---

<sup>189</sup> GRILLO P., GRILLO R., *Diritto penale dello sport: violenza nelle competizioni, doping, frode sportiva, reati commessi dalle società*, Milano, Giuffrè Francis Lefebvre, 2019, pag. 261-262.

<sup>190</sup> MARINUCCI G., DOLCINI E., GATTA G. L., *Manuale di Diritto Penale, parte generale*, Milano, Giuffrè editore, 2022, pag. 612.

Si configura una norma speciale rispetto ad un'altra quando essa riproduce integralmente la struttura della norma generale, arricchendola con uno o più elementi ulteriori, detti “specializzanti”, che rendono la fattispecie più circoscritta e specifica<sup>191</sup>. In presenza di un rapporto di specialità, la norma generale verrà assorbita da quella speciale che troverà sola applicazione.

Accanto alla specialità, altre tecniche risolutive dei conflitti normativi sono rappresentate dal principio di sussidiarietà. In particolare, il principio di sussidiarietà, opera laddove tra le due disposizioni incriminatrici, pur non essendo ravvisabile un rapporto di specialità, si configura una gerarchia sostanziale in forza della quale la norma sussidiaria viene assorbita da quella principale<sup>192</sup>. Tale gerarchia si desume, tra l'altro, dalla diversa gravità delle sanzioni comminate e dal differente livello di offensività delle condotte contemplate. La disposizione principale, in quanto volta a reprimere una violazione più grave o a tutelare un bene giuridico di maggior rilevanza, prevale su quella sussidiaria, che perde così efficacia rispetto al medesimo fatto.

Un chiaro esempio si rinviene nell'incipit della fattispecie di cui all'art. 586-bis, ove la clausola di riserva “salvo che il fatto costituisca più grave reato”, esclude espressamente l'applicazione della norma incriminatrice nei confronti di condotte che integrino, al contempo, una fattispecie più grave.

Si tratta, dunque, di una clausola di riserva a contenuto relativamente indeterminato, la cui operatività richiede un'attenta valutazione circa possibilità che il medesimo fatto di doping sia sussumibile anche in altre fattispecie incriminatrici, previste sia dal Codice penale che da leggi speciali<sup>193</sup>. In tali ipotesi, la clausola impone di escludere il concorso di reati, orientando l'interprete verso l'applicazione della sola disposizione che prevede la sanzione più severa.

Il problema più delicato concerne l'individuazione delle disposizioni normative che possano entrare in un rapporto di concorrenza apparente con l'art. 586-bis c.p. e che, in ragione della clausola di riserva, ne impediscano l'applicazione.

---

<sup>191</sup> MARINUCCI G., DOLCINI E., GATTA G. L., *Manuale di Diritto Penale*, parte generale, Milano, Giuffrè editore, 2022, pag. 613.

<sup>192</sup> MARINUCCI G., DOLCINI E., GATTA G. L., op. cit., 618.

<sup>193</sup> ARIOLLI G., BELLINI V., *Disposizioni penali in materia di doping*, Milano, Giuffrè editore, 2005, p.109.

Una più approfondita disamina di tali ipotesi verrà condotta nel capitolo successivo del presente elaborato, al fine di valutare l'ambito effettivo di operatività della clausola e le possibili ricadute sul piano sistematico.

## 2.13 La clausola di esclusione della tipicità

Affinché un comportamento possa assumere rilevanza penale, non è sufficiente che si concretizzi in un fatto tipico corrispondente alla descrizione contenuta in una norma incriminatrice: è altresì necessario che tale fatto si trovi in contrasto con l'intero ordinamento giuridico nel suo complesso.

L'antigiuridicità rappresenta, infatti, il secondo elemento costitutivo del reato, esprimendo quel rapporto di contraddizione che si instaura tra il fatto tipico e l'ordinamento giuridico<sup>194</sup>. Un comportamento sarà ritenuto antigiuridico qualora violi l'ordinamento nel suo insieme, mentre sarà lecito se anche una sola norma dell'ordinamento lo consente o lo impone.

Le c.d. cause di giustificazione rappresentano proprio quei casi in cui l'ordinamento, pur in presenza di un fatto tipico, autorizza o impone la sua realizzazione. Si tratta di esimenti che possono derivare da norme collocate in qualsiasi ambito del diritto e incidono sull'antigiuridicità del fatto<sup>195</sup>.

Con riferimento all'art. 586-bis c.p. e in particolare ai primi due commi, elemento comune ai fini dell'integrazione della fattispecie è la mancanza di condizioni patologiche che legittimino il ricorso a sostanze o la sottoposizione a pratiche mediche vietate. In dottrina si è discusso se tale riferimento debba essere qualificato come causa di giustificazione in senso tecnico, tuttavia, l'orientamento prevalente ritiene che le esigenze terapeutiche

---

<sup>194</sup>MARINUCCI G., DOLCINI E., GATTA G.L., *Manuale di Diritto Penale*, parte generale, Milano, Giuffrè editore, 2022, pag. 316.

<sup>195</sup>MARINUCCI G., DOLCINI E., GATTA G.L., op. cit., pag. 316.

giustificatrici non costituiscano una vera e propria esimente ma piuttosto rappresentino un elemento negativo della fattispecie<sup>196</sup>.

Ne consegue che, qualora un soggetto faccia uso di sostanze dopanti per il trattamento di una patologia accertata, o ricorra a pratiche mediche vietate in presenza di una condizione clinica che ne renda necessario l'impiego, la sua condotta non sarà penalmente rilevante sotto il profilo oggettivo per insussistenza del fatto.

Analogamente, l'eventuale condotta di terzi che abbiano somministrato, procurato o agevolato l'assunzione della sostanza, sarà esente da responsabilità, qualora ricorrono condizioni cliniche documentate che ne giustifichino il trattamento.

A sostegno di tale lettura, si evidenzia come le cause di giustificazione, operino su un piano diverso rispetto agli elementi strutturali della fattispecie, incidendo sull'antigiuridicità piuttosto che sulla tipicità<sup>197</sup>.

In tal caso, però, è proprio la norma incriminatrice che contiene in sé l'esclusione di determinate situazioni, subordinando la rilevanza penale alla mancanza di una finalità terapeutica e quindi inglobando l'assenza di patologie come presupposto tipico del reato.

Tale impianto trova ulteriore conferma nella finalità principale perseguita dalla norma incriminatrice che tutela la salute dell'atleta.

È quindi legittimo e permesso l'uso di sostanze vietate, qualora si presentino specifiche condizioni di salute che possano preservare e tutelare tale bene giuridico.

Per quanto riguarda l'altro bene protetto dalla disposizione, ovvero l'integrità della competizione sportiva, si ritiene non vi sia compromissione, giacché l'utilizzo terapeutico di sostanze, in tal caso, mira a ristabilire un equilibrio rispetto a una situazione di svantaggio preesistente per l'atleta, affetto da una determinata patologia<sup>198</sup>.

In questa prospettiva, assume particolare rilievo il comma 4 dell'art. 1 della Legge n. 376/2000, il quale, pur non espressamente richiamato nell'art. 586-bis c.p., specifica che

---

<sup>196</sup> GRILLO P., GRILLO R., *Diritto penale dello sport: violenza nelle competizioni, doping, frode sportiva, reati commessi dalle società*, Milano, Giuffrè Francis Lefebvre, 2019, pag. 267.

<sup>197</sup> BIGIAVI W., *Giurisprudenza sistematica di diritto civile e commerciale: il diritto dello sport*, Torino, UTET giuridica, 2007, pag.169.

<sup>198</sup> ERREDE P., CADOPPI A., *Frode sportiva e doping*, Bari, Cacucci Editore, 2010, pag. 97 ss.

“In presenza di condizioni patologiche dell’atleta documentate e certificate dal medico, all’atleta stesso può essere prescritto specifico trattamento purché sia attuato secondo le modalità indicate nel relativo e specifico decreto di registrazione europea o nazionale ed i dosaggi previsti dalle specifiche esigenze terapeutiche”.

Tuttavia, problematiche di natura penale possono presentarsi quando l’accertamento della patologia non avvenga secondo criteri medici rigorosi o quando la somministrazione del farmaco avvenga in difformità rispetto alle prescrizioni regolamentari. In tali casi, l’elemento negativo della fattispecie potrebbe risultare insussistente, rendendo nuovamente configurabile la responsabilità penale.

Sarà dunque onere dell’agente dimostrare la sussistenza di condizioni cliniche tali da giustificare il trattamento farmacologico, documentando l’esistenza di una patologia e la corrispondente prescrizione medica. Diversamente, nel caso in cui il medico abbia attestato falsamente l’esistenza di una patologia, consentendo all’atleta di sottrarsi al divieto mediante una prescrizione illecita, questi potrà rispondere penalmente per le condotte ingannevoli che abbiano contribuito alla violazione della normativa antidoping. Nel caso, invece, dalla somministrazione di specialità medicinali non vietate, perché non ricomprese nell’elenco ministeriale di cui al D.M. 15 ottobre 2002, ma utilizzate in condizioni “*off label*”, al di là e al di fuori delle indicazioni terapeutiche autorizzate dal Ministero della Sanità, potrebbe, peraltro, configurarsi il delitto diverso di cui all’art. 1 della legge n. 401 del 1989<sup>199</sup>.

---

<sup>199</sup> Cass., Sez. II, 29 marzo 2007, n. 21324, in “tema di rapporto tra il delitto di doping e quello di frode sportiva”.

## **2.14 Circostanze aggravanti e pene accessorie**

La cornice edittale prevista per le condotte incriminate ai commi 1 e 2 dell'articolo 586-bis c.p. contempla una pena detentiva compresa da tre mesi a tre anni, cui si aggiunge una sanzione pecuniaria variabile tra 2.582 euro e 51.654 euro<sup>200</sup>.

Il terzo comma della medesima disposizione introduce una serie di circostanze aggravanti, ovvero elementi che si collocano intorno ad un reato già perfetto<sup>201</sup>.

La pena base prevista nei primi due commi viene aumentata: a) se dal fatto deriva un danno per la salute; b) se il fatto è commesso nei confronti di un minorenne; c) se il fatto è commesso da un componente o da un dipendente del C.O.N.I., ovvero di una federazione sportiva nazionale, di una società, di un'associazione o di un ente riconosciuto dal C.O.N.I.

Tali circostanze aggravanti sono considerate ad efficacia comune, determinando un incremento della pena base, fino a un terzo rispetto a quella ordinariamente prevista per il reato semplice. Le prime due circostanze aggravanti possono concorrere tra loro e, qualora il reato sia stato commesso da uno dei soggetti qualificati indicati alla lettera c) del comma in esame, sarà possibile il concorso di tutte e tre le aggravanti.

In virtù dell'art. 6, comma 1, della legge 5 dicembre 2005, n. 251 (c.d. legge ex Cirielli), che ha modificato la disciplina sulla prescrizione del reato, trattandosi di circostanze aggravanti ad efficacia comune, esse non rilevano più ai fini del computo del termine di prescrizione del reato ex art. 157, comma 2, c.p.

Si deve ricordare che secondo la disciplina previgente, al contrario, anche le circostanze comuni incidevano sulla determinazione della prescrizione del reato, dovendosi avere riguardo al massimo della pena stabilita dalla legge per il reato, tenuto conto dell'aumento massimo di pena stabilito per le circostanze aggravanti e della diminuzione minima prevista per le circostanze attenuanti.

---

<sup>200</sup> Art. 9, co.1, L. n 376 del 2000.

<sup>201</sup> MARINUCCI G., DOLCINI E., GATTA G. L., *Manuale di Diritto Penale*, parte generale, Milano, Giuffrè editore, 2022, pag. 655.

La circostanza prevista alla lettera a) si configura come estrinseca, in quanto si riferisce a un fatto-evento che si verifica successivamente alla condotta incriminata, pur se alla stessa causalmente riconducibile.

Le ulteriori due circostanze, invece, assumono natura intrinseca, in quanto attengono a componenti del fatto tipico, riferendosi rispettivamente all'oggetto dell'azione ed a una qualità soggettiva dell'autore del reato.

Per quanto concerne la prima circostanza, e in particolare la definizione del c.d. danno alla salute, risulta opportuno richiamare la nozione di malattia elaborata dalla giurisprudenza di legittimità in relazione al reato di lesioni personali.

Ai fini della qualificazione del danno bisogna, dunque, fare riferimento ad un apprezzabile compromissione delle funzioni fisiche o psichiche dell'atleta, associata a un processo clinico — di durata variabile — che possa sfociare tanto nella piena guarigione quanto in un'alterazione irreversibile delle condizioni di vita, o persino nella morte<sup>202</sup>.

Inoltre, la previsione o la prevedibilità dell'evento corrispondente alla circostanza aggravante di cui alla lettera a) — ossia il danno alla salute — dovrà essere accertata tenendo conto di tutti gli elementi oggettivi della condotta (quali la natura delle sostanze vietate impiegate, le dosi somministrate, ecc.), nonché delle specifiche condizioni fisiche e sanitarie dell'atleta che ne ha fatto uso<sup>203</sup>.

Le circostanze di cui alla lettera a) e b), sono inquadrabili tra le c.d. circostanze oggettive, attenendo la prima alla gravità del danno e la seconda ad una qualità personale dell'offeso<sup>204</sup>.

Diversamente, quella prevista alla lettera c) riguarda una condizione o qualità personale del colpevole, configurandosi dunque come circostanza soggettiva.

A tale riguardo va ricordato che in tema di concorso di persone nel reato, il criterio generale di imputazione delle circostanze aggravanti previsto dall'art. 59, comma secondo, c.p. – per il quale è necessario che esse siano conosciute o ignorate per colpa o

---

<sup>202</sup> ARIOLLI G., BELLINI V., *Disposizioni penali in materia di doping*, Milano, Giuffrè editore, 2005, pag. 101

<sup>203</sup> ARIOLLI G., BELLINI V., op. cit., pag. 99.

<sup>204</sup> MARINUCCI G., DOLCINI E., GATTA G. L., *Manuale di Diritto Penale*, parte generale, Milano, Giuffrè editore, 2022, pag. 654.

ritenute inesistenti per errore determinato da colpa – opera anche ai fini del riconoscimento delle circostanze sia di natura oggettiva e di quelle soggettive che si estendono ai concorrenti per i quali sia configurabile il coefficiente soggettivo previsto dalla citata disposizione, non essendo detto criterio modificato dalla previsione dell'art. 118 c.p., che si riferisce soltanto ad alcune circostanze soggettive.

Pertanto, ove l'elemento aggravante proprio di uno degli autori sia stato conosciuto anche dal concorrente che non condivide tale fine, quest'ultimo viene a far parte della rappresentazione ed è quindi oggetto del suo dolo diretto ove il concorrente garantisce la sua collaborazione nella consapevolezza della condizione inerente al compartecipe<sup>205</sup>.

L'aggravante legata alla minore età della vittima si fonda sull'idea che i minori di anni diciotto non abbiano ancora sviluppato una piena capacità di autodeterminazione né una completa consapevolezza del disvalore sociale associato a determinati comportamenti; pertanto, risultano maggiormente “corrottibili”<sup>206</sup>.

È però importante precisare il fatto che essendo il minore indicato espressamente come soggetto passivo della condotta, tale aggravante non si applica nei casi in cui sia il minore stesso a realizzare i comportamenti vietati<sup>207</sup>.

Per quanto concerne l'aggravante di cui alla lettera c), la sua previsione appare giustificata dal fatto che la legge considera dirigenti, tecnici o altri membri di organismi sportivi come responsabili della salvaguardia dei principi di lealtà e regolarità nelle competizioni sportive.

In relazione a quest'ultima circostanza, ad una prima lettura, sembrerebbe non essere previsto alcun aggravamento di pena nel caso in cui la condotta criminosa sia commessa da un medico.

In realtà, sebbene la disposizione non menzioni espressamente i medici, si ritiene che l'aggravante possa trovare applicazione nel caso in cui il sanitario operi in qualità di

---

<sup>205</sup> Cass. Sez. Unite, 19 dicembre 2019, n. 8545 in tema di aggravante dell'agevolazione mafiosa.

<sup>206</sup> ARIOLLI G., BELLINI V., *Disposizioni penali in materia di doping*, Milano, Giuffrè editore, 2005, pag. 104.

<sup>207</sup> ARIOLLI G., BELLINI V., op. cit., pag. 105.

medico sociale e sia stabilmente inserito, anche con un rapporto parasubordinato, nell'organico della società sportiva o della federazione<sup>208</sup>.

Al contrario, la configurabilità dell'aggravante per figure professionali che operino in modo saltuario o esterno, come fisioterapisti o consulenti, è più controversa, poiché non sembrano ricorrere i presupposti soggettivi richiesti dalla norma. In simili casi, potrebbe trovare applicazione l'aggravante comune di cui all'art. 61, n. 11 c.p. o quella di cui al n. 9 dello stesso articolo<sup>209</sup>.

Infine, è necessario considerare anche i commi 4 e 5 dell'art. 586-bis, che introducono specifiche pene accessorie.

Qualora il reato sia commesso da un professionista sanitario, la condanna comporta l'interdizione temporanea dall'esercizio della professione.

Invece, nei casi specifici previsti dal terzo comma, lettera c), la condanna implica l'interdizione permanente da qualsiasi incarico direttivo all'interno del Comitato Olimpico Nazionale Italiano, delle federazioni sportive nazionali, delle società, delle associazioni e degli enti di promozione riconosciuti dal Comitato Olimpico Nazionale Italiano.

---

<sup>208</sup> ARIOLLI G., BELLINI V., *Disposizioni penali in materia di doping*, Milano, Giuffrè editore, 2005, pag. 106.

<sup>209</sup> ARIOLLI G., BELLINI V., op. cit., pag. 107.

## CAPITOLO 3

### ANALISI DEI PROFILI DI INTERAZIONE E CONCORSO TRA IL REATO DI DOPING E LE ALTRE FATTISPECIE PENALI ALLA LUCE DELLA CLAUSOLA DI SUSSIDIARIETÀ

#### **3. Art. 73 T.U. delle leggi in materia di disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope: produzione, traffico e detenzione di sostanze stupefacenti e psicotrope**

Come menzionato nel paragrafo 2.12, l'apertura del primo e del secondo comma dell'art. 586-bis introduce una clausola di sussidiarietà, finalizzata a risolvere possibili conflitti tra le varie fattispecie di doping e le altre fattispecie penali previste sia dal Codice penale che da normative speciali. Qualora un comportamento rientrante nelle fattispecie di doping possa essere associato anche ad altre fattispecie penali, verrà applicata la fattispecie con la pena più severa. Questione fondamentale sarà dunque identificare le tipologie di reato che possono rientrare nell'ambito di applicazione della clausola, determinando quale siano le disposizioni penali teoricamente applicabili a un medesimo fatto di doping.

Un primo elemento di analisi è rappresentato dai profili di interazione tra le diverse fattispecie trattate nell'articolo in questione, in materia di doping e le condotte illecite previste dall'articolo 73 del Testo Unico in materia di sostanze stupefacenti (d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309).

Il sopracitato articolo, contenuto nel T.U., punisce, tra le altre, la condotta di “chiunque offre, mette in vendita, cede, distribuisce, commercia, trasporta, procura ad altri, invia, consegna per qualunque scopo o comunque illecitamente detiene sostanze stupefacenti o psicotrope di cui alle tabelle ministeriali”<sup>210</sup>. Qualora, dunque, una determinata sostanza

---

<sup>210</sup> Art. 73 T.U., “Produzione, traffico e detenzione illeciti di sostanze stupefacenti o psicotrope”, d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309.

chimica, figurasse, non solo “nelle classi previste dalla legge”<sup>211</sup> nella normativa antidoping, ma anche “tra le sostanze stupefacenti o psicotrope di cui alla tabella prevista dall’articolo 14”<sup>212</sup> del T.U., sarebbero astrattamente applicabili, per una medesima condotta, entrambe le fattispecie.

Si pensi al caso in cui, il personale medico procuri agli atleti delle amfetamine per ridurre il senso di stanchezza e fatica.

In tal caso, la condotta integrerebbe entrambe le fattispecie, essendo tale sostanza contenuta sia nel D.M. 13 aprile 2005, in materia di sostanze dopanti ma anche nell’elenco delle sostanze stupefacenti, contenute nelle tabelle di cui all’art. 14 del T.U. sulla droga. I problemi che potrebbero presentarsi sono diversi a seconda che si tratti di eterodoping o autodoping.

Nel caso della prima fattispecie, in virtù della clausola di riserva, la pena da applicare sarà quella prevista dalla legge sulla droga, in quanto più grave.

Si escluderà in tal modo, un’ipotesi di concorso formale di reati.

Laddove, invece, l’evento sia di lieve entità, sia per i mezzi utilizzati, sia per le modalità o le circostanze dell’azione, oppure per la qualità e la quantità delle sostanze , ma comporti comunque un danno alla salute, o sia perpetrato da un membro o da un dipendente del CONI, o di una Federazione sportiva nazionale, di una società, di un’associazione o di un ente riconosciuto dal CONI, e riguardi una sostanza stupefacente elencata nelle tabelle II e IV del d.P.R. 309/90, si applicherà la normativa antidoping in quanto essa prevede sanzioni più severe per tali comportamenti rientranti nella ipotesi lieve di cui al comma quinto dell’art. 73 del d.P.R. 309/90<sup>213</sup>.

Non si applica la stessa considerazione nel caso in cui il reato venga perpetrato nei confronti di un minore. Questa situazione, sebbene aggravi sia le violazioni relative al

---

<sup>211</sup> Art. 586-bis, 1 comma, c.p.

<sup>212</sup> Art. 73 T.U., “Produzione, traffico e detenzione illeciti di sostanze stupefacenti o psicotrope”, d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309.

<sup>213</sup> ARIOLI G., BELLINI V., *Disposizioni penali in materia di doping*, Milano, Giuffrè editore, 2005, pag. 110. A tale riguardo deve però segnalarsi che la normativa sul comma quinto dell’art. 73 del T.U. Stup. È mutata essendo ora prevista una pena comune sia per le c.d. droghe leggere che per le droghe c.d. pesanti da sei mesi a cinque anni di reclusione e della multa da euro 1.032 a euro 10.329, per effetto della modifica introdotta dal d.l. 15 settembre 2023, n. 123, conv. con mod., dalla L. 13 novembre 2023, n. 159.

doping che quelle riguardanti le sostanze stupefacenti, comporta un incremento della pena più significativo per quest'ultima tipologia di reato, con un aumento che può variare da un terzo fino alla metà, come stabilito dall'articolo 80, comma 1, lettera a) del d.P.R. 309/90<sup>214</sup>.

Per quanto concerne, invece, la fattispecie del c.d. doping autogeno, la questione è più articolata.

Tale ipotesi, infatti, può essere ricondotta alla fattispecie di cui all'art. 75 d.P.R. n. 309/90, che sanziona l'uso personale non terapeutico di sostanze stupefacenti, solo in via amministrativa e quindi l'unica disciplina applicabile in tale circostanza sarà quella antidoping<sup>215</sup>.

In questa situazione, la legislazione penale riguardante il doping si applicherà nel caso in cui siano presenti sostanze che possiedono sia effetti dopanti che droganti, a condizione che tali sostanze vengano utilizzate per modificare le prestazioni agonistiche<sup>216</sup>.

L'articolo 75 del d.P.R. 309/90 stabilisce che il soggetto che consuma sostanze stupefacenti non è punibile.

Pertanto, ogni qualvolta un atleta utilizzi direttamente una sostanza dopante per migliorare le proprie prestazioni sportive, sarà soggetto esclusivamente alle disposizioni della normativa antidoping, sebbene possano essere applicate anche sanzioni amministrative, come la sospensione della patente di guida, del passaporto o del porto d'armi<sup>217</sup>.

Di fronte a questa dissonanza, come già osservato, (vedi paragrafo sub n. 2.5 in tema di profili problematici del doping autogeno) l'unica interpretazione ragionevole è che la disposizione prevista nell'articolo 586-bis abbia in effetti obiettivi diversi e complementari: da un lato, assicurare la protezione della salute nelle attività sportive e,

---

<sup>214</sup> ARIOLLI G., BELLINI V., *Disposizioni penali in materia di doping*, Milano, Giuffrè editore, 2005, pag. 110

<sup>215</sup> GRILLO P., GRILLO R., *Diritto penale dello sport: violenza nelle competizioni, doping, frode sportiva, reati commessi dalle società*, Giuffrè Francis Lefebvre, 2019, pag. 282.

<sup>216</sup> GRILLO P., GRILLO R., *Diritto penale dello sport: violenza nelle competizioni, doping, frode sportiva, reati commessi dalle società*, Milano, Giuffrè Francis Lefebvre, 2019, pag. 282.

<sup>217</sup> ARIOLLI G., BELLINI V., *Disposizioni penali in materia di doping*, Milano, Giuffrè editore, 2005, pag. 110.

dall'altro, promuovere la salvaguardia dell'etica sportiva, che giustifica l'intervento penale<sup>218</sup>.

### **3.1 Art. 445 c.p.: somministrazione di medicinali in modo pericoloso per la salute pubblica**

Una diversa fattispecie che potrebbe interagire con la disposizione in disamina è quella di cui all'art. 445 del Codice penale, rubricato “sommministrazione di medicinali in modo pericoloso per la salute pubblica”.

La disposizione punisce con la pena della reclusione da sei mesi a due anni e con la multa da 103 a 1.032 euro “chiunque, esercitando, anche abusivamente, il commercio di sostanze medicinali, le somministra in specie, quantità e qualità non corrispondente alle ordinazioni mediche o diversa da quella dichiarata o pattuita”.

Questo reato è identificato come un reato di pericolo mediante frode, il che implica che non vi sia un'intesa con l'assuntore della sostanza, ma piuttosto un comportamento ingannevole da parte del reo<sup>219</sup>.

Qualora la condotta di fornitura riguardi una sostanza o un prodotto considerato dopante, e sia stata eseguita con inganno, con l'intento di alterare il risultato di una competizione o di una gara, si dovranno considerare anche le disposizioni previste nel comma 1 di cui all'art. 586-bis.

Si potrebbe considerare il caso di un farmacista che, in accordo con una società sportiva a cui appartiene un atleta richiedente, fornisce farmaci dopanti non conformi alla prescrizione medica, in dosi tali da influenzare la salute dell'atleta e capaci di alterare le sue prestazioni sportive.

Il reato può essere perpetrato da chiunque svolga, anche in modo illecito, l'attività di vendita di prodotti farmaceutici; pertanto, il soggetto attivo non è limitato al farmacista o

---

<sup>218</sup> GRILLO P., GRILLO R., *Diritto penale dello sport: violenza nelle competizioni, doping, frode sportiva, reati commessi dalle società*, Milano, Giuffrè Francis Lefebvre, 2019, pag. 282.

<sup>219</sup> ARIOLLI G., BELLINI V., *Disposizioni penali in materia di doping*, Milano, Giuffrè editore, 2005, pag. 111.

a chi esercita professionalmente il commercio di medicinali, essendo sufficiente una connessione diretta tra chi fornisce e il ricevente finale del farmaco<sup>220</sup>.

Per quanto concerne i profili di interazione tra le due fattispecie si registrano due orientamenti, uno seguito dalla dottrina e quello opposto seguito dalla giurisprudenza di legittimità.

La giurisprudenza di legittimità ha affermato che esiste un rapporto di specialità tra il reato di commercio di sostanze dopanti, come delineato al settimo comma dell'articolo in questione, e il reato previsto dall'articolo 445 del Codice penale.

In particolare, la Corte ha affermato che, “Colui che, senza essere in possesso della prescritta abilitazione professionale, commercia farmaci e sostanze dopanti attraverso canali diversi da quelli specificamente indicati come leciti esercita abusivamente, attraverso la medesima condotta, la professione di farmacista e, qualora le sostanze medicinali vengano commercializzate in specie qualità o quantità non corrispondente alle ordinazioni mediche pone in essere il medesimo comportamento sanzionato dall'art. 445 c.p., con conseguente applicazione del criterio dell'assorbimento”<sup>221</sup>.

La legge speciale, oggi contenuta nell'art. 586-bis c.p., rappresenta dunque la norma applicabile, poiché contempla una pena di entità superiore<sup>222</sup> che assorbe la disposizione meno severa.

Diversamente, come sopra osservato, parte della dottrina ritiene di risolvere la questione, sostenendo la configurabilità di un concorso formale di reati, in quanto non sussisterebbe alcun rapporto di specialità tra le due norme<sup>223</sup>, condizione che giustificherebbe l'adozione della clausola di riserva, che però non può trovare applicazione essendo il reato di doping più grave.

---

<sup>220</sup> ARIOLLI G., BELLINI V., *Disposizioni penali in materia di doping*, Milano, Giuffrè editore, 2005, pag. 111

<sup>221</sup> Cass., Sez. Un., 29 novembre 2005, n. 3087.

<sup>222</sup> GRILLO P., GRILLO R., *Diritto penale dello sport: violenza nelle competizioni, doping, frode sportiva, reati commessi dalle società*, Milano, Giuffrè Francis Lefebvre, 2019, pag. 283

<sup>223</sup> ARIOLLI G., BELLINI V., *Disposizioni penali in materia di doping*, Milano, Giuffrè editore, 2005, pag. 112

A sostegno di tale tesi è stato evidenziato che la fattispecie di doping non esaurisce l'intero disvalore penale del fatto, specialmente se si accetta la posizione (anche se non prevalente) secondo cui il bene giuridico tutelato dall'articolo 445 del Codice penale è identificabile con la "correttezza degli scambi commerciali nel settore specifico delle sostanze medicinali"<sup>224</sup>.

### **3.2 Art. 348 c.p.: abusivo esercizio di una professione**

Un'ulteriore ipotesi di interazione potrebbe configurarsi tra la disposizione in esame e la fattispecie prevista dall'art. 348 del Codice penale, che punisce, con la pena della reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa da 10.000 a 50.000, "chiunque abusivamente esercita una professione, per la quale è richiesta una speciale abilitazione dello Stato". Secondo una parte della dottrina, tra le due fattispecie in disamina, potrebbe configurarsi un concorso formale tra i due reati.

Questo potrebbe accadere nell'ipotesi in cui un soggetto non abilitato ad esercitare una determinata attività realizzi le specifiche condotte che richiedono una determinata abilitazione professionale.

Si pensi al caso in cui, un direttore sportivo, procuri o somministri sostanze farmacologicamente attive agli atleti della propria squadra, senza però essere in possesso dei titoli professionali necessari per svolgere l'attività di farmacista.

In tal caso, poiché le due fattispecie tutelano beni giuridici differenti, atteso che la disposizione di cui all'art. 586-bis c.p. è volta a proteggere la salute degli atleti e la regolarità delle competizioni sportive, mentre l'art. 348 c.p. tutela la pubblica amministrazione<sup>225</sup>, ne consegue, secondo tale visione, la configurabilità di un concorso formale di reati, in assenza di un rapporto di specialità tra le due disposizioni.

---

<sup>224</sup> ARIOLLI G., BELLINI V., *Disposizioni penali in materia di doping*, Milano, Giuffrè editore, 2005, pag. 112.

<sup>225</sup> ARIOLLI G., BELLINI V., *Disposizioni penali in materia di doping*, Milano, Giuffrè editore, 2005, pag. 113.

Di diverso avviso è un'altra parte della dottrina, secondo cui tra l'art. 586-bis e l'art. 348 c.p. sussiste un rapporto di specialità, tale da determinare un concorso apparente di norme<sup>226</sup>.

Secondo tale prospettiva, qualora la condotta abusiva costituisca il mezzo attraverso il quale si realizza il reato di doping, la disposizione generale meno grave di cui all'art. 348 c.p. deve considerarsi assorbita nella disposizione speciale e più severa, prevista dall'art. 586-bis.

### **3.3 Profili di interazione con i delitti di falso di cui agli artt. 477, 480 e 482 c.p.**

Un ulteriore rapporto di interferenza può configurarsi con i delitti di falso documentale, in particolare con l'art. 480 c.p., rubricato “Falsità ideologica commessa dal pubblico ufficiale in certificati o autorizzazioni amministrative”<sup>227</sup> e nel caso dell’atleta soggetto attivo anche con il reato di “falsità materiale commessa dal privato” di cui all'art. 482 c.p.<sup>228</sup> che ai fini della pena richiama l'art. 477 c.p.<sup>229</sup>

Può presentarsi un problema di concorso con i reati di falso documentale nel caso in cui la pratica del doping sia supportata da una prescrizione o ricetta medica falsa, destinata a

---

<sup>226</sup> GRILLO P., GRILLO R., *Diritto penale dello sport: violenza nelle competizioni, doping, frode sportiva, reati commessi dalle società*, Milano, Giuffrè Francis Lefebvre, 2019, pag. 283.

<sup>227</sup> Cfr. Art. 480 c.p.: “Il pubblico ufficiale, che, nell'esercizio delle sue funzioni, attesta falsamente, in certificati o autorizzazioni amministrative, fatti dei quali l'atto è destinato a provare la verità, è punito con la reclusione da tre mesi a due anni [487,493]”.

<sup>228</sup> Cfr. Art. 482 c.p.: “Se alcuno dei fatti preveduti dagli articoli 476, 477 e 478 è commesso da un privato, ovvero da un pubblico ufficiale fuori dell'esercizio delle sue funzioni, si applicano rispettivamente le pene stabilite nei detti articoli, ridotte di un terzo [490-491]”.

<sup>229</sup> Cfr. Art. 477 c.p.: “Il pubblico ufficiale, che, nell'esercizio delle sue funzioni, contraffà o altera certificati o autorizzazioni amministrative, ovvero mediante contraffazione o alterazione, fa apparire adempiute le condizioni richieste per la loro validità, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni [482,490,493]”.

ottenere o a fornire all'atleta il farmaco o la sostanza vietata al di fuori degli scopi terapeutici di quel particolare medicinale<sup>230</sup>.

Una situazione di tal genere potrebbe verificarsi nel caso in cui un medico attesti in modo falso la necessità per un'atleta di assumere una sostanza dopante, con lo scopo di curare una, in realtà inesistente, patologia, che giustifichi il ricorso a quella determinata sostanza proibita.

Siffatta condotta, a fronte della posizione assunta dalla giurisprudenza di legittimità, integrerà le fattispecie previste dall'articolo 480 o dell'art. 481 del Codice penale.

Tale assunto, trova giustificazione nella natura, così come delineata dalla Corte di Cassazione<sup>231</sup>, della prescrizione medica.

Quest'ultima, infatti, nella parte in cui attesta il diritto ad usufruire ad un determinato servizio farmaceutico non ha natura di atto pubblico ma assume la duplice qualifica di certificazione e di autorizzazione amministrativa<sup>232</sup>, in quanto si limita ad attestare il diritto dell'assistito a fruire del servizio farmaceutico e ne consente l'esercizio.

Pertanto, la falsità della prescrizione medica integrerà il delitto di cui all'art. 480 c.p. (falsità ideologica commessa dal pubblico ufficiale in certificati o autorizzazioni amministrative) o quello previsto dall'art. 481 c.p. (falsità ideologica in certificati commessa da persone esercenti un servizio di pubblica necessità), a seconda che si tratti di medico convenzionato con il Servizio Sanitario Nazionale, cui si riconosca la qualifica di pubblico ufficiale<sup>233</sup> o di medico privato sprovvisto di detta qualifica soggettiva. Conseguenza di tale connotazione è l'impossibilità di sussumere all'interno della diversa

---

<sup>230</sup> ARIOLLI G., BELLINI V., *Disposizioni penali in materia di doping*, Milano, Giuffrè editore, 2005, pag. 114.

<sup>231</sup> Cass., Sez. V, 19 ottobre 2020, n. 28847.

<sup>232</sup> ARIOLLI G., BELLINI V., *Disposizioni penali in materia di doping*, Milano, Giuffrè editore, 2005, pag. 114.

<sup>233</sup> Cass., Sez. VI, 17 settembre 2020, n. 28952.

fattispecie di cui all'art. 479 c.p.<sup>234</sup>, l'eventuale situazione in cui la ricetta medica contenga false attestazioni<sup>235</sup>.

La responsabilità può essere estesa, a titolo di concorso eventuale ai sensi dell'articolo 110 del Codice penale, anche all'atleta (*extraneus*) che ha istigato il medico o che ha comunque condiviso l'intento criminoso attraverso l'uso della ricetta<sup>236</sup>.

Qualora, invece, l'atleta alteri completamente la ricetta o apporti modifiche o integrazioni alla stessa dopo che è stata formalmente redatta, incorrerà in un reato di falso materiale perseguitabile ai sensi degli articoli 482 e 477 del Codice penale (falsità materiale commessa da un privato)<sup>237</sup>.

In tali casi, trattandosi di reati di falso documentale meno gravi del reato di doping e che tutelano beni giuridici differenti, non potendo trovare applicazione la clausola di riserva, dovrebbe configurarsi un'ipotesi di concorso formale, con conseguente applicazione della pena più grave prevista dal reato di doping, aumentata fino al triplo ex art.81, comma 1, c.p.

Inoltre, deve essere considerato che, ove si tratti di condotte distinte sul piano materiale non troverebbero applicazione le regole del concorso formale, che presuppongono la integrazione di più reati attraverso la medesima condotta, ma bensì le regole del concorso materiale dei reati con il conseguente cumulo delle pene, fatto salvo il riconoscimento del

---

<sup>234</sup> Cfr. Art. 479 c.p.: “Il pubblico ufficiale, che ricevendo o formando un atto nell'esercizio delle sue funzioni, attesta falsamente che un fatto è stato da lui compiuto o è avvenuto alla sua presenza, o attesta come da lui ricevute dichiarazioni a lui non rese, ovvero omette o altera dichiarazioni da lui ricevute, o comunque attesta falsamente fatti dei quali l'atto è destinato a provare la verità, soggiace alle pene stabilite nell'art. 476 [487,493]”.

<sup>235</sup> In ipotesi di falsa attestazione contenuta in una ricetta medica, la relativa condotta illecita integrerà la fattispecie di cui all'art. 480 c.p. in ARIOLI G., BELLINI V., *Disposizioni penali in materia di doping*, Milano, Giuffrè editore, 2005, pag. 115.

<sup>236</sup> ARIOLI G., BELLINI V., *Disposizioni penali in materia di doping*, Milano, Giuffrè editore, 2005, pag. 115.

<sup>237</sup> Vedi, Cass., Sez. V, 13 gennaio 2015, n. 13509, secondo cui integra il reato di falsità materiale commessa dal privato, di cui agli artt. 477 e 482 c.p., la condotta di chi forma una falsa ricetta su carta intestata di un medico con prescrizione di un farmaco.

vincolo della continuazione ex art. 81, comma secondo, c.p. ove si ravvisi la sussistenza del medesimo disegno criminoso.

Si pensi al caso in cui il medico dopo aver sottoscritto la falsa prescrizione medica attestante la patologia inesistente che ne giustifichi la somministrazione, si attivi anche per procurare o somministrare il farmaco dopante, ponendo in essere due condotte distinte, integranti sia il reato di falso ideologico che quello di doping.

### **3.4 Art. 624 c.p.: il furto**

Una diversa e ulteriore interazione potrebbe realizzarsi, in alcune ipotesi, con la fattispecie di cui all'articolo 624 del Codice penale<sup>238</sup>. Si immagini il caso in cui l'atleta, sottraendo le sostanze al medico sociale, consegua la disponibilità delle stesse.

In tal caso, la questione appare di facile risoluzione e l'atleta risponderà del reato di doping in concorso con quello di furto, essendo le due condotte differenti e volte ad aggredire differenti beni giuridici<sup>239</sup>.

Qualora, invece, la sottrazione sia intesa a fornire il farmaco all'atleta, si verificherà una coincidenza tra la condotta di furto e quella di doping, che punisce anche chi "procura ad altri".

In questo caso, e in virtù della clausola di riserva, si dovrà escludere il concorso di reati, applicando esclusivamente la fattispecie più gravemente punita<sup>240</sup>.

L'autore risponderà solo di furto se sono presenti alcune delle circostanze aggravanti previste dall'articolo 625 del Codice penale, diversamente, nel caso di furto semplice, reato procedibile a querela, risponderà sempre e comunque ai sensi dell'articolo 586-bis,

---

<sup>238</sup> Cfr. Art. 624 c.p.: "Chiunque s'impossessa della cosa mobile altrui, sottraendola a chi la detiene, al fine di trarne profitto per sé o per altri, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa da Centocinquantaquattro euro a cinquecentosedici euro [625,626,649].

<sup>239</sup> ARIOLLI G., V. BELLINI V., *Disposizioni penali in materia di doping*, Milano, Giuffrè editore, 2005, pag. 115.

<sup>240</sup> ARIOLLI G., BELLINI V., op. cit., pag. 116.

che prevede una pena maggiore, in concorso formale con il reato di furto ma solo ove la persona offesa abbia sporto querela<sup>241</sup>.

### **3.5 Art. 582 c.p. e art. 583 c.p.: lesioni personali, gravi e gravissime**

Il reato di doping può interagire e concorrere, in determinate situazioni, anche con i delitti di lesioni, in particolare con le lesioni personali di cui all'art 582<sup>242</sup> e le lesioni gravi o gravissime di cui all'art. 583 c.p.<sup>243</sup>

Ciò accade, ad esempio, nell'ipotesi in cui l'atleta subisca un danno alla salute a causa di una condotta di eterodoping.

Appare chiaro, come in tali casi, si registri un'interferenza tra la fattispecie aggravata di doping di cui all'art. 586-bis, comma 3, lett. a)<sup>244</sup> e i reati sopra menzionati.

Infatti, nel momento in cui si sottopone o espone un'atleta ad una ingiusta manipolazione del suo organismo, contemporaneamente si accetta la possibile conseguenza che dal fatto derivi un danno alla salute<sup>245</sup>.

---

<sup>241</sup> ARIOLLI G., BELLINI V., op. cit., pag. 116.

<sup>242</sup> Cfr. Art. 582 c.p.: “Chiunque cagiona ad alcuno una lesione personale, dalla quale derivi una malattia nel corpo o nella mente, è punito, a querela della persona offesa, con la reclusione da sei mesi a tre anni”.

<sup>243</sup> Cfr. Art. 583 c.p.: “La lesione personale è grave e si applica la reclusione da tre a sette anni: 1) se dal fatto deriva una malattia che metta in pericolo la vita della persona offesa, ovvero una malattia o un'incapacità di attendere alle ordinarie occupazioni per un tempo superiore ai quaranta giorni; 2) se il fatto produce l'indebolimento permanente di un senso o di un organo; 3) se la persona offesa è una donna incinta e dal fatto deriva l'acceleramento del parto.

La lesione personale è gravissima, e si applica la reclusione da sei a dodici anni, se dal fatto deriva; 1) una malattia certamente o probabilmente insanabile; 2) la perdita di un senso; 3) la perdita di un arto, o una mutilazione che renda l'arto inservibile, ovvero la perdita dell'uso di un organo o della capacità di procreare, ovvero una permanente e grave difficoltà della favella; 4) la deformazione, ovvero lo sfregio permanente del viso; 5) l'aborto della persona offesa.”

<sup>244</sup> Cfr. Art 586-bis c.p., comma 3, lett. A) n.1: “La pena di cui al primo e secondo comma è aumentata: se dal fatto deriva un danno per la salute.”

<sup>245</sup> ARIOLLI G., BELLINI V., *Disposizioni penali in materia di doping*, Milano, Giuffrè editore, 2005, pag. 102.

Allorquando il danno alla salute consista in una lesione grave o gravissima così come descritta dal Codice penale, si porrà, inevitabilmente un problema di concorso tra le norme citate. Problema di facile soluzione, se si considera la clausola di riserva che introduce il reato di doping, attraverso la quale sarà possibile risolvere tale conflitto, applicando la più grave pena prevista dall'articolo 583 c.p.<sup>246</sup>

Diversamente, si applicherà la fattispecie di doping, nel caso in cui, il danno alla salute, pur se consistente in una lesione grave o gravissima, sia derivato dalla diversa condotta di autodoping<sup>247</sup>. Tale assunto, trova giustificazione dal fatto che, per integrare il delitto di lesioni, è necessario che il soggetto attivo della condotta sia diverso dal soggetto passivo che la subisce.

### **3.6 Art. 586 c.p.: morte o lesioni come conseguenza di altro delitto**

Qualora dalle condotte rientranti nella fattispecie di cui all'art 586-bis, conseguia la morte dell'assuntore, è possibile che si configuri un conflitto con l'art. 586 del Codice penale.

La disposizione citata, prevede che “quando da un fatto preveduto come delitto doloso deriva, quale conseguenza non voluta dal colpevole, la morte o la lesione di una persona, si applicano le disposizioni dell'art. 83, ma le pene stabilite negli artt. 589 e 590 sono aumentate”.

Affinché risulti integrata la fattispecie, la giurisprudenza maggioritaria ritiene che, non trattandosi di un'ipotesi di responsabilità oggettiva, il decesso sia imputabile alla responsabilità dell'autore della condotta sempre che, oltre al nesso di causalità materiale, sussista la colpa in concreto per violazione di una regola precauzionale con prevedibilità ed evitabilità dell'evento, da valutarsi alla stregua dell'agente modello razionale, tenuto conto delle circostanze del caso concreto conosciute o conoscibili dall'agente reale<sup>248</sup>.

---

<sup>246</sup> ARIOLLI G., BELLINI V., *Disposizioni penali in materia di doping*, Milano, Giuffrè editore, 2005, pag. 103.

<sup>247</sup> ARIOLLI G., BELLINI V., op. cit., pag. 103.

<sup>248</sup> Cass., Sez. Un. 22 gennaio 2009, n. 22676.

Nel caso in esame, dunque, dovrebbe sussistere un rapporto causale tra le condotte di cui all'art. 586-bis, come ad esempio la somministrazione ad un'atleta di una sostanza illecita e la morte dello stesso sportivo-assuntore.

Qualora si accerti la consequenzialità tra i due eventi, e sussista la prevedibilità dell'evento morte, la dottrina maggioritaria ritiene configurabile il concorso formale tra i reati di cui agli artt. 586-bis c.p. e 586 c.p.

Questa prevalente visione, trova giustificazione, principalmente per due motivi.

In primo luogo, perché la disposizione di cui all'art. 586 c.p. contempla una condotta diversa strutturalmente da quella prevista dalla fattispecie di cui all'art. 586-bis, in quanto quest'ultima tutela anche la correttezza delle competizioni sportive<sup>249</sup>.

In secondo luogo, perché la norma in materia di doping è delineata come un reato di mera condotta, che non richiede il verificarsi del danno alla salute, a differenza del reato di cui all'art. 586 c.p., evidente ipotesi di reato d'evento<sup>250</sup>.

Detta tesi, che sostiene la configurabilità del concorso formale di reati, trova sostegno anche nella disciplina codicistica.

L'art. 83 c.p., secondo comma, infatti, prevede che qualora il soggetto agente abbia realizzato, insieme all'evento non voluto (la morte dell'atleta), anche quello voluto (il doping), si applicheranno le regole sul concorso di reati.

Una situazione del tutto differente potrebbe configurarsi nel caso in cui, si accerti che il soggetto agente abbia agito nonostante la possibilità del verificarsi dell'evento morte, accettandone il relativo rischio (c.d. dolo eventuale).

In tal caso, il reo risponderà di omicidio doloso ex art. 575 c.p. in concorso con il reato di doping.

Concludendo, è opportuno interrogarsi se possa applicarsi a beneficio del colpevole la circostanza attenuante prevista dall'articolo 62 n.5 c.p., nel caso in cui venga dimostrato che l'atleta abbia consapevolmente assunto una sostanza dopante o comunque si sia sottoposto spontaneamente ad una pratica medica proibita.

---

<sup>249</sup> ARIOLLI G., BELLINI V., *Disposizioni penali in materia di doping*, Milano, Giuffrè editore, 2005, pag. 118.

<sup>250</sup> ARIOLLI G., BELLINI V., op. cit., pag. 118.

Tale circostanza prevede, infatti, che la pena sia diminuita nei casi in cui la vittima contribuisca dolosamente al verificarsi dell'evento lesivo, in tal caso la morte.

Dunque, l'evento morte non sarebbe la conseguenza del solo comportamento del colpevole ma anche di un contributo causale e consapevole della persona offesa.

A riguardo si è osservato che tale attenuante non dovrebbe potersi applicare perché l'atleta assuntore, pur essendo a conoscenza della pericolosità della sostanza, in nessun caso vorrebbe la propria morte come conseguenza della sua condotta dolosa, ragion per cui il comportamento dello stesso apparirebbe totalmente autonomo e quindi svincolato dalla rappresentazione e volizione dell'evento morte.<sup>251</sup>

È stato inoltre osservato che il nesso di causalità tra l'assunzione o l'acquisto della sostanza e il decesso dell'atleta non verrebbe meno nel caso in cui l'atleta stesso scelga di utilizzare una determinata sostanza, essendo tale azione intrinsecamente rischiosa per la salute<sup>252</sup>.

### **3.7 Art. 378 c.p.: favoreggimento personale**

Un ulteriore profilo di particolare rilevanza è rappresentato dal rapporto intercorrente tra la fattispecie di doping di cui all'art. 586-bis c.p. e il reato di favoreggimento personale disciplinato dall'art. 378 c.p.

L'integrazione delle due fattispecie potrebbe configurare un'ipotesi di concorso di reati, ma tale scenario è escluso dalla funzione propria della clausola di riserva.

Infatti, l'art. 586-bis, al comma 1, punisce anche le condotte rivolte a dissimulare la pregressa assunzione di sostanze dopanti attraverso la somministrazione di altre sostanze “al fine di modificare il risultato dei controlli sull'uso di farmaci o sostanze vietate o sul ricorso a pratiche mediche vietate”.

Soffermandosi sul dato letterale, appare evidente come sia necessaria la sussistenza e la realizzazione di un precedente reato in materia di doping.

---

<sup>251</sup> ARIOLLI G., BELLINI V., *Disposizioni penali in materia di doping*, Milano, Giuffrè editore, 2005, pag. 119.

<sup>252</sup> ARIOLLI G., BELLINI V., op. cit., pag. 119.

Situazione analoga a quanto previsto dall'art. 378 c.p. secondo cui "chiunque dopo che fu commesso un reato e fuori dei casi di concorso nel medesimo, aiuta taluno ad eludere le investigazioni dell'autorità o a sottrarsi alle ricerche effettuate dai medesimi soggetti, è punito con la reclusione fino a quattro anni".

Appare chiaro, come anche nel reato di favoreggiamento, sia necessaria la sussistenza di un precedente reato.

Proprio sulla base di queste considerazioni, potrebbe configurarsi un concorso tra i reati in disamina e in particolare nel caso in cui, si favorisca l'atleta o coloro che abbiano reso possibile l'assunzione o il ricorso a pratiche proibite al fine di occultare le tracce del reato già commesso.

È stato, infatti, osservato che nell'ipotesi prevista dal primo comma dell'art. 586-bis rientrano anche le condotte di chi somministra farmaci o sostanze in grado di modificare i risultati dei controlli, e che nel secondo comma sono contemplate anche le condotte dissimulatorie idonee ad alterare i risultati dei controlli attraverso pratiche mediche (ad es. l'immissione in vescica di "urina pulita").

Si tratta di condotte che, in quanto volte anche ad eludere le indagini giudiziarie per l'accertamento dei reati di doping, ricadrebbero anche nella fattispecie di reato prevista dall'art. 378 del Codice penale, che essendo più grave vanificherebbe la portata precettiva autonoma delle predette fattispecie dissimulatorie del doping.

Occorre, quindi, considerare che nel delitto di favoreggiamento personale l'esclusione del concorso nel reato presupposto costituisce un requisito negativo necessario di detta figura criminosa, essendo richiesta la estraneità del suo autore al reato precedentemente commesso.

La clausola di riserva prevista dall'art. 586-bis potrà, perciò, operare, solamente nei confronti di soggetti terzi, completamente estranei al reato di doping, i quali abbiano prestato un aiuto successivo al fine di alterare l'esito dei controlli o impedire l'accertamento del delitto.

Il favoreggiamento personale sarà, infatti, configurabile nel solo caso in cui, il soggetto agente sia estraneo al reato principale e intervenga successivamente al reato presupposto,

con la finalità di sottrarre il colpevole di quest'ultimo delitto alle indagini o alla giustizia<sup>253</sup>.

In tal caso, l'applicazione del reato di favoreggiamento prevarrà rispetto al reato di doping in applicazione della clausola di riserva che esclude il concorso del reato previsto dall'art. 586-bis quando il medesimo fatto integra un reato più grave.

Diversamente, qualora il soggetto abbia preso parte alla condotta di doping, anche solo agevolando la somministrazione delle sostanze o concordando l'elusione dei controlli con l'atleta-assuntore, si configurerà il reato di cui all'art. 586-bis, con esclusione dell'art. 378<sup>254</sup>.

### **3.8 Art. 648 c.p.: ricettazione**

Una differente questione di rilievo si pone in relazione ai rapporti tra il delitto di cui all'art. 586-bis e la ricettazione ex art. 648 c.p.

Al fine di trattare in modo analitico ed esaustivo l'argomento è fondamentale scomporre le diverse fattispecie contenute nell'art. 586-bis e in particolare, il commercio di sostanze dopanti e l'autodoping. Questa distinzione trova riscontro nel diverso approccio attraverso cui la Suprema Corte ha affrontato i possibili profili di interazione tra le diverse condotte sopra richiamate.

Infatti, la giurisprudenza di legittimità, in relazione al delitto di commercio di sostanze dopanti, ha positivamente stabilito un'ipotesi di concorso formale tra le due fattispecie incriminatrici.

Questa conclusione, trova giustificazione “nella diversità strutturale delle due fattispecie, essendo il reato di doping integrabile anche con condotte acquisitive non ricollegabili ad un delitto, e della non omogeneità del bene giuridico protetto, poiché la ricettazione è posta a tutela di un interesse di natura patrimoniale, mentre il reato di commercio abusivo

---

<sup>253</sup> P. GRILLO, R. GRILLO, *Diritto penale dello sport: violenza nelle competizioni, doping, frode sportiva, reati commessi dalle società*, Milano, Giuffrè Francis Lefebvre, 2019, pag. 284.

<sup>254</sup> ARIOLLI G., BELLINI V., *Disposizioni penali in materia di doping*, Milano, Giuffrè editore, 2005, pag. 119.

di sostanze dopanti è finalizzato alla tutela della salute di coloro che partecipano alle manifestazioni sportive”<sup>255</sup>.

La Corte di Cassazione ha evidenziato come, il reato di doping possa essere integrato anche da condotte acquisitive non necessariamente riconducibili a un delitto, a differenza della ricettazione che richiede, quale presupposto indefettibile, la provenienza del bene da un delitto.

Inoltre, la non omogeneità del bene giuridico tutelato esclude ogni ipotesi di assorbimento.

Invece, per quanto concerne la fattispecie del c.d. autodoping, le conclusioni appaiono ben diverse.

La giurisprudenza di legittimità, per queste ipotesi, ha sottolineato che tali condotte sono assorbite nel delitto di cui all’art. 648 c.p., alla luce della clausola di riserva prevista dal primo e secondo comma dell’art. 586-bis<sup>256</sup>.

La fattispecie di autodoping, sulla base di tale orientamento, verrebbe assorbita nel più grave reato di ricettazione, delineandosi un concorso apparente di norme in cui la fattispecie meno grave resta assorbita.

Infine, tenuto conto della problematica correlata al reato di ricettazione, vi è una diversa condotta, strettamente legata alla fattispecie di autodoping che merita una specifica trattazione.

Si tratta del c.d. doping estetico, intorno al quale è sorto un acceso dibattito giurisprudenziale, con particolare attenzione ai rapporti di questa fattispecie con quella di cui all’art. 648 c.p.

Il doping estetico, consiste nell’acquisto di sostanze dopanti per finalità meramente edonistiche, prive di correlazione quindi, con lo scopo di migliorare la *performance* sportiva in un contesto agonistico o di modificare i risultati dei controlli sull’uso di farmaci o sostanze, in seno ad una gara sportiva ufficiale.

Secondo una prima impostazione, l’assenza della volontà di alterare la prestazione agonistica impedirebbe di configurare il reato di cui all’art. 586-bis c.p., e dunque,

---

<sup>255</sup> Cass., Sez. Un., 29 novembre 2005, n. 3087.

<sup>256</sup> Cass., Sez. II, 19 dicembre 2012, n. 843/13

venendo meno il reato presupposto, risulterebbe esclusa anche la configurabilità della ricettazione.

Ciò perché, “il dolo specifico del fine di profitto, previsto dall’art. 648 c.p. per integrare la condotta di reato, non può consistere in una mera utilità negativa, che si verifica ogni volta che l’agente agisca allo scopo di commettere un’azione esclusivamente in danno di sé stesso, sia pure perseguito un’utilità meramente immaginaria o fantastica”<sup>257</sup>.

Secondo questa interpretazione, dunque, la modificazione del proprio aspetto fisico per finalità di puro interesse estetico, non potrebbe rientrare nella definizione di dolo di profitto, con la conseguente esclusione della configurabilità anche del delitto di ricettazione.

Si è però sviluppato un recente orientamento che ha superato tale visione restrittiva, ritenendo che, “il profitto, il cui conseguimento integra il dolo specifico del reato di ricettazione, può avere anche natura non patrimoniale”<sup>258</sup>.

Dunque, ai fini della configurabilità del dolo specifico di profitto, è sufficiente che, per effetto del reato, il patrimonio del soggetto agente si incrementi di un bene dal quale il medesimo possa soddisfare un bisogno umano (sia esso economico o spirituale) che prima non aveva<sup>259</sup>. Ne consegue che, pur in assenza dell’intento di alterare le prestazioni agonistiche, l’acquisto di sostanze dopanti attraverso canali illeciti, con la consapevolezza dell’illiceità della provenienza, può integrare la fattispecie di ricettazione, ove le sostanze siano provenienti da un delitto.

In sintesi, superando l’impostazione formalistica legata alla sussistenza del reato di doping, è stata riconosciuta una configurabilità autonoma della ricettazione, anche nei casi in cui non sia configurabile il reato di cui all’art. 586-bis c.p., purché sussista l’elemento del profitto, e la consapevolezza della provenienza delittuosa delle sostanze. Tale assunto, trova giustificazione nella pronuncia della Suprema Corte che ha chiarito che il movente “edonistico” non poteva avere alcuna rilevanza ai fini di una eventuale esclusione della configurabilità del reato<sup>260</sup>.

---

<sup>257</sup> Cass., Sez. II, 9 gennaio 2013, n. 843.

<sup>258</sup> Cass., Sez. II, 22 marzo 2016 n. 15680.

<sup>259</sup> Cass., Sez. II, 22 marzo 2016 n. 15680.

<sup>260</sup> Cass., Sez. II, 22 marzo 2016 n. 15680.

Tali conclusioni sono state ribadite anche da più recente pronuncia, nella quale si è affermato che l'acquisto consapevole di beni provenienti dal delitto, in particolare delle sostanze dopanti ricevute tramite canali diversi dalle farmacie e dai dispensari autorizzati, compiuto con lo scopo di migliorare il proprio aspetto estetico integra l'ipotesi della ricettazione nelle sue componenti oggettiva e soggettiva<sup>261</sup>.

---

<sup>261</sup> Cass., Sez. II, 19 gennaio 2017 n. 2640.

## CONCLUSIONI

Il fenomeno del doping sportivo rappresenta, oggi più che mai, una delle sfide più complesse ed attuali che il diritto, sia sportivo che penale, si trova ad affrontare.

L’analisi condotta nei tre capitoli della presente trattazione ha permesso di evidenziare la natura multiforme del problema, che affonda le sue radici nella pluralità degli interessi in gioco, che non sono confinati al solo ordinamento sportivo ma investono anche l’interesse statuale a punire condotte reputate offensive del bene primario della salute individuale e collettiva.

La ricostruzione storica e normativa effettuata nel primo capitolo ha permesso di comprendere come, nel tempo, l’evoluzione della sensibilità collettiva e l’emergere di nuovi scenari criminali diffusi nell’ambito delle competizioni sportive abbiano reso necessario un intervento normativo sempre più strutturato e incisivo.

Tale evoluzione normativa è culminata con l’adozione della legge 14 dicembre 2000, n. 376 che ha per la prima volta previsto delle figure di reato di particolare gravità, poi confluite nell’art. 586-bis c.p. per ragioni sistematiche di riordino della materia penale, collocate nel titolo XII del Codice penale dedicato ai delitti contro la persona, nel capo I relativo ai delitti contro la vita e l’incolumità individuale.

Nel secondo capitolo è stato affrontato il tema del rapporto tra la lotta al doping in relazione alla tutela penale della salute degli atleti, rispetto al diverso interesse al corretto e leale svolgimento delle competizioni sportive, correlato con il fenomeno delle scommesse illecite.

L’analisi della fattispecie incriminatrice della frode sportiva ha messo in luce alcune criticità interpretative registrate nel passaggio dalla previgente normativa alle nuove fattispecie penali come quelle relative alla configurabilità dell’autodoping con riferimento alla tutela della correttezza delle competizioni sportive, in applicazione dei principi generali in tema di successione di legge penale nel tempo, non potendosi applicare retroattivamente le nuove incriminazioni.

Nel terzo capitolo, invece, si è cercato di delineare il rapporto tra il reato di doping e altre fattispecie incriminatrici, evidenziando i problemi applicativi connessi alla clausola di riserva ed alla applicazione delle regole generali in tema di concorso formale dei reati e di concorso apparente di norme penali.

A tutto ciò si aggiunge una riflessione di carattere più ampio connessa alla crescente diffusione dell'uso di sostanze dopanti che non può esser compresa senza tenere conto dell'evoluzione dello sport contemporaneo, ormai fortemente influenzato da logiche di mercato e dinamiche di spettacolarizzazione.

La vittoria, un tempo sinonimo di merito, talento e sacrificio, oggi è spesso percepita come mezzo privilegiato per raggiungere fama e ricchezza, relegando in secondo piano i valori fondanti dell'attività sportiva: lealtà, uguaglianza e disciplina.

In questo scenario, il doping appare come una conseguenza quasi "naturale" di un sistema che premia l'apparenza e il risultato ad ogni costo, anziché il processo, la crescita personale e il rispetto delle regole.

Gli atleti, sempre più sottoposti a pressioni economiche e mediatiche, rischiano di smarrire la dimensione etica della loro professione, cedendo alla tentazione di pratiche illecite per non rimanere indietro.

Nel panorama collettivo, ne consegue che, oggi, quando si immagina un'atleta vincente si pensa *in primis* alla sua fama e alla sua ricchezza e solo secondariamente alle sue doti sportive, alla sua bravura e alla sua disciplina.

Dal punto di vista giuridico, emerge la necessità di un approccio integrato, fondato su una tutela multilivello, che risolva il difficile coordinamento tra l'ordinamento penale e l'ordinamento sportivo al fine di evitare nei limiti del possibile il rischio di esiti decisorii contrastanti tra loro.

La diversità delle regole di svolgimento dei procedimenti davanti al giudice sportivo rispetto al processo penale trovano, tuttavia, giustificazione nelle diverse finalità perseguitate dall'ordinamento sportivo che ammette forme di presunzione di colpa a carico degli atleti e forme di responsabilità oggettiva in capo alle società sportive, per realizzare una tutela più rapida ed efficace contro le condotte sportive sleali e garantire il ripristino della correttezza del risultato della competizione falsata.

L'ordinamento penale resta ancorato al principio di colpevolezza, a garanzia della tutela dei diritti fondamentali dell'individuo e interviene nei casi di maggiore gravità, in un'ottica di *extrema ratio*.

L'ordinamento sportivo, invece, assume un ruolo di primo piano nella prevenzione e repressione del doping grazie a criteri di responsabilità oggettiva e alla possibilità di agire

tempestivamente con sanzioni anche di natura disciplinare, generalmente più temute da parte degli atleti.

Il legislatore penale, con l'introduzione dell'art. 586-bis c.p., ha cercato di colmare una lacuna, offrendo uno strumento repressivo a fronte di condotte che mettono in pericolo la salute pubblica ed individuale prima ancora che l'equità della competizione sportiva.

Tuttavia, l'effettiva efficacia di tale intervento resta subordinata alla sua integrazione con le regole e i meccanismi propri della giustizia sportiva, in un equilibrio costante tra esigenze di garanzia e necessità di deterrenza.

In tale contesto, particolarmente rilevanti risultano le pene accessorie, come l'interdizione temporanea o permanente dal ricoprire cariche connesse con l'attività sportiva, che spesso si rilevano più efficaci delle pene detentive.

Queste ultime, infatti, risultano frequentemente vanificate dall'applicazione di benefici premiali e pene sostitutive, mentre le sanzioni accessorie incidono in modo diretto e concreto sulla possibilità dell'agente di continuare ad operare in ambiti sensibili e strategici, rappresentando un valido strumento sia in chiave sanzionatoria che preventiva.

In definitiva, se da un lato l'art. 586-bis c.p., rappresenta un passo avanti verso una risposta penalistica coerente al fenomeno del doping, dall'altro lato appare evidente l'esigenza di un costante aggiornamento normativo, anche in chiave sovranazionale, per rispondere adeguatamente a un fenomeno in continua evoluzione.

In questo contesto, l'efficacia del contrasto al doping non potrà prescindere da una sinergia tra prevenzione, educazione, controllo e repressione, con l'obiettivo ultimo di preservare la salute degli atleti e l'integrità dello sport.

In conclusione, la lotta al doping non può esaurirsi nella sola sanzione penale, ma deve essere accompagnata da un profondo ripensamento del significato dello sport nella società contemporanea.

Solo così sarà possibile costruire un sistema sportivo più giusto, sano e realmente educativo.

## BIBLIOGRAFIA

ALBANESI A., *Tutela sanitaria delle attività sportive*, in *Rivista Diritto Sportivo*, n. 394, 1971, pag. 396 ss.

ARIOLLI G., BELLINI V., *Disposizioni penali in materia di doping*, Milano, Giuffrè editore, 2005.

ARIOLLI G., *Doping: orientamenti difformi nella giurisprudenza di legittimità sulla classificazione delle sostanze e dei metodi vietati*, in *Cassazione penale*, n. 45, fascicolo 9, 2005, pag. 2572 ss.

ARIOLLI G., *Le S.U. ammettono la configurabilità del reato di doping di cui all'Art 9 della L. 376/2000 anche rispetto ai fatti commessi prima dell'emanazione del D.M. 2002*, in *Cassazione Penale*, 5/2006, pag. 1737 ss.

BACCINI C., BEZZI F., CONTI M., TAZZARI V., *Doping e antidoping nello sport*, in *Caleidoscopio italiano*, n. 195, 2005, pag. 9 ss.

BARTOLI R., PELISSERO M., SEMINARA S., *Diritto penale, lineamenti di parte speciale*, Torino, G. Giappichelli Editore, 2021.

BIGIAVI W., *Giurisprudenza sistematica di diritto civile e commerciale: il diritto dello sport*, Torino, UTET giuridica, 2007.

BONINI S., *Doping e diritto penale*, Padova, CEDAM, 2006.

BONINI S., *Il commercio di farmaci dopanti: coinvolti i principi di riserva di legge, determinatezza e offensività*, in *Diritto Penale e processo*, n. 11, 2014, pag. 1335 ss.

BONINI S., *Nodi critici in tema di autodoping: bene giuridico e “idoneità”*, in *Giurisprudenza Italiana*, n. 7, 2014, pag. 1736 ss.

BONINI S., *Reati in materia di doping (art. 586 bis c.p.): punti cardine e futuribili de iure condendo*, in <http://www.aipdp.it>, 2021.

BOTTARI C., *La tutela della salute nelle attività motorie e sportive: doping e problematiche giuridiche*, Santarcangelo di Romagna, Maggioli editore 2004.

BRAY C., *Eccesso di delega nell'attuazione del principio di riserva di codice: il commercio di sostanze dopanti torna punibile a prescindere dal fine di alterare le prestazioni*, in *Sistema penale*, 12 maggio 2022.

BRAY. C., *Sub art. 586 bis*, in *Codice penale commentato*, tomo III, quinta edizione, Assago, Wolters Kluwer, 2021, (a cura di) MARINUCCI G., DOLCINI E., pag. 1103 ss.

CADOPPI A., VENEZIANI P., *Elementi di diritto penale*, parte speciale, volume II Tomo I, Reati contro la persona, Padova, CEDAM, 2024.

CANTELLI FORTI G., *La farmacologia nello sport e il doping*, in *Enciclopedia dello Sport*, Treccani, 2003.

CARMINA R., *Riflessioni giuridiche sul doping*, in *Rassegna di diritto farmaceutico e della salute*, n. 1, 2015, pag.1-14.

CINGOLANI M., *Il doping secondo la Cassazione: qual è il bene giuridico tutelato dalla L. n. 14/12/2000*, in *Rivista Italiana di medicina legale*, n. 2, 2003, pag. 423-426.

COLANTUONI L., *Diritto sportivo*, Torino, G. Giappichelli Editore,2009.

CONNOR J., WOOLF J., MAZANOV J., *would they dope? Revisiting the Goldman dilemma*, in *British Journal of Sports Medicine*, 27 gennaio 2013.

CONTI A., *Doping in Sports in ancient and recent times*, in *Medicina nei Secoli Arte e Scienza*, n. 22/1-3, 2010, pag. 181-190.

CUPELLI C., *La riserva di legge in materia penale e gli effetti in malam partem del Giudice Costituzionale*, in *Giurisprudenza Costituzionale*, 3 del 2022.

DELLA GIUSTINA C., *Human enhancement between ethics and law*, in R. Taier (a cura di), *Recent advances in Sport Science*, London, 2021.

DELLA GIUSTINA C., *Il potenziamento umano e doping: alcune riflessioni preliminari tra etica e diritto*, in *Diritto dello Sport*, vol. 3, fascicolo 1, 2022.

DI MARTINO A., *Giuoco corrotto, giuoco corruttore: due problemi penali dell'homo ludens*, in *Rivista Italiana di diritto e procedura penale*, 1/2022, pag. 137-149.

DOTSON J.L., BROWN R.T., *The history of the development of anabolic androgenic steroids*, in *Pediatr Clin North Am*, 2007.

ERREDE P., CADOPPI A., *Frode sportiva e doping*, Bari, Cacucci Editore, 2010

FABRIS PALERMO E., *Diritto alla salute e trattamenti sanitari nel sistema penale. Profili problematici del diritto all'autodeterminazione*, Padova, CEDAM, 2000

FIANDACA G., MUSCO E., *Diritto penale, Parte speciale, Volume II Tomo I, I delitti contro la persona*, quinta edizione, Bologna, Zanichelli Editore, 2007-2020

FICO F., *Sub art. 586 bis*, in *Codice penale: rassegna di giurisprudenza e di dottrina*, Giuffrè, 2021-2022, (a cura di) LATTANZI G., LUPO E., pag. 121 ss.

GIUNTA F., *Sussidiario di diritto penale parte speciale*, Doping, in *Discrimen*.

GOLDMAN R., KLATZ R., *Death in the locker room: drugs & sports*, 2<sup>a</sup> ed., Elite Sport Medicine Publications, 1992, pag. 24.

GRILLO P., GRILLO R., *Diritto penale dello sport: violenza nelle competizioni, doping, frode sportiva, reati commessi dalle società*, Milano, Giuffrè Francis Lefebvre, 2019

GUARDAMAGNA A., *Diritto dello sport, profili penali*, Torino, UTET Giuridica, 2009.

KELSEN H., *La teoria pura del diritto*, Torino, G. Einaudi, 1966.

LIOTTA G., SANTORO L., *Lezioni di diritto sportivo*, sesta edizione, Milano, Giuffrè Francis Lefebvre, 2023.

LIPPI G., GUIDI G., *Doping and sports*, Minerva Med, n. 90, 1999, pag. 345-357.

LUBRANO E., MUSUMARRA L., *Diritto dello sport*, Roma, Edizioni Discendo Agitur, 2019.

MANTOVANI M., *Reclutamento della prostituzione e doping autogeno: paternalismo e diritto penale*, n. 6, 2020, pag. 827 ss.

MARINUCCI G., DOLCINI E., GATTA G.L., *Manuale di Diritto Penale*, parte generale, Milano, Giuffrè editore, 2022.

MARRA G., *Tutela della salute umana ed etica sportiva nella nuova legge contro il doping. Profili penalistici*, in *Cass. penale*, 10/2001, pag. 2851 ss.

MENNEA P.P., *Il doping nello Sport, normativa nazionale e comunitaria*, Milano, Giuffrè Editore, 2009.

MENNEA P.P., *La grande storia del doping*, Grottaminarda, Delta 3, 2011.

MIGLIO M., *In tema di commercio di sostanze dopanti e ricettazione*, in *Rivista Italiana di medicina legale e del diritto in campo sanitario*, n. 2, 2017, pag.

Ministero della Salute, *Commissione per la vigilanza ed il controllo sul doping e per la tutela nelle attività sportive, Manuale di formazione: La tutela nelle attività sportive e la prevenzione del doping*, Istituto Superiore di Sanità.

MIRKIN M., HOFFMAN M., *The Sports Medicine Book*, Little Brown & Co., 1978.

MUSUMARRA L., *Diritto dello Sport, la dimensione europea ed internazionale della lotta al doping*, Firenze, Le Monnier, 2004.

NOTARO D., *I delitti di doping al crocevia fra riserva di codice, riserva di legge e sindacato di norme penali di favore. Una questione di metodo*, in *La legislazione penale*, n. 4, 2022, pag. 1-22.

PACIFICI R., *Gli aspetti farmaco tossicologici del doping*, in *Rivista italiana di medicina legale (e del diritto in campo sanitario)*, n. 1, 2014, pag. 159-165.

PESCANTE M., *Voce Olimpiadi antiche*, in *Enciclopedia dello Sport*, Treccani, 2004.

PITTALIS M., *Sport e diritto, l'attività sportiva fra performance e vita quotidiana*, 2<sup>a</sup> edizione, Milano, Wolters Kluwer, 2023.

PULITANÒ D. (a cura di), *Diritto penale, Parte speciale, Vol. I, tutela penale della persona*, terza edizione, Torino, G. Giappichelli Editore, 2019.

SCARCELLA A., *Doping autogeno e locus commissi delicti*, in dir. Pen. e proc., n. 4, 2008, pag. 478- 490.

SOPELSA M., *il mito di Olimpia: contava solo la vittoria*. Ilbolive.unipd.it

VALORI G., *il diritto nello sport*, Torino, G. Giappichelli editore, 2016, pag. 331 ss.

VENERANDO A., doping: Pathology and ways to control it, in *Med. Sport.*, n. 3, 1963, pag. 972 ss.

VICOLI D., *L'efficacia extralegale del giudicato*, in *Caprioli-Vicoli, Procedura penale dell'esecuzione*, Torino, Giappichelli, 2011, pag. 13 ss.

World Anti-Doping Code, in <http://www.wada-ama.org/>\\_new2021.